

# Gazzetta ufficiale

# L 197

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Legislazione

65° anno

26 luglio 2022

### Sommario

#### II Atti non legislativi

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2022/1299 della Commissione, del 24 marzo 2022, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto dei controlli sulla gestione delle posizioni da parte delle sedi di negoziazione <sup>(1)</sup> .....** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1300 della Commissione, del 24 marzo 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato <sup>(1)</sup> .....** 4
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2022/1301 della Commissione, del 31 marzo 2022, che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2020/1226 per quanto riguarda le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio .....** 10
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2022/1302 della Commissione, del 20 aprile 2022, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'applicazione dei limiti di posizione ai derivati su merci e le procedure per la richiesta di un'esenzione dai limiti di posizione <sup>(1)</sup> .....** 52
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2022/1303 della Commissione, del 25 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e i requisiti dell'alcole etilico di origine agricola .....** 71
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1304 della Commissione, del 20 luglio 2022, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Valašský frgál» (IGP)] .....** 74

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1305 della Commissione, del 25 luglio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ..... 75
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1306 della Commissione, del 25 luglio 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna <sup>(1)</sup> ..... 102

DECISIONI

- ★ Decisione di esecuzione (UE) 2022/1307 della Commissione, del 22 luglio 2022, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 5098] <sup>(1)</sup> ..... 117

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1299 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2022

**che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto dei controlli sulla gestione delle posizioni da parte delle sedi di negoziazione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 8, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> stabilisce modifiche dell'articolo 57 della direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda i controlli sulla gestione delle posizioni.
- (2) Conformemente a tali modifiche dell'articolo 57 della direttiva 2014/65/UE, le sedi di negoziazione che negoziano derivati su merci devono aver predisposto e applicare controlli efficaci sulla gestione delle posizioni per prevenire e affrontare negoziazioni anormali, favorire condizioni ordinate di formazione dei prezzi e di regolamento e garantire l'efficienza dei mercati.
- (3) Controlli efficaci sulla gestione delle posizioni comprendono, ad esempio, disposizioni giuridiche per ottenere e utilizzare i dati dei detentori di posizioni finali e delle imprese madri, nonché modalità tecniche quali relazioni e metriche per costruire, ad esempio, un quadro di controllo delle posizioni. Di conseguenza i controlli efficaci sulla gestione delle posizioni dovrebbero essere strettamente interconnessi con il controllo continuativo da parte della sede di negoziazione e basarsi su di esso.
- (4) Al fine di garantire che il processo di determinazione del prezzo non sia indebitamente influenzato dall'esistenza di una posizione e di individuare l'accumulo di concentrazioni di posizioni che potrebbe comportare distorsione dei prezzi, manipolazione del mercato o altre pratiche di negoziazione abusive, le sedi di negoziazione dovrebbero essere a conoscenza delle posizioni elevate che detentori di posizioni finali e imprese madri detengono in derivati su merci regolati fisicamente e dei motivi per cui le detengono. Poiché l'offerta effettiva della merce fisica sottostante è limitata, i derivati su merci regolati fisicamente sono più esposti a pratiche di negoziazione anormali, quali movimenti di squeezing e cornering del mercato, in cui le controparti sfruttano una posizione dominante per fissare a un livello artificiale il prezzo di un derivato su merci o della merce sottostante. Di conseguenza dovrebbero essere individuate le posizioni elevate sia in derivati su merci regolati fisicamente per definizione sia in derivati su merci che possono essere regolati fisicamente a scelta dell'acquirente o del venditore.

<sup>(1)</sup> GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

<sup>(2)</sup> Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GUL 68 del 26.2.2021, pag. 14).

- (5) La determinazione di cosa costituisce una posizione elevata dovrebbe essere effettuata dalle sedi di negoziazione tenendo conto delle dimensioni e della composizione del mercato in questione. A tal fine le sedi di negoziazione dovrebbero stabilire i criteri qualitativi o quantitativi utilizzati per individuare tali esposizioni elevate e dovrebbero disporre di procedure atte a individuare tutte le posizioni detenute da qualsiasi persona che superino tali livelli di rendicontabilità prestabiliti. Tra i criteri quantitativi e qualitativi potrebbero figurare, tra gli altri, l'entità del totale delle posizioni aperte nel derivato su merci, la quota della posizione del detentore, la volatilità dei mercati e le caratteristiche del mercato della merce sottostante. In caso di superamento di tali livelli, la sede di negoziazione dovrebbe cercare di comprendere la logica alla base dell'accumulo della posizione elevata in questione. A tal fine la sede di negoziazione dovrebbe valutare se sia necessario chiedere informazioni integrative al detentore di tale posizione elevata, considerando in particolare la frequenza con cui le posizioni detenute da tale persona superano i livelli di rendicontabilità e la misura in cui i livelli di rendicontabilità sono superati. Tali informazioni potrebbero comprendere, tra l'altro, le posizioni in prodotti correlati, il motivo economico della posizione aperta e l'attività in un mercato della merce sottostante correlato. Sulla scorta delle informazioni già disponibili o raccolte con la richiesta di informazioni, la sede di negoziazione dovrebbe intraprendere, ove necessario, le opportune azioni.
- (6) È importante che i livelli di rendicontabilità fissati restino adeguati ed efficaci per conseguire la finalità prevista e che l'autorità competente sia informata della metodologia utilizzata per la fissazione e l'aggiornamento di tali livelli di rendicontabilità.
- (7) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.
- (8) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

### Obblighi generali di controllo

Le sedi di negoziazione predispongono meccanismi di controllo continuativo delle posizioni che i detentori di posizioni finali e le imprese madri detengono in ciascun derivato su merci negoziato nella rispettiva sede di negoziazione.

#### Articolo 2

### Livelli di rendicontabilità

1. Nell'ambito dei controlli sulla gestione delle posizioni, le sedi di negoziazione che offrono la negoziazione in derivati su merci fissano i livelli di rendicontabilità nel mese di scadenza secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 3, del regolamento delegato 2022/1301 della Commissione<sup>(4)</sup> e negli altri mesi secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 4, del regolamento delegato 2022/1301 per i derivati su merci resi disponibili per la negoziazione che sono o che possono essere regolati fisicamente.
2. Ai fini del paragrafo 1, per livello di rendicontabilità si intende il livello della posizione netta che un detentore di posizione finale o un'impresa madre detengono in un derivato su merci e che, se superato, può far scattare una richiesta di informazioni integrative da parte della sede di negoziazione conformemente al paragrafo 3.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) 2022/1301 della Commissione, del 31 marzo 2022, che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2020/1226 per quanto riguarda le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio (GU L 197, xx.xx.2022, pag. 10).

3. Quando una posizione netta che un detentore di posizione finale o un'impresa madre detengono in un derivato su merci di cui al paragrafo 1 supera il livello di rendicontabilità fissato per il mese di scadenza o per gli altri mesi conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, la sede di negoziazione, ove lo ritenga opportuno, acquisisce informazioni sulla natura e finalità della posizione detenuta in tale derivato su merci.

Nel valutare l'opportunità di acquisire informazioni, la sede di negoziazione tiene conto della frequenza con cui i livelli di rendicontabilità sono superati dallo stesso detentore della posizione finale o dalla stessa impresa madre, dell'entità del superamento e di altre informazioni pertinenti già disponibili.

#### Articolo 3

##### **Riesame e comunicazione dei livelli di rendicontabilità**

1. Le sedi di negoziazione valutano, con cadenza annuale, l'adeguatezza e l'efficacia dei livelli di rendicontabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.
2. La sede di negoziazione comunica alla propria autorità competente la metodologia utilizzata per fissare i livelli di rendicontabilità di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
3. La sede di negoziazione informa con cadenza annuale la propria autorità competente del numero di casi in cui i livelli di rendicontabilità sono stati superati, delle eventuali richieste di informazioni integrative formulate a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, e delle eventuali azioni intraprese a norma dell'articolo 2, paragrafo 4.

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*

Ursula VON DER LEYEN

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1300 DELLA COMMISSIONE****del 24 marzo 2022****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 58, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> modifica l'articolo 58 della direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda la segnalazione della posizione.
- (2) Conformemente a tali modifiche apportate all'articolo 58 della direttiva 2014/65/UE, la segnalazione della posizione non si applica più ai valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della summenzionata direttiva, che si riferiscono ad una merce o a un sottostante di cui all'allegato I, sezione C.10, della stessa direttiva. Di conseguenza dovrebbero essere soppressi i riferimenti a tali categorie di derivati nelle norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093.
- (4) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.
- (5) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

<sup>(2)</sup> Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 14).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 della Commissione, del 20 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato (GU L 158 del 21.6.2017, pag. 16).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO

La tabella 2 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2

**Tabella dei campi da segnalare per tutte le posizioni per tutte le scadenze di tutti i contratti ai fini dell'articolo 2**

CAMPO	DETTAGLI DA COMUNICARE	FORMATO DELLA COMUNICAZIONE
Data e ora di presentazione della relazione	Campo da compilare con la data e l'ora di presentazione della relazione.	{DATE_TIME_FORMAT}
Numero di riferimento della relazione	Campo da compilare con l'identificativo unico fornito dal notificatore, che identifica in modo univoco la relazione sia per il notificatore che per l'autorità competente che la riceve.	{ALPHANUM-52}
Data del giorno di negoziazione della posizione comunicata	Campo da compilare con la data in cui la posizione comunicata è detenuta al termine del giorno di negoziazione della sede di negoziazione pertinente.	{DATEFORMAT}
Status della relazione	Indica se si tratta di una relazione nuova oppure dell'annullamento o della modifica di una relazione presentata in precedenza.  Se una relazione presentata in precedenza è annullata o modificata, è necessario inviare una relazione contenente tutti i dati della relazione originaria utilizzando il numero di riferimento della relazione originale, e indicare "CANC" nello "status della relazione".  Per le modifiche è necessario inviare una nuova relazione contenente tutti i dati della relazione originaria e tutte le modifiche necessarie utilizzando il numero di riferimento della relazione originale, e indicare "AMND" nello "status della relazione".	"NEWT" = nuova "CANC" = annullamento "AMND" = modifica
Identificativo dell'entità che effettua la comunicazione	L'identificativo dell'impresa di investimento che effettua la comunicazione. Campo da compilare con il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) per le persone giuridiche o con il {NATIONAL_ID} per le persone fisiche che non hanno un codice LEI.	{LEI} o {NATIONAL_ID} — Persone fisiche
Identificativo del possessore della posizione	Campo da compilare con il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) per le persone giuridiche o con il {NATIONAL_ID} per le persone fisiche che non hanno un codice LEI. (Nota: se la posizione è detenuta come posizione propria dell'impresa che effettua la comunicazione, questo campo deve essere identico al campo "Identificativo dell'entità che effettua la comunicazione").	{LEI} o {NATIONAL_ID} — Persone fisiche



Indirizzo di posta elettronica del possessore della posizione	Indirizzo di posta elettronica per le notifiche relative alle posizioni.	{ALPHANUM-256}
Identificativo dell'entità madre capogruppo	Campo da compilare con il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) per le persone giuridiche o con il {NATIONAL_ID} per le persone fisiche che non hanno un codice LEI. Nota: questo campo può essere identico al campo "Identificativo dell'entità che effettua la comunicazione" o al campo "Identificativo del possessore della posizione" se l'entità madre capogruppo detiene le proprie posizioni o redige le proprie relazioni.	{LEI} o {NATIONAL_ID} — Persone fisiche
Indirizzo di posta elettronica dell'entità madre capogruppo	Indirizzo email per la corrispondenza relativa alle posizioni aggregate.	{ALPHANUM-256}
Status dell'impresa madre dell'organismo di investimento collettivo	Campo in cui indicare se il possessore della posizione è un organismo di investimento collettivo che prende decisioni in materia di investimenti in modo indipendente rispetto all'impresa madre, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1301 della Commissione (*).	"TRUE" — il possessore della posizione è un organismo di investimento collettivo che prende decisioni in materia di investimenti in modo indipendente  "FALSE" — il possessore della posizione non è un organismo di investimento collettivo che prende decisioni in materia di investimenti in modo indipendente
Codice di identificazione del contratto negoziato in sedi di negoziazione	Identificativo dello strumento derivato su merci, della quota di emissioni o dello strumento derivato sulla stessa. Cfr. il campo "Identificativo della sede di negoziazione" per il trattamento dei contratti OTC economicamente equivalenti ai contratti negoziati nelle sedi di negoziazione.	{ISIN}
Codice del prodotto della sede	Campo da compilare con un codice identificativo alfanumerico unico e univoco utilizzato dalla sede di negoziazione che raggruppa i contratti con scadenze e prezzi di esercizio diversi relativi allo stesso prodotto.	{ALPHANUM-12}
Identificativo della sede di negoziazione	Campo da compilare con il MIC del segmento conforme all'ISO 10383 per le posizioni comunicate rispetto a contratti negoziati nella sede. Se il MIC del segmento non esiste, utilizzare il MIC operativo.  Utilizzare il codice MIC "XXXX" per le posizioni negoziate fuori della sede in contratti OTC economicamente equivalenti. Utilizzare il codice MIC "XOFF" per i derivati quotati o le quote di emissioni negoziati fuori dai mercati regolamentati.	{MIC}

Tipo di posizione	Campo in cui indicare se la posizione è in contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), in contratti di opzione, in quote di emissioni o in strumenti derivati sulle stesse, o in qualsiasi altro tipo di contratto.	<p>"OPTN" — contratti di opzione, tra cui opzioni negoziabili separatamente sui tipi FUTR o OTHR, esclusi i prodotti per i quali il carattere facoltativo è solo un elemento integrato</p> <p>"FUTR" — future</p> <p>"EMIS" — quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse</p> <p>"OTHR" — ogni altro tipo di contratto</p>
Scadenza della posizione	Indicare se la scadenza del contratto che comprende la posizione oggetto della comunicazione riguarda il primo mese utile di scadenza (spot month) o tutti gli altri mesi. Nota: sono richieste relazioni distinte per i primi mesi utili di scadenza e tutti gli altri mesi.	<p>"SPOT" — primo mese utile di scadenza, comprendente tutte le posizioni di tipo EMIS</p> <p>"OTHR" — tutti gli altri mesi</p>
Quantitativo della posizione	<p>Campo da compilare con il quantitativo netto della posizione detenuto nello strumento derivato su merci, in quote di emissioni o relativi derivati espressi in lotti, se i limiti di posizione sono espressi in lotti, o in unità del sottostante.</p> <p>Compilare il campo con un numero positivo per le posizioni lunghe e un numero negativo per le posizioni corte.</p>	{DECIMAL-15/2}
Notazione del quantitativo della posizione	Campo da compilare con le unità utilizzate per comunicare il quantitativo della posizione.	<p>"LOTS" — se il quantitativo della posizione è espresso in lotti</p> <p>{ALPHANUM-25} — la descrizione delle unità utilizzate se il quantitativo della posizione è espresso in unità del sottostante</p> <p>"UNIT" — se il quantitativo della posizione è espresso in unità</p>
Quantitativo della posizione equivalente delta	<p>Se il tipo di posizione è "OPTN" o un'opzione su "EMIS", questo campo specifica il quantitativo equivalente delta della posizione indicata nel campo "quantitativo della posizione".</p> <p>Compilare il campo con un numero positivo per long call e short put e un numero negativo per long put e short call.</p>	{DECIMAL-15/2}

---

Indicatore di posizione che riduce il rischio in relazione ad attività commerciali	Campo in cui indicare se la posizione riduce il rischio, conformemente all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/1301.	"TRUE" — la posizione riduce il rischio "FALSE" — la posizione non riduce il rischio
--	--	---

---

(\*) Regolamento delegato (UE) 2022/1301 della Commissione, del 31 marzo 2022, che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2020/1226 per quanto riguarda le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio (GU L 197, del xx.xx2022, pag. 10).»

---

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1301 DELLA COMMISSIONE****del 31 marzo 2022****che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2020/1226 per quanto riguarda le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 6, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2020/1226 della Commissione <sup>(2)</sup> specifica le informazioni che i partecipanti alla cartolarizzazione sono tenuti a fornire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) conformemente ai requisiti di notifica semplici, trasparenti e standardizzati (STS) per le cartolarizzazioni tradizionali «di vendita effettiva» di cui agli articoli da 19 a 22 e agli articoli da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402.
- (2) Il regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> ha modificato il regolamento (UE) 2017/2402 estendendo il quadro sulle cartolarizzazioni STS alle cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio. Di conseguenza è necessario specificare le informazioni che i cedenti devono comunicare all'ESMA per soddisfare i requisiti di notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio.
- (3) Per fornire agli investitori, ai potenziali investitori e alle autorità competenti una panoramica comparativa di tutti i tipi di cartolarizzazioni STS, è opportuno garantire la coerenza tra tutte le notifiche STS. Pertanto le informazioni che i cedenti devono fornire in merito alla conformità ai requisiti STS di cui agli articoli da 26 *ter* a 26 *sexies* del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbero essere in linea con le norme e il grado di dettaglio previsti dagli allegati I, II e III del regolamento delegato (UE) 2020/1226. In particolare, una semplice conferma della conformità è sufficiente per alcuni criteri, mentre altri richiedono informazioni supplementari. È pertanto necessario distinguere tra i criteri STS per i quali è sufficiente una semplice conferma e quelli per i quali è necessaria una spiegazione concisa o una spiegazione dettagliata.
- (4) Le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio per le quali non deve essere redatto il prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> consentono alle parti di effettuare operazioni di cartolarizzazione senza divulgare informazioni commerciali sensibili. Pertanto per le notifiche STS di tali cartolarizzazioni è opportuno limitare le informazioni da pubblicare alle informazioni commerciali non sensibili.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/1226 della Commissione, del 12 novembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio e che stabilisce norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS (GU L 289 del 3.9.2020, pag. 285).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 116 del 6.4.2021, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

- (5) Per facilitare l'accesso alle informazioni pertinenti per i requisiti STS, i cedenti dovrebbero poter inserire un riferimento a qualsiasi prospetto pertinente redatto per la cartolarizzazione sintetica nel bilancio a norma del regolamento (UE) 2017/1129 o ad altra pertinente documentazione di base di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402. Inoltre i cedenti dovrebbero poter inserire un riferimento a qualsiasi altro documento relativo agli investitori e ai cedenti, all'accordo sulla protezione del credito, all'agente terzo verificatore e, se disponibile, alla documentazione riguardante l'operazione a sostegno delle «credit linked note».
- (6) Al fine di migliorare la trasparenza e la coerenza delle informazioni tra campi correlati e di chiarire le caratteristiche specifiche di talune cartolarizzazioni, comprese le cartolarizzazioni in master trust, è necessario chiarire le informazioni da segnalare nelle colonne «Nome del campo» e «Contenuto da segnalare» per alcuni campi degli allegati I, II e III del regolamento delegato (UE) 2020/1226.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/1226.
- (8) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (9) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

#### **Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/1226**

Il regolamento delegato (UE) 2020/1226 è così modificato:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) al paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d):

«d) quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione sintetica nel bilancio, le informazioni specificate nell'allegato IV.»;

b) al paragrafo 2, è inserita la seguente lettera d):

«d) quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione sintetica nel bilancio, le informazioni specificate nei campi STSSY2, STSSY10, STSSY12 e STSSY13 dell'allegato IV.»;

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Quando i seguenti documenti contengono informazioni pertinenti ai fini della notifica STS, nella colonna "Informazioni supplementari" dell'allegato I, II, III o IV può essere inserito un riferimento alle parti pertinenti di detti documenti e, se dette informazioni sono fornite, la documentazione è identificata con precisione:»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) qualsiasi altro documento contenente informazioni pertinenti per la notifica STS, compresi, per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio, i documenti relativi ai cedenti, agli investitori, all'accordo sulla protezione del credito, all'agente terzo verificatore di cui all'articolo 26 *sexies*, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402 e, se disponibile, alla documentazione a sostegno delle "credit linked note" di cui all'articolo 26 *sexies*, paragrafo 10, quinto comma, del regolamento (UE) 2017/2402.»;

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

- 3) gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 4) è aggiunto l'allegato IV, quale riportato nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO I

Gli allegati I, II e III del regolamento delegato (UE) 2020/1226 sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) nella tabella «Informazioni generali», le righe corrispondenti ai codici dei campi STSS4 e STSS17 sono sostituite dalle seguenti:

«STSS4	N/A	Identificativo unico	L'identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione (*).  Se più di una notifica STS è trasmessa mediante tale identificativo unico della cartolarizzazione, è necessaria una dichiarazione che ne spieghi le motivazioni.	N/A
STSS17	Articolo 27, paragrafo 3	Il cedente (o prestatore originario) è un ente creditizio	“Sì” o “No” per indicare se il cedente o il prestatore originario sono un ente creditizio o un'impresa di investimento stabiliti nell'Unione.	N/A

(\* Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dettagli di una cartolarizzazione che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE (GU L 289 del 3.9.2020, pag. 1).»;

b) nella tabella «Informazioni specifiche», le righe corrispondenti ai codici dei campi STSS21 e STSS22 sono sostituite dalle seguenti:

«STSS21	Articolo 20, paragrafo 2	Soggetto a disposizione rigida in tema di revocatoria		√		Una spiegazione concisa che illustri se la cartolarizzazione contiene una delle disposizioni rigide in tema di revocatoria di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) 2017/2402.	Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSS22	Articolo 20, paragrafo 3	Esenzione per le disposizioni in tema di revocatoria nei diritti fallimentari nazionali	√			Una conferma dell'eventuale applicazione delle disposizioni in tema di revocatoria di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402.	Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980»

2) l'allegato II è così modificato:

a) nella tabella «Informazioni generali», le righe corrispondenti ai codici dei campi STSAT4 e STSAT17 sono sostituite dalle seguenti:

«STSAT4	N/A	Identificativo unico	L'identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224.  Se più di una notifica STS è trasmessa mediante tale identificativo unico della cartolarizzazione, è necessaria una dichiarazione che ne spieghi le motivazioni.	N/A
---------	-----	----------------------	--	-----

STSAT17	Articolo 27, paragrafo 3	Il cedente (o prestatore originario) è un ente creditizio	“Sì” o “No” per indicare se il cedente o il prestatore originario sono un ente creditizio o un'impresa di investimento stabiliti nell'Unione.	N/A;
---------	--------------------------	---	---	------

- b) nella tabella «Informazioni specifiche», le righe corrispondenti ai codici dei campi STSAT21 e STSAT22 sono sostituite dalle seguenti:

«STSAT21	Articolo 24, paragrafo 2	Soggetto a disposizione rigida in tema di revocatoria		√		Una spiegazione concisa che illustri se la cartolarizzazione contiene una delle disposizioni rigide in tema di revocatoria di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) 2017/2402.	Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSAT22	Articolo 24, paragrafo 3	Esenzione per le disposizioni in tema di revocatoria nei diritti fallimentari nazionali	√			Una conferma dell'eventuale applicazione delle disposizioni in tema di revocatoria di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402.	Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980;

- 3) nell'allegato III, nella tabella «Informazioni generali», la riga corrispondente al codice del campo STSAP4 è sostituita dalla seguente:

«STSAP4	N/A	Identificativo unico	L'identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224.  Se più di una notifica STS è trasmessa mediante tale identificativo unico della cartolarizzazione, è necessaria una dichiarazione che ne spieghi le motivazioni.	N/A»
---------	-----	----------------------	--	------



## ALLEGATO II

## «ALLEGATO IV

Informazioni da trasmettere all'ESMA a norma degli articoli 26 *ter* e 26 *sexies* del regolamento (UE) 2017/2402 in merito alle cartolarizzazioni nel bilancio

**Informazioni generali**

Codice del campo	Articolo del regolamento (UE) 2017/2402	Nome del campo	Contenuto da segnalare	Informazioni supplementari
STSSY1	Articolo 27, paragrafo 1, terzo comma	Primo referente	Codice identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI) del soggetto designato quale primo referente e nome dell'autorità competente pertinente.	Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY2	N/A	Data di notifica	La data della notifica all'ESMA.	N/A
STSSY3	N/A	Codice di identificazione dello strumento	Se disponibile, il codice o i codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN). Se l'ISIN non è disponibile, qualsiasi altro codice unico di identificazione dei titoli (comprese le "credit linked note"), se disponibile.	Se disponibile in base all'allegato 19, punto 3.1, del regolamento delegato (UE) 2019/980.
STSSY4	N/A	Codice identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI)	Il LEI del/dei cedente/i e del/dei promotore/i e, se disponibile, del/dei prestatore/i originario/i e della/delle SSPE.	Allegato 9, punto 4.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY5	Articolo 31, paragrafo 3	Venditore di protezione	Il LEI, il nome, il paese di stabilimento del venditore o dei venditori di protezione iniziale e il nome dell'autorità competente.	N/A
STSSY6	N/A	Identificativo della notifica	Per la trasmissione degli aggiornamenti, il numero di riferimento unico assegnato dall'ESMA alla notifica STS precedentemente trasmessa.	N/A
STSSY7	N/A	Identificativo unico	L'identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224	N/A
STSSY8	N/A	Repertorio di dati sulle cartolarizzazioni	Se disponibile, il nome del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato.	N/A
STSSY9	Articolo 18, secondo comma, e articolo 27, paragrafo 3	Paese di stabilimento	Il paese di stabilimento del/dei cedente/i, del/dei promotore/i, del/dei prestatore/i originario/i e della/delle SSPE.	N/A

STSSY10	N/A	Classificazione delle cartolarizzazioni sintetiche	La tipologia di cartolarizzazione sintetica: — cartolarizzazione sintetica con protezione del credito di tipo reale; — cartolarizzazione sintetica con protezione del credito di tipo personale.	N/A
STSSY11	N/A	Cartolarizzazione sintetica con protezione del credito di tipo personale	Nome del venditore di protezione (amministrazione pubblica o ente sovranazionale con un fattore di ponderazione del rischio pari a 0 %)	N/A
STSSY12	N/A	Accordo sulla protezione del credito utilizzato	Il tipo di accordo sulla protezione del credito utilizzato: — Derivati su crediti; — Garanzie finanziarie	N/A
STSSY13	N/A	Classificazione delle esposizioni sottostanti	Il tipo di esposizioni sottostanti, tra cui: 1) Esposizioni per i finanziamenti al commercio 2) Prestiti a piccole e medie imprese (PMI) 3) Prestiti al consumo 4) Prestiti alle grandi imprese 5) Combinazione di prestiti alle PMI e alle grandi imprese 6) Esposizioni relative a immobili non residenziali 7) Altri.	N/A
STSSY14	N/A	Data di emissione	La data di conclusione dell'operazione e, se diversa, la data di entrata in vigore dell'accordo di protezione.	N/A
STSSY15	Articolo 27, paragrafo 2, secondo comma	Verificatore terzo autorizzato — Dichiarazione	Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, una dichiarazione indicante che la conformità ai criteri STS è stata confermata dal terzo autorizzato.	N/A
STSSY16	Articolo 27, paragrafo 2, secondo comma	Verificatore terzo autorizzato — Paese di stabilimento	Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, il nome e il paese di stabilimento del terzo autorizzato.	N/A
STSSY17	Articolo 27, paragrafo 2, secondo comma	Verificatore terzo autorizzato — Autorità competente	Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, il nome dell'autorità competente che lo ha autorizzato.	N/A

STSSY18	Articolo 27, paragrafo 5	Status STS	Se possibile, una notifica motivata da parte del cedente che la cartolarizzazione sintetica ha cessato di essere considerata STS.	N/A
---------	--------------------------	------------	---	-----

### Informazioni specifiche

Codice del campo	Articolo del regolamento (UE) 2017/2402	Nome del campo	Conferma	Spiegazione concisa	Spiegazione dettagliata	Contenuto da segnalare	Informazioni supplementari
STSSY19	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 1, primo comma	Il cedente è un soggetto sottoposto a vigilanza nell'Unione	√			Una conferma del fatto che il cedente è un'entità autorizzata o titolare di licenza nell'Unione.	N/A
STSSY20	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 1, secondo comma	Cedente che applica politiche alle esposizioni di terzi acquistate		√		Una spiegazione concisa indicante che le politiche in materia di credito, recupero, rinegoziazione del debito e gestione applicate dal cedente alle esposizioni di un terzo che il cedente ha acquistato per proprio conto e successivamente cartolarizzato non devono essere meno rigorose di quelle applicate dal cedente a esposizioni comparabili che non sono state acquistate.	N/A
STSSY21	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 2	Creazione delle esposizioni sottostanti		√		Una spiegazione concisa indicante che le esposizioni sottostanti sono create nel quadro dell'attività principale del cedente.	N/A
STSSY22	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 3, primo comma	Attività detenute nel bilancio del cedente alla conclusione dell'operazione	√			Una conferma del fatto che, alla data di conclusione di un'operazione, le esposizioni sottostanti sono detenute nel bilancio del cedente o di un'entità appartenente allo stesso gruppo del cedente.	N/A
STSSY23	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 3, secondo comma	Gruppo/categoria	√			Ai fini di cui al campo STSSY22, una conferma che indichi quale dei due gruppi seguenti è pertinente:	N/A

						<p>a) un gruppo di entità giuridiche soggetto al consolidamento prudenziale a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;</p> <p>b) un gruppo quale definito all'articolo 212, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE <sup>(1)</sup></p>	
STSSY24	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 4	Nessuna ulteriore copertura dell'esposizione del cedente	√			Una conferma del fatto che il cedente non copre la propria esposizione al rischio di credito delle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione al di là della protezione ottenuta grazie all'accordo sulla protezione del credito.	N/A
STSSY25	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 5	Accordo sulla protezione del credito conforme all'articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013	√			Una conferma del fatto che l'accordo sulla protezione del credito è conforme alle norme di attenuazione del rischio di credito di cui all'articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013.	N/A
STSSY26	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 5	Accordo sulla protezione del credito conforme ad altre norme di attenuazione del rischio di credito		√		Una spiegazione concisa indicante che, se l'articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013 non è applicabile, viene assicurata conformità a requisiti non meno rigorosi di quelli previsti da detto articolo.	N/A
STSSY27	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 6, lettera a)	Dichiarazioni e garanzie — Titolo giuridico sulle esposizioni sottostanti		√		Una spiegazione concisa delle dichiarazioni e delle garanzie del cedente indicante che il cedente o un'entità del gruppo al quale il cedente appartiene ha pieno titolo giuridico sulle esposizioni sottostanti e sui relativi diritti accessori.	N/A

<sup>(1)</sup> Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

STSSY28	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 6, lettera b)	Dichiarazioni e garanzie — Il cedente mantiene il rischio di credito sulle attività sottostanti		√		Una spiegazione concisa delle dichiarazioni e delle garanzie del cedente indicante che, quando il cedente è un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, oppure un'impresa di assicurazione quale definita all'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE, il cedente o l'entità che rientra nell'ambito della vigilanza su base consolidata mantiene nel proprio bilancio il rischio di credito sulle esposizioni sottostanti.	N/A
STSSY29	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 6, lettera c)	Dichiarazioni e garanzie — Conformità dell'esposizione ai criteri di ammissibilità		√		Una spiegazione concisa delle dichiarazioni e delle garanzie del cedente indicante che ciascuna esposizione sottostante soddisfa, alla data in cui è inclusa nel portafoglio cartolarizzato, i criteri di ammissibilità e tutte le condizioni, diverse dal verificarsi di uno degli eventi creditizi di cui all'articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, per il pagamento della protezione del credito in conformità dell'accordo sulla protezione del credito contenuto nella documentazione riguardante la cartolarizzazione.	Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY30	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 6, lettera d)	Dichiarazioni e garanzie — Obbligo legale ed esecutivo nei confronti del debitore		√		Una spiegazione concisa delle dichiarazioni e delle garanzie del cedente indicante che, per quanto a conoscenza del cedente, il contratto per ciascuna esposizione sottostante contiene l'obbligo legale, valido, vincolante ed esecutivo nei confronti del debitore di pagare le somme indicate in tale contratto.	Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY31	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 6, lettera e)	Dichiarazioni e garanzie — Criteri di sottoscrizione		√		Una spiegazione concisa delle dichiarazioni e delle garanzie del cedente indicante che le esposizioni sottostanti rispettano criteri di sottoscrizione non meno rigorosi dei criteri di sottoscrizione standard che il cedente applica a esposizioni simili non cartolarizzate.	Allegato 19, punto-2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY32	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 6, lettera f)	Dichiarazioni e garanzie — Nessun debitore in situazione di violazione sostanziale o di default		√		Una spiegazione concisa delle dichiarazioni e delle garanzie del cedente indicante che, per quanto a conoscenza del cedente, nessuno dei debitori è in situazione di violazione sostanziale o di default rispetto a una delle obbligazioni cui è tenuto in relazione ad un'esposizione sottostante alla data in cui detta esposizione sottostante è inclusa nel portafoglio cartolarizzato.	Allegato 19, punto-2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY33	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 6, lettera g)	Dichiarazioni e garanzie — Nessuna informazione falsa nella documentazione riguardante l'operazione		√		Una spiegazione concisa delle dichiarazioni e delle garanzie del cedente indicante che, per quanto a conoscenza del cedente, la documentazione riguardante l'operazione non contiene informazioni false sui dettagli delle esposizioni sottostanti.	Allegato 19, punto-2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY34	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 6, lettera h)	Dichiarazioni e garanzie — Esecutività o recuperabilità delle esposizioni sottostanti		√		Una spiegazione concisa delle dichiarazioni e delle garanzie del cedente indicante che, alla conclusione dell'operazione o quando un'esposizione sottostante è inclusa nel portafoglio cartolarizzato, il contratto tra il debitore e il prestatore originario in relazione all'esposizione sottostante non è stato modificato in modo da compromettere l'esecutività o la recuperabilità dell'esposizione stessa.	Allegato 19, punto-2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY35	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 7, primo comma	Criteri di ammissibilità che non consentono la gestione attiva del portafoglio delle esposizioni sottostanti su base discrezionale		√		Una spiegazione concisa indicante che le esposizioni sottostanti soddisfano criteri di ammissibilità prestabiliti, chiari e documentati che non consentono la gestione attiva del portafoglio di tali esposizioni su base discrezionale.	Alle- gato 19, sezione 2, del regola- mento delegato (UE) 2019/980
STSSY36	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 7, secondo comma	Deroga al divieto di gestione attiva del portafoglio		√		Ai fini di cui al campo STSSY35, una spiegazione concisa indicante che la sostituzione delle esposizioni che violano le dichiarazioni o garanzie o, quando la cartolarizzazione include un periodo di ricostituzione, l'aggiunta di esposizioni che soddisfano le condizioni di ricostituzione stabilite non sono considerate gestione attiva del portafoglio.	Alle- gato 19, sezione 2, del regola- mento delegato (UE) 2019/980
STSSY37	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 7, terzo comma	Esposizione aggiunta dopo la data di conclusione dell'operazione che soddisfa i criteri di ammissibilità		√		Una spiegazione concisa indicante che le esposizioni aggiunte dopo la data di conclusione dell'operazione soddisfano criteri di ammissibilità non meno rigorosi di quelli applicati nella selezione iniziale delle esposizioni sottostanti.	Alle- gato 19, sezione 2, del regola- mento delegato (UE) 2019/980
STSSY 38	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 7, quarto comma, lettera a)	Esposizione pienamente rimborsata		√		Se l'esposizione sottostante deve essere eliminata dall'operazione, una spiegazione concisa del fatto che è stata pienamente rimborsata o è giunta a scadenza.	Alle- gato 19, sezione 2, del regola- mento delegato (UE) 2019/980
STSSY 39	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 7, quarto comma, lettera b)	Esposizioni sottostanti cedute		√		Se l'esposizione sottostante deve essere eliminata dall'operazione, una spiegazione concisa del fatto che è stata ceduta nel corso del normale svolgimento delle attività del cedente, purché la cessione non costituisca un supporto implicito ai sensi dell'articolo 250 del regolamento (UE) n. 575/2013.	Alle- gato 19, sezione 2, del regola- mento delegato (UE) 2019/980

STSSY 40	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 7, quarto comma, lettera c)	Modifica non determinata dal credito		√		Se l'esposizione sottostante deve essere eliminata dall'operazione, una spiegazione concisa del fatto che è soggetta a una modifica non determinata dal credito, quale il rifinanziamento o la ristrutturazione del debito, verificatasi nel corso della normale gestione dell'esposizione sottostante stessa.	Alle- gato 19, sezione 2, del regola- mento delegato (UE) 2019/980
STSSY 41	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 7, quarto comma, lettera d)	Criteri di ammissibilità non soddisfatti		√		Se l'esposizione sottostante deve essere eliminata dall'operazione, una spiegazione concisa del fatto che non soddisfaceva i criteri di ammissibilità al momento in cui è stata inclusa nell'operazione.	Alle- gato 19, sezione 2, del regola- mento delegato (UE) 2019/980
STSSY 42	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 8, primo comma	Omogeneità delle attività			√	Una spiegazione dettagliata del modo in cui la cartolarizzazione è coperta da un portafoglio di esposizioni sottostanti omogenee per tipologia di attività. A tal fine, si fa riferimento al regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione <sup>(2)</sup> .	Alle- gato 19, punto- 2.2.7, del regola- mento delegato (UE) 2019/980
STSSY 43	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 8, primo comma	Una sola tipologia di attività			√	Una spiegazione dettagliata del modo in cui il portafoglio di esposizioni sottostanti comprende una sola tipologia di attività.	Alle- gato 19, punto- 2.2.7, del regola- mento delegato (UE) 2019/980
STSSY 44	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 8, secondo comma	Obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili		√		Una spiegazione concisa indicante che le esposizioni sottostanti di cui al campo STSSY42 comportano obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili con pieno diritto di rivalsa nei confronti dei debitori e, se del caso, dei garanti.	Alle- gato 19, punto- 2.2.7, del regola- mento delegato (UE) 2019/980

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione, del 28 maggio 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'omogeneità delle esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione (GU L 285 del 6.11.2019, pag. 1).



STSSY 45	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 8, terzo comma	Pagamento periodico prestabilito			√	Una spiegazione dettagliata di come le esposizioni sottostanti di cui al campo STSSY42 presentano flussi di pagamento periodici prestabiliti, le cui rate possono differire per i loro importi, per il pagamento di locazioni, capitale o interessi o per qualsiasi altro diritto di percepire un reddito dalle attività a supporto di tali pagamenti.	Allegato 19, punto- 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY 46	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 8, terzo comma	Proventi dalla vendita di attività			√	Una spiegazione dettagliata che illustri se e in che modo le esposizioni sottostanti di cui al campo STSSY42 possono anche generare proventi dalla vendita di attività finanziate o date in locazione.	Allegato 19, punto- 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY 47	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 8, quarto comma	Nessun valore mobiliare			√	Una spiegazione dettagliata che illustri come le esposizioni sottostanti non comprendono valori mobiliari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(*)</sup> , fatta eccezione per le obbligazioni societarie non quotate in una sede di negoziazione.	Allegato 19, punto- 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY 48	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 9	Nessuna ricartolarizza- zione	√			Una conferma del fatto che le esposizioni sottostanti non comprendono alcuna posizione verso la cartolarizzazione.	Allegato 19, punto 2.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY 49	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 10, primo comma	Parametri di sottoscrizione divulgati ai potenziali investitori	√			Una conferma del fatto che i parametri di sottoscrizione in conformità dei quali sono create le esposizioni sottostanti e qualsiasi modifica sostanziale rispetto a precedenti parametri di sottoscrizione sono divulgati ai potenziali investitori integralmente e senza indebito ritardo.	Allegato 19, punto- 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980

(\*) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349).

STSSY 50	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 10, primo comma	Pieno diritto di rivalsa nei confronti di debitori	√			Una conferma del fatto che le esposizioni sottostanti sono sottoscritte con pieno diritto di rivalsa nei confronti di debitori diversi dalla SSPE.	Alle- gato 19, punto- 2.2.7, del regola- mento delegato (UE) 2019/980
STSSY 51	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 10, primo comma	Parametri di sottoscri- zione — Nessun terzo	√			Una conferma del fatto che nessun terzo partecipa alle decisioni in materia di credito o di sottoscrizione riguardanti le esposizioni sottostanti.	Alle- gato 19, punto- 2.2.7, del regola- mento delegato (UE) 2019/980
STSSY 52	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 10, secondo comma	Parametri di sottoscri- zione — Prestiti su immobili residenziali	√			Una conferma del fatto che, nel caso di cartolarizzazioni le cui esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali, il portafoglio di prestiti non comprende prestiti commercializzati e sottoscritti con la premessa che al richiedente del prestito o, se applicabile, agli intermediari è stato fatto presente che le informazioni fornite potrebbero non essere verificate dal prestatore.	Alle- gato 19, punto- 2.2.7, del regola- mento delegato (UE) 2019/980
STSSY 53	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 10, terzo comma	Parametri di sottoscri- zione — Valutazione del mutuatario	√			Una conferma del fatto che la valutazione del merito di credito del mutuatario risponde ai requisiti fissati all'articolo 8 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> o all'articolo 18, paragrafi da 1 a 4, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> , ovvero, se del caso, a requisiti equivalenti di paesi terzi.	Alle- gato 19, punto- 2.2.7, del regola- mento delegato (UE) 2019/980
STSSY 54	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 10, quarto comma	Esperienza del cedente o del prestatore originario	√			Una conferma del fatto che il cedente o il prestatore originario ha esperienza nella creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.	Alle- gato 19, punto- 2.2.7, del regola- mento delegato (UE) 2019/980

<sup>(4)</sup> Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

<sup>(5)</sup> Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

STSSY 55	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 11, lettera a)	Nessuna esposizione in stato di default		√	<p>Una spiegazione concisa indicante che, al momento della selezione, le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni in stato di default ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o prestatore originario, è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di una procedura di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data di selezione delle esposizioni sottostanti, salvo che</p> <p>i) l'esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di selezione delle esposizioni sottostanti; o</p> <p>ii) nelle informazioni fornite dal cedente in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e lettera e), punto i), del regolamento (UE) 2017/2402, si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione. Nel caso in cui si applichi una di queste due eccezioni, è necessario fornire una spiegazione concisa.</p>	Allegato 19, punto- 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980
----------	---	---	--	---	---	---

STSSY 56	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 11, lettera b)	Assenza di referenze creditizie negative		√		Una spiegazione concisa indicante che, al momento della selezione, le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni in stato di default ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o prestatore originario, al momento della creazione dell'esposizione sottostante, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario;	N/A
STSSY 57	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 11, lettera c)	Il rischio di inadempimento dei pagamenti non è più elevato di quello relativo a esposizioni non cartolarizzate		√		Una spiegazione concisa indicante che al momento della selezione, le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni in stato di default ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o prestatore originario, ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l'esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente.	N/A
STSSY 58	Articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 12	Almeno un pagamento effettuato al momento dell'inclusione delle attività sottostanti	√			Una conferma del fatto che, al momento dell'inclusione delle esposizioni sottostanti, i debitori hanno effettuato almeno un pagamento, tranne nel caso in cui: a) la cartolarizzazione è una cartolarizzazione rotativa, garantita da esposizioni pagabili in un'unica rata o con scadenza inferiore a un anno, compresi, senza alcuna limitazione, i pagamenti mensili previsti per i crediti rotativi; o	Allegato 19, punti 3.3 e 3.4.6, del regolamento delegato (UE) 2019/980

						b) l'esposizione rappresenta il rifinanziamento di un'esposizione già inclusa nell'operazione. Nel caso in cui si applichi una di queste due eccezioni, è necessario fornire una spiegazione concisa.	
STSSY 59	Articolo 26 <i>quater</i> , paragrafo 1	Conformità agli obblighi di mantenimento del rischio			√	Una spiegazione dettagliata che illustri il modo in cui il cedente o il prestatore originario adempie l'obbligo di mantenimento del rischio a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402.	Allegato 9, punto 3.1, e allegato 19, punto 3.4.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY 60	Articolo 26 <i>quater</i> , paragrafo 2, primo comma	Attenuazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di cambio	√			Una conferma del fatto che: a) la documentazione riguardante l'operazione descrive il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio derivanti da una cartolarizzazione e i possibili relativi effetti sui pagamenti a favore del cedente e degli investitori; b) tali rischi sono adeguatamente attenuati e sono rese pubbliche agli investitori tutte le misure adottate a tal fine.	Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY61	Articolo 26 <i>quater</i> , paragrafo 2, primo comma	Garanzie reali di protezione del credito denominate nella stessa valuta del pagamento per la protezione del credito	√			Una conferma del fatto che le garanzie a copertura delle obbligazioni dell'investitore nel quadro dell'accordo sulla protezione del credito sono denominate nella stessa valuta in cui è denominato il pagamento per la protezione del credito.	Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 62	Articolo 26 <i>quater</i> , paragrafo 2, secondo comma	Passività della SSPE pari o inferiori al reddito della SSPE		√		Una spiegazione concisa indicante che, in caso di cartolarizzazione che utilizza una SSPE, l'importo delle passività della SSPE in relazione ai pagamenti degli interessi a favore degli investitori è, a ogni scadenza del pagamento, pari o inferiore all'importo che la SSPE ricava dal cedente e da eventuali contratti di garanzia reale.	Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY 63	Articolo 26 <i>quater</i> , paragrafo 2, terzo comma	Nessun derivato utilizzato tranne che per fini di copertura del rischio di tasso di interesse o del rischio di cambio	√			Una conferma del fatto che il portafoglio delle esposizioni sottostanti non comprende derivati tranne che per fini di copertura del rischio di tasso di interesse o del rischio di valuta delle esposizioni sottostanti.	Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY 64	Articolo 26 <i>quater</i> , paragrafo 2, terzo comma	Utilizzo di derivati in base a regole comuni		√		Una spiegazione concisa indicante che, nel caso dell'eccezione di cui al campo STSSY63, tutti i derivati utilizzati sono sottoscritti e documentati secondo le regole comuni della finanza internazionale.	Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY 65	Articolo 26 <i>quater</i> , paragrafo 3, primo e secondo comma	Pagamenti di interessi legati a un tasso di riferimento basati su tassi di interesse di uso generale senza formule o derivati complessi		√		Una spiegazione concisa che illustri su quale dei seguenti elementi si basa il pagamento di tasso di interesse legato a un tasso di riferimento, in caso di qualsiasi pagamento di tasso di interesse in relazione all'operazione: a) tassi di interesse di mercato di uso generale, o tassi settoriali di uso generale che riflettono i costi di finanziamento, e che non fanno riferimento a formule o derivati complessi; o b) il reddito generato dalla garanzia reale a copertura delle obbligazioni dell'investitore a norma dell'accordo sulla protezione.	Allegato 19, punti 2.2.2 e 2.2.13, del regolamento delegato (UE) 2019/980

						Una spiegazione concisa indicante che il pagamento di interessi legati a un tasso di riferimento dovuti a titolo delle esposizioni sottostanti si basa su tassi di interesse di mercato di uso generale o su tassi settoriali di uso generale che riflettono il costo di finanziamento e non fanno riferimento a formule o derivati complessi.	
STSSY 66	Articolo 26 <i>quater</i> , paragrafo 4, primo comma	Evento determinante l'esecuzione fatta salva l'azione esecutiva degli investitori		√		Una spiegazione concisa indicante che l'investitore è autorizzato ad intraprendere azioni esecutive a seguito del verificarsi di un evento di esecuzione nei confronti del cedente.	Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY 67	Articolo 26 <i>quater</i> , paragrafo 4, secondo comma	Esecuzione dell'accordo sulla protezione del credito — Nessun importo di contante è bloccato presso la SSPE		√		Una spiegazione concisa indicante che, nel caso di cartolarizzazione che utilizza una SSPE, quando viene emesso un avviso di esecuzione o di risoluzione dell'accordo sulla protezione del credito, presso la SSPE è mantenuto solo l'importo di contante necessario per garantire il funzionamento operativo della SSPE, il versamento dei pagamenti per la protezione delle esposizioni sottostanti in stato di default ancora in fase di rinegoziazione al momento della risoluzione, o il rimborso ordinato degli investitori secondo i termini contrattuali della cartolarizzazione.	Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY 68	Articolo 26 <i>quater</i> , paragrafo 5, primo comma	Perdite ripartite secondo il rango		√		Una spiegazione concisa indicante che le perdite sono ripartite tra i detentori di una posizione verso la cartolarizzazione secondo il rango del segmento, iniziando dal segmento con il rango più junior.	Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY 69	Articolo 26 <i>quater</i> , paragrafo 5, secondo comma	Ammortamento sequenziale		√		Una spiegazione concisa indicante che, per determinare l'importo in essere dei segmenti a ogni data di pagamento, è applicato l'ammortamento sequenziale a tutti i segmenti a partire dal segmento con il rango più senior.	Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 70	Articolo 26 <i>quater</i> , paragrafo 5, terzo comma	Priorità di pagamento non sequenziale		√		In deroga al campo STSSY 69, una spiegazione concisa indicante che, per le operazioni caratterizzate da una priorità di pagamento non sequenziale, sono previsti fattori di attivazione basati sulla performance delle esposizioni sottostanti che comportano il ripristino della priorità di pagamento secondo pagamenti sequenziali in funzione del rango.	Allegato 19, punto-3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY 71	Articolo 26 <i>quater</i> , paragrafo 5, terzo comma, lettera a)	Fattori di attivazione basati sulla performance			√	Una spiegazione dettagliata del fattore di attivazione obbligatorio basato sulla performance di cui al campo STSSY70, che è l'aumento dell'importo accumulato delle esposizioni deteriorate o l'aumento delle perdite accumulate superiore a una data percentuale dell'importo in essere del portafoglio sottostante.	Allegato 19, punto-3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY 72	Articolo 26 <i>quater</i> , paragrafo 5, terzo comma, lettera b)	Fattori di attivazione basati sulla performance			√	Una spiegazione dettagliata del fattore di attivazione retrospettivo addizionale basato sulla performance di cui al campo STSSY70.	Allegato 19, punto-3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY 73	Articolo 26 <i>quater</i> , paragrafo 5, terzo comma, lettera c)	Fattori di attivazione basati sulla performance			√	Una spiegazione dettagliata del fattore di attivazione prospettico basato sulla performance di cui al campo STSSY70.	Allegato 19, punto-3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY 74	Articolo 26 <i>quater</i> , paragrafo 5, settimo comma	Importo della garanzia reale pari all'importo dell'ammortamento dei segmenti		√		Una spiegazione concisa indicante che, man mano che procede l'ammortamento dei segmenti, agli investitori è rimborsato l'importo della garanzia reale pari all'importo dell'ammortamento dei segmenti, a condizione che gli investitori abbiano garantito i segmenti.	Allegato 19, punto-3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980



STSSY 75	Articolo 26 <i>quater</i> , paragrafo 5, ottavo comma	Evento creditizio verificatosi e importo della protezione del credito disponibile a qualsiasi scadenza di pagamento		√		Una spiegazione concisa indicante che, qualora si verifichi uno degli eventi creditizi di cui ai campi STSSY100 o STSSY101 in relazione alle esposizioni sottostanti e la rinegoziazione del debito per tali esposizioni non sia stata completata, l'importo per la protezione del credito che rimane a qualsiasi scadenza di pagamento è almeno equivalente all'importo nominale in essere delle esposizioni sottostanti meno l'importo dei pagamenti intermedi effettuati in relazione a dette esposizioni sottostanti.	Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY 76	Articolo 26 <i>quater</i> , paragrafo 6, lettera a)	Clausole di rimborso anticipato o relativi fattori di attivazione — Qualità creditizia		√		In caso di cartolarizzazione rotativa, una spiegazione concisa indicante che la documentazione riguardante l'operazione comprende adeguate clausole di rimborso anticipato o fattori di attivazione della conclusione del periodo rotativo, nel caso del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti fino a una soglia prestabilita o al di sotto di essa.	Allegato 19, punti 2.3 e 2.4, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY 77	Articolo 26 <i>quater</i> , paragrafo 6, lettera b)	Clausole di rimborso anticipato o relativi fattori di attivazione — Perdite		√		In caso di cartolarizzazione rotativa, una spiegazione concisa indicante che la documentazione riguardante l'operazione comprende adeguate clausole di rimborso anticipato o fattori di attivazione della conclusione del periodo rotativo, nel caso dell'aumento delle perdite al di sopra di una soglia prestabilita;	Allegato 19, punti 2.3 e 2.4, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY 78	Articolo 26 <i>quater</i> , paragrafo 6, lettera c)	Clausole di rimborso anticipato o relativi fattori di attivazione — Nuove esposizioni		√		In caso di cartolarizzazione rotativa, una spiegazione concisa indicante che la documentazione riguardante l'operazione comprende adeguate clausole di rimborso anticipato o fattori di attivazione della conclusione del periodo rotativo, nel caso dell'incapacità di creare in quantità sufficiente nuove esposizioni sottostanti che soddisfano la qualità creditizia prestabilita per uno specifico periodo.	Allegato 19, punti 2.3 e 2.4, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 79	Articolo 26 <i>quater</i> , paragrafo 7, lettera a)	Obblighi, doveri e responsabilità contrattuali — Gestore (servicer)		√		Una spiegazione concisa del fatto che la documentazione riguardante l'operazione indica chiaramente gli obblighi, i doveri e le responsabilità contrattuali del gestore.	Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY 80	Articolo 26 <i>quater</i> , paragrafo 7, lettera a)	Obblighi, doveri e responsabilità contrattuali — Fiduciario		√		Una spiegazione concisa del fatto che la documentazione riguardante l'operazione indica chiaramente gli obblighi, i doveri e le responsabilità contrattuali del fiduciario e degli altri fornitori di servizi accessori, ove applicabile.	Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY 81	Articolo 26 <i>quater</i> , paragrafo 7, lettera a)	Obblighi, doveri e responsabilità contrattuali — Agente terzo verificatore		√		Una spiegazione concisa del fatto che la documentazione riguardante l'operazione indica chiaramente gli obblighi, i doveri e le responsabilità contrattuali dell'agente terzo verificatore di cui al campo STSSY126.	Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY 82	Articolo 26 <i>quater</i> , paragrafo 7, lettera b)	Sostituzione dei prestatori di servizi in caso di loro default o insolvenza		√		Una spiegazione concisa del fatto che la documentazione riguardante l'operazione indica chiaramente le disposizioni che garantiscono la sostituzione del gestore, del fiduciario, degli altri fornitori di servizi accessori o dell'agente terzo verificatore di cui al campo STSSY126 in caso di default o di insolvenza di uno di tali prestatori di servizi, qualora essi siano diversi dal cedente, secondo modalità che non determinino la cessazione della fornitura di detti servizi.	Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY 83	Articolo 26 <i>quater</i> , paragrafo 7, lettera c)	Procedure di gestione (servicing)		√		Una spiegazione concisa del fatto che la documentazione riguardante l'operazione indica chiaramente le procedure di gestione che si applicano alle esposizioni sottostanti alla data di conclusione dell'operazione e successivamente e le circostanze in cui tali procedure possono essere modificate.	Allegato 19, punto 3.4.6, del regolamento delegato (UE) 2019/980

STSSY 84	Articolo 26 <i>quater</i> , paragrafo 7, lettera d)	Standard di gestione (servicing)		√		Una spiegazione concisa del fatto che la documentazione riguardante l'operazione indica chiaramente gli standard di gestione che il gestore è tenuto a rispettare nella gestione delle esposizioni sottostanti per l'intera durata della cartolarizzazione.	Allegato 19, punto-3.4.6, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY 85	Articolo 26 <i>quater</i> , paragrafo 8, primo comma	Esperienza richiesta al gestore (servicer)		√		Una spiegazione concisa indicante che il gestore ha esperienza di gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.	Allegato 19, punto-3.4.6, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY 86	Articolo 26 <i>quater</i> , paragrafo 8, primo comma	Politiche, procedure e controlli esistenti in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati	√			Una conferma del fatto che il gestore dispone di politiche, procedure e controlli in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati riguardanti la gestione delle esposizioni.	Allegato 19, punto-3.4.6, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY 87	Articolo 26 <i>quater</i> , paragrafo 8, secondo comma	Procedure di gestione (servicing) almeno altrettanto rigorose di quelle applicate a esposizioni analoghe non cartolarizzate	√			Una spiegazione concisa indicante che il gestore applica alle esposizioni sottostanti procedure di gestione almeno altrettanto rigorose di quelle applicate dal cedente a esposizioni analoghe non cartolarizzate.	Allegato 19, punto-3.4.6, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY 88	Articolo 26 <i>quater</i> , paragrafo 9	Registro di riferimento esistente			√	Una spiegazione dettagliata che illustri il modo in cui il cedente mantiene un registro di riferimento aggiornato per identificare le esposizioni sottostanti in qualsiasi momento.	N/A
STSSY 89	Articolo 26 <i>quater</i> , paragrafo 9	Registro di riferimento — Contenuto		√		Una spiegazione concisa indicante che il registro di cui al campo STSSY 88 identifica i debitori di riferimento, le obbligazioni di riferimento da cui derivano le esposizioni sottostanti e, per ogni esposizione sottostante, l'importo nominale che è protetto e che è in essere.	N/A

STSSY 90	Articolo 26 <i>quater</i> , paragrafo 10	Risoluzione tempestiva dei conflitti tra diverse categorie di investitori	√			Una conferma del fatto che la documentazione riguardante l'operazione contiene disposizioni chiare che facilitano la risoluzione tempestiva dei conflitti tra diverse categorie di investitori.	Allegato 19, punti 3.4.7 e 3.4.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY 91	Articolo 26 <i>quater</i> , paragrafo 10	SSPE — Diritti di voto chiaramente definiti	√			Una conferma del fatto che, in caso di cartolarizzazione che utilizza una SSPE, i diritti di voto sono chiaramente definiti e attribuiti agli obbligazionisti e sono chiaramente definite le responsabilità del fiduciario e di altre entità con doveri fiduciari nei confronti degli investitori.	N/A
STSSY 92	Articolo 26 <i>quinquies</i> , paragrafo 1	Dati storici in termini di inadempienza e di perdite	√			Una conferma del fatto che i dati storici sulla performance statica e dinamica in termini di inadempienza e di perdite, ad esempio dati su morosità e inadempienza (che coprono un periodo di almeno cinque anni) relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle che sono oggetto della cartolarizzazione, nonché la fonte di tali dati e gli elementi in base ai quali le esposizioni sono considerate analoghe, sono messi a disposizione dei potenziali investitori prima della fissazione del prezzo.	Allegato 19, punto 2.2.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980
STSSY 93	Articolo 26 <i>quinquies</i> , paragrafo 2	Campione delle esposizioni sottostanti sottoposto a verifica esterna	√			Una conferma del fatto che, prima della conclusione dell'operazione, un campione delle esposizioni sottostanti è sottoposto a verifica esterna condotta da soggetto adeguato e indipendente, compresa la verifica che le esposizioni sottostanti siano ammissibili alla protezione del credito nel quadro dell'accordo sulla protezione del credito.	N/A
STSSY 94	Articolo 26 <i>quinquies</i> , paragrafo 3	Disponibilità per i potenziali investitori di un modello di flusso di cassa delle passività	√			Una conferma del fatto che, prima della fissazione del prezzo della cartolarizzazione, il cedente mette a disposizione dei potenziali investitori un modello di flusso di cassa delle passività che rappresenti precisamente il rapporto contrattuale che intercorre tra le esposizioni	N/A

						sottostanti e il flusso dei pagamenti tra il cedente, gli investitori, altri terzi e, se applicabile, la SSPE e, dopo la fissazione del prezzo, mette tale modello a disposizione degli investitori su base continuativa e dei potenziali investitori su richiesta.	
STSSY 95	Articolo 26 <i>quinquies</i> , paragrafo 4, primo comma	Pubblicazione relativa alla performance ambientale delle esposizioni sottostanti costituite da prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto		√		Nel caso di cartolarizzazioni le cui esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto, e a meno che non si applichi l'eccezione di cui al campo STSSY 96, una spiegazione concisa indicante che il cedente pubblica le informazioni disponibili relative alla performance ambientale delle attività finanziate da tali prestiti nell'ambito delle informazioni comunicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.	N/A
STSSY 96	Articolo 26 <i>quinquies</i> , paragrafo 4, secondo comma	Deroga all'obbligo di pubblicazione riguardante la performance ambientale delle esposizioni sottostanti costituite da prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto		√		Qualora il cedente decida di derogare all'obbligo di cui al campo STSSY 95, una spiegazione concisa indicante che il cedente pubblica le informazioni disponibili relative ai principali effetti negativi delle attività finanziate dalle esposizioni sottostanti sui fattori di sostenibilità.	N/A
STSSY97	Articolo 26 <i>quinquies</i> , paragrafo 5	Cedente responsabile dell'osservanza dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402	√			Una conferma del fatto che il cedente è responsabile dell'osservanza dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402.	N/A
STSSY 98	Articolo 26 <i>quinquies</i> , paragrafo 5	Informazioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 a disposizione dei potenziali investitori	√			Una conferma del fatto che, prima della fissazione del prezzo, le informazioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 sono messe a disposizione dei potenziali investitori, su richiesta di questi ultimi.	N/A

STSSY 99	Articolo 26 <i>quinquies</i> , paragrafo 5	Informazioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2017/2402 a disposizione dei potenziali investitori almeno sotto forma di bozza o di prima stesura	√			Una conferma del fatto che, prima della fissazione del prezzo, le informazioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2017/2402 sono messe a disposizione almeno sotto forma di bozza o di prima stesura e la documentazione finale è messa a disposizione degli investitori al più tardi 15 giorni dopo la conclusione dell'operazione.	N/A
STSSY 100	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 1, primo comma, lettera a)	Eventi creditizi e utilizzo di garanzie		√		Quando il trasferimento del rischio è realizzato mediante l'utilizzo di garanzie, una spiegazione concisa indicante che l'accordo sulla protezione del credito copre almeno gli eventi creditizi di cui all'articolo 215, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.	N/A
STSSY 101	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 1, primo comma, lettera b)	Eventi creditizi e utilizzo di derivati su crediti		√		Quando il trasferimento del rischio è realizzato mediante l'utilizzo di derivati sui crediti, una spiegazione concisa indicante che l'accordo sulla protezione del credito copre almeno gli eventi creditizi di cui all'articolo 216, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.	N/A
STSSY 102	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 1, secondo comma	Accordo sulla protezione del credito documentato		√		Una spiegazione concisa indicante che tutti gli eventi creditizi sono documentati.	N/A
STSSY 103	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 1, terzo comma	Le misure di tolleranza non precludono l'attivazione di eventi creditizi ammissibili		√		Una spiegazione concisa indicante che le misure di tolleranza (misure di concessione) ai sensi dell'articolo 47 <i>ter</i> del regolamento (UE) n. 575/2013 che sono applicate alle esposizioni sottostanti non precludono l'attivazione di eventi creditizi ammissibili.	N/A

STSSY 104	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 2, primo comma	Pagamento per la protezione del credito sulla base della perdita effettiva subita e delle politiche e procedure di recupero standard		√		Una spiegazione concisa indicante che il pagamento per la protezione del credito in seguito al verificarsi di un evento creditizio è calcolato sulla base della perdita effettiva subita dal cedente o dal prestatore originario, come determinata secondo le rispettive politiche e procedure di recupero standard per le tipologie di esposizioni pertinenti e iscritta in bilancio al momento dell'effettuazione del pagamento.	N/A
STSSY 105	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 2, primo comma	Pagamento per la protezione del credito pagabile entro un determinato periodo di tempo		√		Una spiegazione concisa indicante che il pagamento finale per la protezione del credito è pagabile entro un determinato periodo di tempo dopo la rinegoziazione del debito per l'esposizione sottostante pertinente, nel caso in cui la rinegoziazione del debito sia stata completata prima della scadenza legale prevista o alla risoluzione anticipata dell'accordo sulla protezione del credito.	N/A
STSSY 106	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 2, primo comma	Pagamento intermedio per la protezione del credito al più tardi sei mesi dopo il verificarsi di un evento creditizio		√		Nel caso in cui la rinegoziazione del debito per le perdite per la pertinente esposizione sottostante non sia stata completata entro la fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, una spiegazione concisa indicante che il pagamento intermedio per la protezione del credito è effettuato al più tardi sei mesi dopo il verificarsi di uno degli eventi creditizi di cui ai campi STSSY100 e STSSY101.	N/A
STSSY 107	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b)	Pagamento intermedio per la protezione del credito superiore all'importo della perdita attesa applicabile		√		Una spiegazione concisa indicante che il pagamento intermedio per la protezione del credito è almeno pari all'importo più elevato tra i seguenti:	N/A

						<p>a) l'importo delle perdite attese che è equivalente alla riduzione di valore iscritta in bilancio dal cedente conformemente alla disciplina contabile applicabile al momento in cui è effettuato il pagamento intermedio, partendo dal presupposto che l'accordo sulla protezione del credito non esista e non copra eventuali perdite; o</p> <p>b) ove applicabile, l'importo delle perdite attese quale determinato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>	
STSSY 108	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 2, terzo comma	Termini del pagamento intermedio per la protezione del credito		√		Qualora venga effettuato un pagamento intermedio per la protezione del credito, una spiegazione concisa indicante che si procede al pagamento finale per la protezione del credito di cui al campo STSSY106 al fine di adeguare il regolamento intermedio delle perdite alla perdita effettiva subita.	N/A
STSSY 109	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 2, quarto comma	Metodo per il calcolo dei pagamenti intermedi e finali per la protezione del credito		√		Una spiegazione concisa indicante che il metodo per il calcolo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti finali per la protezione del credito è specificato nell'accordo sulla protezione del credito.	N/A
STSSY 110	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 2, quinto comma	Pagamento per la protezione del credito proporzionato alla quota dell'importo nominale in essere		√		Una spiegazione concisa indicante che il pagamento per la protezione del credito è proporzionato alla quota dell'importo nominale in essere della corrispondente esposizione sottostante coperta dall'accordo sulla protezione del credito.	N/A



STSSY 111	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 2, sesto comma	Esecutività del pagamento per la protezione del credito		√		Una spiegazione concisa indicante che il diritto del cedente a ricevere il pagamento per la protezione del credito costituisce titolo esecutivo.	N/A
STSSY 112	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 2, sesto comma	L'importo a carico degli investitori nel quadro dell'accordo sulla protezione del credito è definito nell'accordo sulla protezione del credito.		√		Una spiegazione concisa indicante che gli importi a carico degli investitori nel quadro dell'accordo di protezione del credito sono definiti chiaramente nell'accordo sulla protezione del credito e limitati.	N/A
STSSY 113	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 2, sesto comma	Calcolo degli importi in qualsiasi circostanza		√		Una spiegazione concisa indicante che gli importi a carico degli investitori nel quadro dell'accordo sulla protezione del credito devono poter essere calcolati in qualsiasi circostanza.	N/A
STSSY 114	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 2, sesto comma	Circostanze relative ai pagamenti da parte degli investitori indicate nell'accordo sulla protezione del credito		√		Una spiegazione concisa del fatto che l'accordo sulla protezione del credito indica chiaramente le circostanze in cui gli investitori sono tenuti a effettuare pagamenti.	N/A
STSSY 115	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 2, sesto comma	Valutazione da parte di un agente terzo verificatore delle circostanze in cui gli investitori sono tenuti a effettuare pagamenti		√		Una spiegazione concisa del fatto che l'agente terzo verificatore di cui al campo STSSY126 valuta se le circostanze previste nell'accordo sulla protezione del credito in base alle quali gli investitori sono tenuti a effettuare pagamenti si sono verificate.	N/A
STSSY 116	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 2, settimo comma	Pagamento per la protezione del credito calcolato a livello di singola esposizione sottostante		√		Una spiegazione concisa indicante che l'importo del pagamento per la protezione del credito è calcolato a livello della singola esposizione sottostante per la quale si è verificato un evento creditizio.	N/A

STSSY 117	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 3, primo comma	Specificazione del periodo di proroga massimo che si applica alla rinegoziazione del debito		√		Una spiegazione concisa indicante che l'accordo sulla protezione del credito specifica il periodo di proroga massimo che si applica alla rinegoziazione del debito per le esposizioni sottostanti in relazione alle quali si è verificato un evento creditizio di cui all'articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, ma per le quali la rinegoziazione del debito non è stata completata alla scadenza legale prevista o alla cessazione anticipata dell'accordo sulla protezione del credito.	N/A
STSSY 118	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 3, primo comma	Periodo di proroga inferiore a due anni		√		Una spiegazione concisa indicante che il periodo di proroga di cui al campo STSSY 117 non supera i due anni.	N/A
STSSY 119	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 3, primo comma	Pagamento finale per la protezione del credito in base alla stima della perdita finale del cedente		√		Una spiegazione concisa che illustri come l'accordo sulla protezione del credito prevede che, entro la fine del periodo di proroga di cui al campo STSSY 117, sia effettuato un pagamento finale per la protezione del credito in base alla perdita finale stimata del cedente che dovrebbe essere stata da questi iscritta in bilancio all'epoca, partendo dal presupposto che l'accordo sulla protezione del credito non esista e non copra eventuali perdite.	N/A
STSSY 120	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 3, secondo comma	Cessazione dell'accordo sulla protezione del credito		√		In caso di cessazione dell'accordo sulla protezione del credito, una spiegazione concisa indicante che la rinegoziazione del debito prosegue per gli eventi creditizi pendenti verificatisi prima della cessazione secondo le modalità di cui all'articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2017/2402.	N/A

STSSY 121	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 3, terzo comma	Premi per la protezione del credito strutturati in funzione dell'importo nominale in essere		√		Una spiegazione concisa indicante che i premi per la protezione del credito da pagare nel quadro dell'accordo sulla protezione del credito sono strutturati in funzione dell'importo nominale in essere delle esposizioni cartolarizzate non deteriorate al momento del pagamento e riflettono il rischio del segmento protetto.	N/A
STSSY 122	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 3, terzo comma	Accordo sulla protezione del credito che non prevede meccanismi che possono impedire o ridurre l'effettiva attribuzione delle perdite agli investitori		√		Una spiegazione concisa indicante che, ai fini di cui al campo STSSY117, l'accordo sulla protezione del credito non prevede premi garantiti, pagamenti anticipati dei premi, meccanismi di sconto o altri meccanismi che possono impedire o ridurre l'effettiva attribuzione delle perdite agli investitori o restituire al cedente parte dei premi pagati dopo la scadenza dell'operazione.	N/A
STSSY 123	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 3, quarto comma	Deroga per i pagamenti anticipati dei premi		√		In deroga ai campi STSSY 121 e STSSY 122, se il sistema di garanzia è previsto espressamente dalla normativa nazionale di uno Stato membro e beneficia di una controgaranzia di uno dei soggetti di cui all'articolo 214, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013, una spiegazione concisa indicante che i pagamenti anticipati dei premi sono consentiti, purché siano rispettate le norme in materia di aiuti di Stato.	N/A
STSSY 124	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 3, quinto comma	Descrizione del premio per la protezione del credito nella documentazione riguardante l'operazione		√		Una spiegazione concisa indicante che la documentazione riguardante l'operazione descrive le modalità di calcolo del premio per la protezione del credito e delle eventuali cedole per ogni data di pagamento lungo tutta la durata della cartolarizzazione.	N/A

STSSY 125	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 3, sesto comma	Esecutività dei diritti dell'investitore		√		Una spiegazione concisa indicante che il diritto degli investitori a ricevere i premi per la protezione del credito costituisce titolo esecutivo.	N/A
STSSY 126	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 4, primo comma	Nomina di un agente terzo verificatore prima della data di conclusione dell'operazione	√			Una conferma del fatto che, prima della data di conclusione dell'operazione, il cedente nomina un agente terzo verificatore.	N/A
STSSY 127	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 4, primo comma, lettera a)	Verifica da parte di un agente terzo verificatore — Avviso di evento creditizio specificato nei termini dell'accordo sulla protezione del credito	√			Una conferma del fatto che l'agente terzo verificatore di cui al campo STSSY 126 verifica per ciascuna delle esposizioni sottostanti per le quali è stato emesso un avviso di evento creditizio che l'evento creditizio indicato nell'avviso è un evento creditizio specificato nei termini dell'accordo sulla protezione del credito.	N/A
STSSY 128	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 4, primo comma, lettera b)	Verifica da parte di un agente terzo verificatore — Esposizione sottostante inclusa nel portafoglio di riferimento	√			Per ciascuna delle esposizioni sottostanti per le quali è stato emesso un avviso di evento creditizio, una conferma del fatto che l'agente terzo verificatore di cui al campo STSSY 126 verifica che l'esposizione sottostante era inclusa nel portafoglio di riferimento al momento in cui si è verificato l'evento creditizio in questione.	N/A
STSSY 129	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 4, primo comma, lettera c)	Verifica da parte di un agente terzo verificatore — Criteri di ammissibilità soddisfatti al momento dell'inclusione nel portafoglio di riferimento	√			Per ciascuna delle esposizioni sottostanti per le quali è stato emesso un avviso di evento creditizio, una conferma del fatto che l'agente terzo verificatore di cui al campo STSSY 126 verifica che l'esposizione sottostante soddisfaceva i criteri di ammissibilità al momento della sua inclusione nel portafoglio di riferimento.	N/A

STSSY 130	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 4, primo comma, lettera d)	Verifica da parte di un agente terzo verificatore — Conformità con le condizioni di ricostituzione	√			Per ciascuna delle esposizioni sottostanti per le quali è stato emesso un avviso di evento creditizio, una conferma del fatto che l'agente terzo verificatore di cui al campo STSSY 126 verifica che, nel caso in cui alla cartolarizzazione sia stata aggiunta un'esposizione sottostante in seguito a ricostituzione, la ricostituzione soddisfaceva le condizioni di ricostituzione.	N/A
STSSY 131	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 4, primo comma, lettera e)	Verifica da parte di un agente terzo verificatore — Perdite coerenti con il conto profitti e perdite del cedente	√			Per ciascuna delle esposizioni sottostanti per le quali è stato emesso un avviso di evento creditizio, una conferma del fatto che l'agente terzo verificatore di cui al campo STSSY 126 verifica che l'importo finale della perdita sia coerente con le perdite iscritte dal cedente nel conto profitti e perdite.	N/A
STSSY 132	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 4, primo comma, lettera f)	Verifica da parte di un agente terzo verificatore — Perdite correttamente attribuite agli investitori	√			Per ciascuna delle esposizioni sottostanti per le quali è stato emesso un avviso di evento creditizio, una conferma del fatto che l'agente terzo verificatore di cui al campo STSSY 126 verifica che al momento in cui viene effettuato il pagamento finale per la protezione del credito le perdite relative alle esposizioni sottostanti sono state correttamente attribuite agli investitori.	N/A
STSSY 133	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 4, secondo comma	Agente terzo verificatore indipendente dai cedenti, dagli investitori e (ove applicabile) dalla SSPE		√		Una spiegazione concisa del fatto che l'agente terzo verificatore di cui al campo STSSY126 è indipendente dal cedente e dagli investitori e, ove applicabile, dalla SSPE.	N/A

STSSY 134	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 4, secondo comma	Nomina dell'agente terzo verificatore entro la data di conclusione		√		Una spiegazione concisa del fatto che l'agente terzo verificatore di cui al campo STSSY126 ha accettato la nomina come agente terzo verificatore entro la data di conclusione dell'operazione.	N/A
STSSY 135	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 4, terzo comma	Verifica da parte di un agente terzo verificatore sulla base di un campione		√		Una spiegazione concisa del fatto che l'agente terzo verificatore di cui al campo STSSY126 effettua la verifica sulla base di un campione anziché per ogni singola esposizione sottostante per la quale si chiede il pagamento per la protezione del credito.	N/A
STSSY 136	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 4, terzo comma	Possibilità per gli investitori di richiedere all'agente terzo verificatore di verificare qualsiasi esposizione sottostante		√		Una spiegazione concisa che illustri se e in che modo gli investitori possono chiedere la verifica dell'ammissibilità di qualsiasi esposizione sottostante se non sono soddisfatti della verifica a campione.	N/A
STSSY 137	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 4, quarto comma	Possibilità per l'agente terzo verificatore di avere accesso a tutte le informazioni necessarie		√		Una spiegazione concisa indicante che il cedente include nella documentazione riguardante l'operazione l'impegno a fornire all'agente terzo verificatore di cui al campo STSSY126 tutte le informazioni necessarie per verificare i requisiti di cui all'articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 4, primo comma, lettere da a) a f), del regolamento (UE) 2017/2402.	N/A
STSS 138	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 5, primo comma, lettere da a) a f)	Eventi risolutivi		√		Una spiegazione concisa del fatto che il cedente non può porre fine all'operazione prima della scadenza prevista per motivi diversi da uno degli eventi elencati all'articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 5, lettere da a) a f), del regolamento (UE) 2017/2402.	N/A

STSS 139	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 5, secondo comma	Documentazione riguardante l'operazione — Diritti di call		√		Una spiegazione concisa del fatto che la documentazione riguardante l'operazione specifica se nell'operazione in questione sono inclusi uno o più dei diritti di call di cui all'articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 5, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/2402, e come detti diritti di call sono strutturati.	N/A
STSS 140	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 5, terzo comma	Documentazione riguardante l'operazione — Time call non strutturata in modo da evitare l'attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito		√		Ai fini dell'articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 5, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402, una spiegazione concisa del fatto che la time call non è strutturata in modo da evitare l'attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito o ad altre posizioni detenute dagli investitori né è in altro modo concepita per fornire supporto di credito.	N/A
STSS 141	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 5, quarto comma	Time call		√		Quando la time call è inclusa nell'operazione, una spiegazione concisa indicante che i requisiti di cui ai campi STSS139 e STSS140 sono soddisfatti, anche con una giustificazione dell'uso della "time call" e un resoconto plausibile che dimostri che il motivo di esercizio di detta opzione non costituisce un deterioramento della qualità delle attività sottostanti.	N/A
STSS 142	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 5, quinto comma	Protezione del credito di tipo reale — Rimborso delle garanzie agli investitori secondo il rango del segmento		√		Nel caso della protezione del credito di tipo reale, una spiegazione concisa del fatto che, al termine dell'accordo sulla protezione del credito, la garanzia è rimborsata agli investitori secondo il rango del segmento fatte salve le disposizioni del pertinente diritto fallimentare, quale applicabile al cedente.	N/A

STSS 143	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 6	Risoluzione dell'operazione da parte degli investitori in caso di mancato pagamento del premio per la protezione del credito		√		Una spiegazione concisa indicante che gli investitori non possono porre fine a un'operazione prima della scadenza prevista per motivi diversi dal mancato pagamento del premio per la protezione del credito o qualsiasi altra violazione sostanziale degli obblighi contrattuali da parte del cedente.	N/A
STSSY 144	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 7, lettera a)	Importo del margine positivo sintetico per gli investitori specificato nella documentazione riguardante l'operazione ed espresso come percentuale fissa del saldo totale in essere del portafoglio		√		Se il cedente impegna margine positivo sintetico, che è disponibile come supporto di credito per gli investitori, una spiegazione concisa indicante che l'importo del margine positivo sintetico che il cedente si impegna a utilizzare come supporto di credito in ciascun periodo di pagamento è specificato nella documentazione riguardante l'operazione ed espresso come percentuale fissa del saldo totale in essere del portafoglio all'inizio del relativo periodo di pagamento (margine positivo sintetico fisso).	N/A
STSSY 145	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 7, lettera b)	Margine positivo sintetico non utilizzato da restituire al cedente		√		Se il cedente impegna margine positivo sintetico, che è disponibile come supporto di credito per gli investitori, una spiegazione concisa indicante che il margine positivo sintetico non utilizzato per coprire le perdite su crediti che si verificano durante ciascun periodo di pagamento è restituito al cedente.	N/A
STSSY 146	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 7, lettera c)	Cedenti che utilizzano il metodo basato sui rating interni — Importo totale impegnato per anno non superiore agli importi legali delle perdite attese su un anno		√		Se il cedente impegna margine positivo sintetico, che è disponibile come supporto di credito per gli investitori, una spiegazione concisa indicante che per i cedenti che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) di cui all'articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'importo totale impegnato per anno non è superiore agli importi	N/A



						legali delle perdite attese su un anno su tutte le esposizioni sottostanti per tale anno calcolati a norma dell'articolo 158 di tale regolamento.	
STSSY 147	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 7, lettera d)	Cedenti che non utilizzano il metodo basato sui rating interni — Il calcolo delle perdite attese su un anno sul portafoglio sottostante è chiaramente definito nella documentazione riguardante l'operazione		√		Se il cedente impegna margine positivo sintetico, che è disponibile come supporto di credito per gli investitori, una spiegazione concisa indicante che per i cedenti che non utilizzano il metodo IRB di cui all'articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013, il calcolo delle perdite attese su un anno sul portafoglio sottostante è chiaramente definito nella documentazione riguardante l'operazione.	N/A
STSSY 148	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 7, lettera e)	Condizioni del margine positivo sintetico stabilite nella documentazione riguardante l'operazione		√		Se il cedente impegna margine positivo sintetico, che è disponibile come supporto di credito per gli investitori, una spiegazione concisa indicante che la documentazione riguardante l'operazione specifica le condizioni di cui all'articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402.	N/A
STSS 149	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 8, lettere a), b) e c)	Protezione del credito utilizzata		√		Una spiegazione concisa di quale forma assumono gli accordi sulla protezione del credito: a) una garanzia conforme ai requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 con cui il rischio di credito è trasferito a uno dei soggetti di cui all'articolo 214, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013, purché alle esposizioni verso l'investitore possa essere applicato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2, dello stesso regolamento;	N/A

						<p>b) una garanzia conforme ai requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 che beneficia di una controgaranzia di uno dei soggetti di cui alla lettera a) del presente paragrafo;</p> <p>c) un'altra protezione del credito non menzionata alle lettere a) e b) di cui sopra sotto forma di garanzia personale, derivato su crediti o "credit linked note" che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013, purché le obbligazioni dell'investitore siano garantite da garanzie conformi ai requisiti di cui all'articolo 26 <i>sexies</i>, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2017/2402.</p>	
STSSY 150	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 9, primo comma, lettera a)	Applicabilità del diritto del cedente di utilizzare la garanzia per soddisfare gli obblighi di pagamento per la protezione degli investitori mediante opportuni contratti di garanzia			√	Qualora sia utilizzata una protezione del credito di cui all'articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 8, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, una spiegazione dettagliata indicante che il diritto del cedente di utilizzare la garanzia per soddisfare gli obblighi di pagamento per la protezione degli investitori costituisce titolo esecutivo e l'esecutività di tale diritto è garantita da opportuni contratti di garanzia.	N/A
STSSY 151	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 9, primo comma, lettera b)	Diritto degli investitori di riavere le garanzie non utilizzate in caso di liquidazione della cartolarizzazione o man mano che i segmenti sono rimborsati			√	Qualora sia utilizzata una protezione del credito di cui all'articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 8, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, una spiegazione concisa indicante che il diritto degli investitori, in caso di liquidazione della cartolarizzazione o man mano che i segmenti sono rimborsati, di riavere le garanzie non utilizzate per far fronte ai pagamenti per la protezione costituisce titolo esecutivo.	N/A

STSSY 152	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 9, primo comma, lettera c)	Garanzie investite in titoli — Criteri di ammissibilità e modalità di custodia definiti nella documentazione riguardante l'operazione			√	Qualora sia utilizzata una protezione del credito di cui all'articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 8, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, una spiegazione dettagliata indicante che, se la garanzia è investita in titoli, la documentazione riguardante l'operazione definisce i criteri di ammissibilità e le modalità di custodia dei titoli.	N/A
STSSY 153	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 9, secondo comma	Investitori esposti al rischio di credito del cedente			√	Una spiegazione concisa del fatto che la documentazione riguardante l'operazione specifica se gli investitori restano esposti al rischio di credito del cedente.	N/A
STSSY 154	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 9, terzo comma	Parere giuridico che conferma l'esecutività della protezione del credito in tutte le giurisdizioni	√			Una conferma del fatto che il cedente ha ottenuto un parere da un consulente giuridico qualificato che confermi l'esecutività della protezione del credito in tutte le giurisdizioni pertinenti.	N/A
STSSY 155	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 10, primo comma, lettera a)	Garanzie reali di elevata qualità — Titoli di debito con fattore di ponderazione del rischio pari a 0 %			√	Qualora sia fornita una protezione del credito a norma dell'articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 10, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 sotto forma di titoli di debito con fattore di ponderazione del rischio pari a 0 % di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, una spiegazione concisa indicante che tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte: i) tali titoli di debito hanno una scadenza residua massima di tre mesi che non supera il periodo rimanente fino alla data di pagamento successiva ii) tali titoli di debito possono essere rimborsati in contanti per un importo pari al saldo in essere del segmento protetto;	N/A

						iii) tali titoli di debito sono detenuti da un custode indipendente dal cedente e dagli investitori;	
STSSY 156	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 10, primo comma, lettera b)	Garanzie reali di elevata qualità — Contante presso un ente creditizio terzo della classe di merito di credito 3 o di una classe superiore		√		Qualora sia fornita una protezione del credito a norma dell'articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402, una spiegazione concisa dei contratti di garanzia secondo cui il cedente e l'investitore possono ricorrere a garanzie in contante detenute presso un ente creditizio terzo della classe di merito di credito 3 o di una classe superiore, in linea con l'attribuzione delle valutazioni di cui all'articolo 136 del regolamento (UE) n. 575/2013.	N/A
STSSY 157	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 10, secondo comma	Deroga — Garanzie reali in forma di deposito in contanti presso il cedente			√	In deroga all'articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 10, primo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, una spiegazione dettagliata del contratto di garanzia e del relativo consenso dell'investitore, secondo cui solo il cedente può ricorrere a garanzie reali di elevata qualità in forma di deposito in contanti presso il cedente o uno dei suoi affiliati.	N/A
STSSY 158	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 10, terzo comma	Garanzie reali in forma di deposito in contanti presso il cedente — Autorizzazione da parte dell'autorità competente			√	Una spiegazione dettagliata del consenso dato dalle autorità competenti designate a norma dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 a che le garanzie reali siano in forma di deposito in contanti presso il cedente o uno dei suoi affiliati se il cedente o uno dei suoi affiliati soddisfa il requisito della classe di merito di credito 3 purché possano essere documentati difficoltà di mercato, ostacoli oggettivi connessi alla classe di merito di credito assegnata allo Stato membro dell'ente o potenziali problemi	N/A

						significativi di concentrazione nello Stato membro interessato dovuti all'applicazione del requisito minimo della classe di merito di credito 2 di cui all'articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402.	
STSSY 159	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 10, quarto comma	Trasferimento di garanzie reali quando l'ente creditizio terzo o il cedente non soddisfano più il requisito minimo della classe di merito di credito			√	Una spiegazione dettagliata indicante che la garanzia è trasferita ai sensi dell'articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 10, quarto comma, del regolamento (UE) 2017/2402, se la garanzia era detenuta in forma di deposito in contanti presso un ente creditizio che non soddisfa più il requisito minimo della classe di merito di credito.	N/A
STSSY 160	Articolo 26 <i>sexies</i> , paragrafo 10, quinto comma	Conformità ai requisiti in materia di garanzie reali in caso di investimenti in "credit linked note" emesse dal cedente	√			Una conferma del fatto che vi sono investimenti in "credit linked note" emesse dal cedente, a norma dell'articolo 218 del regolamento (UE) n. 575/2013.	N/A»»

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1302 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2022

**che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'applicazione dei limiti di posizione ai derivati su merci e le procedure per la richiesta di un'esenzione dai limiti di posizione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 1, sesto comma, l'articolo 57, paragrafo 3, quinto comma, e l'articolo 57, paragrafo 12, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> prevede modifiche dell'articolo 57 della direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda, tra l'altro, i limiti di posizione, che comprendono anche nuove deleghe di potere correlate.
- (2) Al fine di migliorare la stabilità e l'integrità dei mercati finanziari nell'Unione, è opportuno specificare una metodologia per calcolare i limiti di posizione per i derivati su merci in modo armonizzato. La metodologia dovrebbe evitare l'arbitraggio regolamentare e promuovere la coerenza, riconoscendo alle autorità competenti una flessibilità sufficiente per tenere conto delle variazioni tra i diversi mercati dei derivati su merci e i mercati delle merci sottostanti. La metodologia di calcolo dei limiti dovrebbe consentire alle autorità competenti di conciliare l'obiettivo di fissare i limiti a un livello sufficientemente basso da impedire ai titolari delle posizioni in tali derivati su merci di commettere abusi o distorsioni del mercato con gli obiettivi di sostenere un processo ordinato di determinazione del prezzo e gli accordi di regolamento, di favorire lo sviluppo di nuovi derivati su merci e di consentire che i derivati su merci continuino a sostenere il funzionamento delle attività commerciali nel mercato della merce sottostante.
- (3) Per garantire un'interpretazione uniforme, è opportuno definire una serie di concetti derivanti dalla direttiva 2014/65/UE e di termini tecnici utilizzati nel presente regolamento.
- (4) Le posizioni lunghe e corte dei partecipanti al mercato in un dato derivato su merci dovrebbero essere compensate reciprocamente al fine di determinare l'effettiva entità della posizione che un partecipante al mercato controlla in un qualsiasi momento. L'entità di una posizione detenuta mediante un contratto di opzione o un derivato su merci negoziato nella stessa sede di negoziazione, che costituisce un sottoinsieme del contratto principale, dovrebbe essere calcolata su base delta. Per consentire un quadro completo, centralizzato e rappresentativo dell'attività di una persona e per evitare che sia eluso l'obiettivo del limite di posizione fissato per il contratto principale, la posizione aggregata detenuta da una persona in un derivato su merci negoziato in una sede di negoziazione dovrebbe comprendere anche la posizione risultante dalla disaggregazione delle componenti di un contratto differenziale ammesso alla negoziazione come singolo strumento negoziabile nella stessa sede di negoziazione e le posizioni in derivati su merci negoziati nella stessa sede di negoziazione che costituiscono un sottoinsieme del contratto principale per quanto riguarda la loro entità (cosiddetti «mini») o la scadenza del periodo di determinazione del prezzo, come i contratti di tipo *balance-of-the-month* (cosiddetti «balmo»).
- (5) La direttiva 2014/65/UE stabilisce che le posizioni detenute da terzi per conto di una persona siano incluse nel calcolo del limite di posizione di quest'ultima e che i limiti di posizione siano applicati sia a livello di entità sia a livello di gruppo. È pertanto necessario aggregare le posizioni a livello di gruppo. È opportuno provvedere all'aggregazione a livello di gruppo soltanto se l'impresa madre può controllare l'uso delle posizioni. Di conseguenza, oltre all'aggregazione delle posizioni da parte delle singole imprese figlie, le imprese madri dovrebbero aggregare le posizioni detenute dalle imprese figlie con le posizioni che esse detengono direttamente.

<sup>(1)</sup> GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

<sup>(2)</sup> Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GUL 68 del 26.2.2021, pag. 14).

Tale aggregazione può portare a posizioni calcolate a livello dell'impresa madre che sono superiori o, a causa della compensazione delle posizioni lunghe e corte detenute dalle diverse imprese figlie, inferiori rispetto alle posizioni a livello della singola impresa figlia. Le posizioni non dovrebbero essere aggregate a livello dell'impresa madre se sono detenute da organismi di investimento collettivo per conto dei propri investitori anziché per conto delle imprese madri nei casi in cui l'impresa madre non possa controllare l'utilizzo delle posizioni a proprio beneficio.

- (6) Le modifiche di cui alla direttiva (UE) 2021/338 stabiliscono che i limiti di posizione si applichino ai derivati su merci critici o significativi negoziati in sedi di negoziazione e ai loro contratti OTC economicamente equivalenti (EOTC). I derivati critici o significativi sono i derivati su merci con una posizione aperta di almeno 300 000 lotti in media su un periodo di un anno. Data l'importanza cruciale delle merci agricole per i cittadini, i derivati su merci agricole e i loro contratti EOTC restano soggetti al regime dei limiti di posizione al di sotto di 300 000 lotti. La soglia di liquidità a partire dalla quale i limiti di posizione iniziano ad applicarsi ai derivati su merci agricole deve essere specificata nel presente regolamento e questi ultimi dovrebbero essere considerati negoziati in quantitativi rilevanti in una sede di negoziazione soltanto se superano la soglia di liquidità per un periodo di tempo sufficiente.
- (7) Quando un contratto OTC è valutato in base alla stessa merce sottostante, consegnabile nello stesso luogo e alle stesse condizioni contrattuali, e se ha un risultato economico strettamente correlato a un contratto negoziato in una sede di negoziazione, il contratto OTC in questione dovrebbe essere considerato economicamente equivalente, indipendentemente dalle piccole differenze relative alle specifiche contrattuali concernenti le dimensioni dei lotti e la data di consegna. Le differenze relative agli accordi di gestione del rischio post-negoziazione, quali gli accordi di compensazione, non dovrebbero impedire di dichiarare tali contratti economicamente equivalenti. Al fine di prevenire la compensazione inappropriata di posizioni potenzialmente dominanti negoziate in una sede di negoziazione mediante l'utilizzo di accordi bilaterali sui contratti OTC e per assicurare nella pratica un funzionamento efficiente del regime dei limiti di posizione, è necessario che i derivati OTC su merci siano considerati economicamente equivalenti ai contratti negoziati nelle sedi di negoziazione soltanto in un numero limitato di circostanze. Per scoraggiare l'elusione dei limiti di posizione e rafforzare l'integrità del regime dei limiti di posizione, è opportuno formulare una definizione restrittiva di contratto OTC economicamente equivalente che non permetta a una persona di compensare una posizione OTC con altre posizioni multiple. Oltre a ciò, la discrezionalità nella scelta coerente delle posizioni con cui compensare una posizione OTC dovrebbe essere limitata alle circostanze specifiche in cui tale contratto OTC è economicamente equivalente a più di un derivato su merci negoziato in una sede di negoziazione nell'Unione.
- (8) Al fine di stabilire quali siano le posizioni in derivati su merci di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente connessi all'attività commerciale, si dovrebbero definire alcuni criteri, compresa l'applicazione della definizione contabile di contratto di copertura secondo i Principi contabili internazionali (*International Financial Reporting Standards* - IFRS). La definizione contabile dovrebbe essere altresì disponibile per le entità non finanziarie, anche se non applicano gli IFRS a livello dell'entità.
- (9) Inoltre, le entità non finanziarie dovrebbero essere in grado di utilizzare tecniche di gestione del rischio al fine di mitigare i rischi complessivi derivanti dalla propria attività commerciale o da quella del proprio gruppo, compresi i rischi legati alla diversità di mercati geografici, prodotti, orizzonti temporali o entità (vale a dire, la macrocopertura o la copertura di portafoglio). Analogamente, le entità finanziarie appartenenti a gruppi prevalentemente commerciali dovrebbero essere in grado di utilizzare tecniche di gestione del rischio al fine di mitigare i rischi complessivi derivanti dall'attività commerciale delle entità non finanziarie del gruppo. Quando un'entità non finanziaria o finanziaria utilizza la macrocopertura o la copertura di portafoglio, potrebbe non essere in grado di stabilire un collegamento univoco tra una determinata posizione in un derivato su merci e uno specifico rischio derivante dall'attività commerciale che il derivato su merci è destinato a coprire. Un'entità non finanziaria o finanziaria può anche utilizzare un derivato su merci non equivalente per coprire uno specifico rischio derivante dall'attività commerciale dell'entità non finanziaria, quando non è disponibile un derivato su merci identico o quando un derivato su merci più strettamente correlato non abbia liquidità sufficiente (vale a dire, la copertura di sostituzione). In tali casi le politiche e i sistemi di gestione del rischio dovrebbero consentire di impedire che le operazioni non di copertura siano classificate come operazioni di copertura e dovrebbero fornire una visione sufficientemente disaggregata del portafoglio di copertura, che consenta di individuare le componenti speculative e di conteggiarle ai fini dei limiti di posizione. Le posizioni non dovrebbero essere considerate atte a ridurre i rischi legati all'attività commerciale per il solo fatto che sono state incluse nel portafoglio di riduzione dei rischi su base generale.

- (10) Dato che il rischio può evolvere nel corso del tempo, per adattarsi a tale evoluzione i derivati su merci stipulati inizialmente per ridurre i rischi legati all'attività commerciale possono dover essere compensati con contratti derivati su merci aggiuntivi che liquidano i contratti derivati su merci ormai slegati dai rischi dell'attività commerciale. Inoltre, l'evoluzione di un rischio che è stato affrontato mediante la sottoscrizione di una posizione su un derivato su merci al fine di ridurre il rischio non dovrebbe successivamente dar luogo alla rivalutazione di tale posizione, in quanto essa non costituisce un'operazione privilegiata sin dall'inizio.
- (11) Le entità finanziarie e non finanziarie dovrebbero poter chiedere l'esenzione relativa alla copertura di attività commerciali prima di assumere una posizione. La richiesta dovrebbe fornire all'autorità competente una visione chiara e concisa delle attività commerciali delle entità non finanziarie destinate a essere coperte rispetto alla merce sottostante, dei rischi associati e dell'uso dei derivati su merci al fine di attenuare tali rischi. I limiti di posizione sono applicabili in ogni momento ai derivati su merci agricole e ai derivati su merci critici o significativi e qualora alla fine l'autorità competente non concedesse l'esenzione, l'entità finanziaria o non finanziaria, a seconda dei casi, dovrebbe ridurre di conseguenza eventuali posizioni superiori al limite e potrebbe essere soggetta a misure di vigilanza in caso di violazione del limite. Le entità finanziarie e non finanziarie dovrebbero riesaminare periodicamente le proprie attività al fine di garantire che il mantenimento dell'esenzione sia giustificato.
- (12) Le entità finanziarie e non finanziarie dovrebbero poter chiedere l'esenzione relativa alle posizioni risultanti dall'obbligo di fornire liquidità nelle sedi di negoziazione prima che tali operazioni siano effettuate. La richiesta dovrebbe fornire all'autorità competente una visione chiara e concisa del quadro relativo all'obbligo di fornire liquidità in base al quale tali persone operano, delle attività della persona nella negoziazione di derivati su merci conformemente all'accordo scritto concluso con la sede di negoziazione e delle conseguenti posizioni aperte. I limiti di posizione sono applicabili in ogni momento ai derivati su merci agricole e ai derivati su merci critici o significativi e qualora alla fine l'autorità competente non concedesse l'esenzione, l'entità non finanziaria o finanziaria dovrebbe ridurre di conseguenza eventuali posizioni superiori al limite e potrebbe essere soggetta a misure di vigilanza in caso di violazione del limite. Le entità non finanziarie e finanziarie dovrebbero riesaminare periodicamente le proprie attività al fine di garantire che il mantenimento dell'esenzione sia giustificato.
- (13) Il periodo del mese di scadenza, ossia il periodo immediatamente precedente la consegna a scadenza, è specifico per ciascun derivato su merci e può non corrispondere esattamente a un mese. Il contratto nel mese di scadenza dovrebbe quindi far riferimento al prossimo contratto a scadere per il derivato su merci in questione. Limitare le posizioni che una persona può detenere nel periodo in cui deve avvenire la consegna della merce fisica limita il quantitativo dell'offerta consegnabile sottostante che ciascuna persona può dare o prendere in consegna, impedendo quindi l'accumulo di posizioni dominanti da parte di singoli soggetti, che potrebbe consentire loro di comprimere il mercato limitando l'accesso alle merci. La base di riferimento standard del limite di posizione nel mese di scadenza per i derivati su merci regolati fisicamente e in contanti dovrebbe pertanto essere calcolata in percentuale della stima dell'offerta consegnabile. Le autorità competenti dovrebbero poter attuare un calendario di limiti di posizione decrescenti che vada dal momento in cui un contratto diviene un contratto nel mese di scadenza fino alla scadenza, al fine di assicurare con maggiore precisione l'adeguata determinazione dei limiti di posizione durante l'intero periodo del mese di scadenza e un processo ordinato di regolamento.
- (14) Se le negoziazioni di strumenti derivati sono relativamente scarse rispetto all'offerta consegnabile di una merce, le posizioni aperte saranno minori rispetto all'offerta consegnabile. In tali circostanze è possibile che neppure utilizzando la percentuale più bassa dell'offerta consegnabile nella metodologia le autorità competenti riescano a fissare un limite nel mese di scadenza coerente con l'obiettivo di garantire condizioni ordinate di determinazione del prezzo e di regolamento e di prevenire gli abusi di mercato. Per garantire il conseguimento di tali obiettivi in tutte le circostanze, quando l'offerta consegnabile di un derivato su merci è notevolmente superiore al totale delle posizioni aperte, al punto che il limite nel mese di scadenza basato sull'offerta consegnabile priverebbe di qualsiasi effetto l'obbligo in capo alle autorità competenti di applicare i limiti di posizione, le autorità competenti dovrebbero, come metodo alternativo, determinare il valore della base di riferimento per il limite nel mese di scadenza in tale derivato su merci come percentuale del totale delle posizioni aperte in tale derivato e procedere quindi con i pertinenti fattori di adeguamento.



- (15) Le colture di prodotti agricoli possono essere soggette a un'elevata volatilità dovuta alle condizioni meteorologiche. È pertanto opportuno che il periodo di riferimento per la determinazione dell'offerta consegnabile in derivati su merci agricole si estenda oltre il periodo di riferimento utilizzato per determinare l'offerta consegnabile in altri derivati su merci.
- (16) I limiti di posizione negli altri mesi si applicano a tutte le scadenze diverse dal mese di scadenza. La base di riferimento standard dei limiti di posizione negli altri mesi per i derivati su merci regolati fisicamente e in contanti dovrebbe essere calcolata in percentuale del totale delle posizioni aperte. La distribuzione delle posizioni negli altri mesi di un contratto su merci si concentra spesso nei mesi più vicini alla scadenza. Il totale delle posizioni aperte costituisce quindi una base di riferimento più corretta per determinare i limiti di posizione rispetto all'utilizzo della media di tutte le scadenze. Poiché le posizioni aperte possono cambiare in modo significativo nell'arco di un breve periodo di tempo, le autorità competenti dovrebbero calcolarle su un periodo di tempo che rifletta adeguatamente le caratteristiche di negoziazione dei derivati su merci. Tale periodo di riferimento dovrebbe tenere conto, in particolare, della stagionalità delle negoziazioni di un contratto.
- (17) Per garantire che i limiti di posizione stabiliti dalle autorità competenti siano basati su una rappresentazione completa delle posizioni aperte complessive detenute in un derivato su merci, le posizioni aperte calcolate dall'autorità competente dovrebbero includere sia le posizioni in essere nella sede di negoziazione in cui il derivato su merci è negoziato sia le posizioni in essere in contratti OTC economicamente equivalenti notificati all'autorità competente.
- (18) La base di riferimento standard del 25 % dell'offerta consegnabile e delle posizioni aperte è stata fissata tenendo presente l'esperienza di altri mercati e altre giurisdizioni. Le autorità competenti dovrebbero adeguare la base di riferimento in modo da ridurla al 5 % dell'offerta consegnabile e delle posizioni aperte, o al 2,5 % nel caso di alcuni derivati su merci agricole, o da aumentarla fino al 35 % dell'offerta consegnabile e delle posizioni aperte ove richiesto dalle caratteristiche del mercato al fine di favorire il regolamento e il funzionamento ordinato del contratto e del relativo mercato sottostante. Poiché gli adeguamenti del valore della base di riferimento si applicano soltanto laddove, e fino a quando, le caratteristiche oggettive del mercato lo richiedano, dovrebbero essere pertanto possibili adeguamenti temporanei della base di riferimento. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che si effettui un adeguamento al ribasso della base di riferimento ogni volta che sia necessario per evitare posizioni dominanti e per favorire l'ordinata determinazione del prezzo dei derivati su merci e delle merci sottostanti. L'offerta consegnabile non può essere utilizzata per stabilire il limite di posizione per gli strumenti derivati privi di un sottostante tangibile. Pertanto, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di migliorare o adeguare le metodologie per determinare i limiti di posizione su tali derivati su merci sulla base di parametri diversi, quali l'utilizzo di posizioni aperte anche per il mese di scadenza.
- (19) Vi possono essere circostanze in cui un derivato su merci recentemente ammesso alla negoziazione in una sede di negoziazione è stato precedentemente negoziato in una o più sedi di negoziazione nell'Unione o in paesi terzi. Al fine di consentire l'agevole trasferimento del derivato su merci, al momento di stabilire i limiti di posizione iniziali per il derivato su merci recentemente ammesso alla negoziazione l'autorità competente dovrebbe prendere in considerazione le posizioni aperte nel derivato su merci precedentemente negoziato nelle altre sedi di negoziazione. Altre circostanze possono verificarsi, ad esempio, quando due derivati su merci sono negoziati nella stessa sede di negoziazione e a causa di una lieve differenza nelle loro caratteristiche, come una variazione dell'indice sottostante o della zona di offerta, si prevede che la posizione aperta nei contratti anteriori passerà rapidamente al contratto più recente. Nello stabilire i limiti di posizione per il contratto più recente, l'autorità competente dovrebbe tenere conto della posizione aperta nel contratto anteriore per consentire uno sviluppo agevole del contratto più recente.
- (20) Alcuni derivati su merci, in particolare basati sull'energia elettrica e il gas, prevedono la consegna periodica del sottostante per il periodo di tempo specificato, ad esempio un giorno, un mese o un anno. Inoltre, alcuni contratti con periodi di consegna più lunghi, ad esempio un anno o un trimestre, possono essere sostituiti automaticamente da contratti connessi con periodi di consegna inferiori, quali un trimestre o un mese (i cosiddetti contratti a cascata). In tali casi sarebbe inappropriato stabilire un limite di posizione nel mese di scadenza per il contratto da sostituire prima della consegna, in quanto tale limite non coprirebbe la scadenza e la consegna fisica o il regolamento in contanti del contratto. Nel caso in cui i periodi di consegna di contratti sullo stesso sottostante si sovrappongano, un unico limite di posizione dovrebbe applicarsi a tutti i contratti connessi, al fine di tenere adeguatamente conto delle posizioni sui contratti che possono essere potenzialmente consegnati. A tal fine i contratti connessi dovrebbero essere misurati in unità del sottostante e aggregati e compensati di conseguenza.

- (21) Per taluni derivati su merci agricole che hanno un notevole impatto sui prezzi al consumo dei prodotti alimentari, la metodologia dovrebbe consentire all'autorità competente di stabilire una base di riferimento e un limite di posizione al di sotto del minimo dell'intervallo generale qualora trovi prove di attività speculative che hanno un impatto significativo sui prezzi.
- (22) L'autorità competente dovrebbe valutare se i fattori elencati all'articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE rendono necessario un adeguamento della base di riferimento al fine di fissare il livello definitivo del limite di posizione. La valutazione dovrebbe tenere conto dei fattori pertinenti per il particolare derivato su merci in questione. Le metodologie dovrebbero fornire un orientamento sulle modalità per fissare il limite, senza privare l'autorità competente del potere di decisione finale riguardo al limite di posizione appropriato su un derivato su merci al fine di prevenire gli abusi di mercato. I fattori dovrebbero fornire indicazioni importanti alle autorità competenti e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per consentire loro di farsi un'opinione e di assicurare un adeguato allineamento dei limiti di posizione nell'Unione.
- (23) I limiti di posizione non dovrebbero essere d'ostacolo allo sviluppo di nuovi derivati su merci agricole e non dovrebbero impedire a segmenti meno liquidi dei mercati dei derivati su merci agricole di funzionare adeguatamente. La metodologia dovrebbe tenere conto del tempo necessario a sviluppare e attrarre liquidità verso i derivati su merci nuovi ed esistenti e, in particolare, verso i derivati su merci agricole che possano agevolare la gestione del rischio nei mercati su misura o nei mercati non maturi oppure cercare di sviluppare nuovi accordi di copertura per nuove merci. Analogamente esistono contratti derivati su merci agricole che non potrebbero attirare mai partecipanti o liquidità sufficienti a consentire l'applicazione effettiva dei limiti di posizione senza il rischio che i partecipanti violino regolarmente e involontariamente il limite, perturbando di conseguenza la determinazione del prezzo e il regolamento di tali derivati su merci. Per far fronte a tali rischi per il funzionamento efficiente dei mercati, il limite di posizione per il mese di scadenza e per gli altri mesi dovrebbe essere fissato a un livello fisso di 10 000 lotti fino a quando le posizioni aperte nel derivato su merci agricole superano una soglia di 20 000 lotti.
- (24) Il numero, la composizione e il ruolo dei partecipanti al mercato per un derivato su merci possono influenzare la natura e l'entità delle posizioni che certi partecipanti al mercato detengono sul mercato. Per alcuni derivati su merci, taluni partecipanti al mercato possono detenere una posizione consistente che riflette il loro ruolo nell'acquisto, nella vendita e nella consegna della merce quando si trovano sul lato opposto del mercato rispetto alla maggioranza degli altri partecipanti al mercato che forniscono liquidità o servizi di gestione del rischio per il mercato della merce sottostante.
- (25) L'offerta, l'uso, l'accesso e la disponibilità della merce sottostante sono caratteristiche del mercato della merce sottostante. Attraverso la valutazione di componenti più dettagliate di tali caratteristiche, quali la deteriorabilità della merce e la modalità di trasporto, l'autorità competente dovrebbe poter determinare la flessibilità del mercato e adeguare i limiti di posizione in modo appropriato.
- (26) Per alcuni derivati su merci può esservi una notevole discrepanza tra le posizioni aperte e l'offerta consegnabile. Ciò può verificarsi quando le negoziazioni di derivati sono relativamente scarse rispetto all'offerta consegnabile, in tal caso le posizioni aperte saranno inferiori rispetto all'offerta consegnabile, o, ad esempio, quando un derivato su merci specifico è usato ampiamente per coprire diverse esposizioni al rischio e l'offerta consegnabile è pertanto inferiore rispetto alle posizioni aperte. Tali notevoli discrepanze tra le posizioni aperte e l'offerta consegnabile giustificano gli adeguamenti al rialzo e al ribasso rispetto alla base di riferimento applicabile al limite negli altri mesi per evitare un funzionamento irregolare del mercato all'avvicinarsi del mese di scadenza. Più specificamente, quando le posizioni aperte sono notevolmente superiori all'offerta consegnabile, il limite negli altri mesi dovrebbe essere adeguato al ribasso per evitare un «effetto precipizio» (effetto *cliff edge*) con il limite nel mese di scadenza basato sull'offerta consegnabile. In tali circostanze non sarebbe opportuno adeguare al rialzo il limite nel mese di scadenza, considerando il rischio di *cornering* del mercato. Quando l'offerta consegnabile è notevolmente superiore alle posizioni aperte, il limite negli altri mesi dovrebbe essere adeguato al rialzo per evitare il rischio di limitare indebitamente la negoziazione. Con un'offerta consegnabile notevolmente superiore alle posizioni aperte, ci si attende che il limite nel mese di scadenza basato sull'offerta consegnabile risultante dalla base di riferimento superi le posizioni aperte detenute dai partecipanti al mercato nel mese di scadenza. Al fine di garantire che il limite nel mese di scadenza impedisca ai partecipanti al mercato di creare una posizione dominante e che gli obiettivi di prevenzione degli abusi di mercato e di garanzia di un processo ordinato di determinazione del prezzo, come previsto dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, siano effettivamente raggiunti, il limite nel mese di scadenza dovrebbe, al contrario, essere adeguato al ribasso se basato sull'offerta consegnabile.

- (27) Con lo stesso obiettivo di limitare il funzionamento irregolare dei mercati all'avvicinarsi del mese di scadenza a causa di forti discrepanze tra i calcoli dell'offerta consegnabile e le posizioni aperte, la definizione di offerta consegnabile dovrebbe includere tutte le qualità o le tipologie di sostituti delle merci che possano essere consegnate per regolare un contratto derivato su merci secondo i termini del contratto stesso.
- (28) L'articolo 57, paragrafi 1, 3 e 12, della direttiva 2014/65/UE conferisce alla Commissione il potere di adottare la metodologia di calcolo e applicazione dei limiti di posizione, al fine di stabilire un regime armonizzato di limiti di posizione per i derivati su merci negoziati in sedi di negoziazione e i contratti EEOTC. L'articolo 57, paragrafo 1, impone l'applicazione, da parte delle autorità competenti, di una metodologia di calcolo nello stabilire i limiti di posizione sui derivati su merci. L'articolo 57, paragrafo 1, impone inoltre di stabilire una procedura per la richiesta di un'esenzione relativa alla fornitura di liquidità e di un'esenzione relativa alla riduzione dei rischi per le entità finanziarie che appartengono ad un gruppo prevalentemente commerciale. L'articolo 57, paragrafo 3, impone di specificare in che modo le autorità competenti dovrebbero tenere conto di fattori in sede di definizione dei limiti di posizione nel mese di scadenza e dei limiti di posizione negli altri mesi sui derivati su merci regolati fisicamente e in contanti. L'articolo 57, paragrafo 12, impone di definire in che modo la metodologia relativa ai limiti di posizione dovrebbe essere applicata, ad esempio, per aggregare le posizioni in seno a un gruppo o per stabilire se una posizione può essere considerata atta a ridurre i rischi o se un'impresa può beneficiare di un'esenzione sulla copertura. Le norme sono collegate nella sostanza, in quanto sono strettamente connesse alla metodologia per stabilire i limiti di posizione. È pertanto opportuno che tali norme, nell'interesse della semplicità e della trasparenza, e al fine di facilitarne l'applicazione ed evitarne la duplicazione, siano stabilite in un unico atto anziché in diversi atti distinti contenenti riferimenti incrociati.
- (29) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.
- (30) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(3)</sup>.
- (31) Il regolamento delegato (UE) 2017/591 della Commissione<sup>(4)</sup> integra la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'applicazione dei limiti di posizione ai derivati su merci. Il presente regolamento sostituisce tale regolamento delegato, tenendo conto delle modifiche della direttiva 2014/65/UE introdotte dalla direttiva (UE) 2021/338, che stabiliscono nuove disposizioni relative alle esenzioni per copertura per la fornitura di liquidità e per le entità finanziarie che appartengono ad un gruppo prevalentemente non finanziario, conferendo alla Commissione il potere di adottare un atto delegato che specifichi i criteri per l'esenzione relativa alla fornitura di liquidità e per l'esenzione relativa alla riduzione dei rischi per le entità finanziarie. Inoltre, la nozione di «medesimo contratto su merci» è stata soppressa e i derivati su titoli non rientrano più nell'ambito di applicazione. Infine, è stato precisato il calcolo delle posizioni aperte ed è stata semplificata la metodologia per i contratti derivati su merci agricole nuovi e meno liquidi. Pertanto, è opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) 2017/591 e sostituirlo con il presente regolamento,

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/591 della Commissione, del 1° dicembre 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'applicazione dei limiti di posizione agli strumenti derivati su merci (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 479).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

##### Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme per il calcolo della posizione netta detenuta da una persona in un derivato su merci, la metodologia di calcolo dei limiti di posizione sull'entità della posizione e le procedure per la richiesta di esenzioni dai limiti di posizione.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «entità finanziaria»: uno dei seguenti soggetti:
  - a) un'impresa di investimento autorizzata in conformità della direttiva 2014/65/UE;
  - b) un ente creditizio autorizzato in conformità della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>;
  - c) un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>;
  - d) un'impresa di riassicurazione quale definita all'articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE;
  - e) un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e, se pertinente, la relativa società di gestione, autorizzato in conformità della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>;
  - f) un ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell'articolo 6, punto 1, della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup>;
  - g) un fondo d'investimento alternativo gestito da gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato o registrato in conformità della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(9)</sup>;
  - h) una controparte centrale autorizzata in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(10)</sup>;
  - i) un depositario centrale di titoli autorizzato in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(11)</sup>;

<sup>(5)</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

<sup>(6)</sup> Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

<sup>(7)</sup> Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

<sup>(8)</sup> Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

<sup>(9)</sup> Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

<sup>(10)</sup> Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

<sup>(11)</sup> Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

- 2) «entità non finanziaria»: persona fisica o giuridica diversa da un'entità finanziaria;
- 3) «contratto nel mese di scadenza (*spot month*)»: contratto derivato su merci relativo a una particolare merce sottostante la cui scadenza è la prossima secondo le regole della sede di negoziazione;
- 4) «contratto negli altri mesi»: contratto derivato su merci diverso da un contratto nel mese di scadenza;
- 5) «lotto»: unità di negoziazione utilizzata dalla sede di negoziazione in cui il derivato su merci è negoziato e che rappresenta una quantità standardizzata della merce sottostante.

Un'entità di un paese terzo è considerata un'entità finanziaria se, qualora avesse sede nell'Unione e fosse soggetta al diritto dell'UE, necessiterebbe di autorizzazione ai sensi di uno degli atti giuridici di cui al primo comma, punto 1.

Un'entità di un paese terzo è considerata un'entità non finanziaria se, qualora avesse sede nell'Unione e fosse soggetta al diritto dell'UE, non necessiterebbe di autorizzazione ai sensi di uno degli atti giuridici di cui al primo comma, punto 1.

## CAPO II

### METODO DI CALCOLO DELL'ENTITÀ DELLA POSIZIONE NETTA DI UNA PERSONA

#### Articolo 3

#### **Aggregazione e compensazione delle posizioni in derivati su merci**

1. La posizione netta di una persona in un derivato su merci è l'aggregazione degli elementi seguenti:
  - a) le sue posizioni detenute in tale derivato su merci negoziato in una sede di negoziazione e in contratti OTC economicamente equivalenti a norma dell'articolo 6;
  - b) se il derivato su merci è un derivato su merci agricole negoziato in quantitativi rilevanti in conformità dell'articolo 5, la sua posizione detenuta in derivati su merci agricole aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche, negoziati in quantitativi rilevanti in altre sedi di negoziazione e soggetti ai limiti di posizione fissati dall'autorità centrale competente;
  - c) se il derivato su merci è un contratto critico o significativo, le sue posizioni detenute in contratti critici o significativi aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche, negoziati in altre sedi di negoziazione e soggetti ai limiti di posizione fissati dall'autorità centrale competente.
2. Le posizioni detenute in un derivato su merci negoziato in una sede di negoziazione di cui al paragrafo 1, lettera a), comprendono le posizioni detenute nelle componenti disaggregate di un contratto differenziale e in altri derivati su merci strettamente connessi, negoziati nella stessa sede di negoziazione, che costituiscono una frazione del valore di un corrispondente contratto future standard o il cui periodo di determinazione del prezzo è definito come l'intervallo di tempo tra la data di inizio scelta e la fine del mese di contratto del derivato standard su merci.
3. Qualora una persona detenga posizioni lunghe e corte in uno dei derivati su merci di cui ai paragrafi 1 e 2, essa compensa tali posizioni al fine di determinare la propria posizione netta in relazione al derivato su merci.
4. Le posizioni detenute da un'entità non finanziaria in derivati su merci di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi in conformità dell'articolo 7, paragrafi 1 e 3, secondo quanto approvato dall'autorità competente a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, sulla base dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, non sono aggregate al fine di confrontare la posizione netta dell'entità non finanziaria con i limiti per il derivato su merci in questione.

5. Le posizioni detenute da un'entità finanziaria in derivati su merci di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi in conformità dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, secondo quanto approvato dall'autorità competente a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, sulla base dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, non sono aggregate al fine di confrontare la posizione netta dell'entità finanziaria con i limiti per il derivato su merci in questione.

6. Le posizioni detenute da una persona in derivati su merci risultanti da operazioni effettuate in sedi di negoziazione per adempiere agli obblighi di fornitura di liquidità in conformità dell'articolo 10, secondo quanto approvato dall'autorità competente a norma dell'articolo 9, non sono aggregate al fine di confrontare la posizione netta della persona con i limiti per il derivato su merci in questione.

7. Una persona determina separatamente la posizione netta che detiene in un derivato su merci per i contratti nel mese di scadenza e per i contratti negli altri mesi.

#### Articolo 4

##### **Metodo di calcolo delle posizioni per le entità giuridiche all'interno di un gruppo**

1. Un'impresa madre determina la propria posizione netta aggregando le seguenti posizioni in conformità dell'articolo 3:

- a) la propria posizione netta;
- b) le posizioni nette di ciascuna delle proprie imprese figlie.

2. In deroga al paragrafo 1, l'impresa madre di un organismo di investimento collettivo o, qualora l'organismo di investimento collettivo abbia nominato una società di gestione, l'impresa madre della società di gestione non aggrega le posizioni in derivati su merci in organismi di investimento collettivo se non influenza in alcun modo le decisioni di investimento in materia di apertura, detenzione e chiusura di dette posizioni.

#### Articolo 5

##### **Quantitativi rilevanti**

1. Un derivato su merci agricole è considerato negoziato in quantitativi rilevanti in una sede di negoziazione se le negoziazioni del derivato su merci agricole in detta sede di negoziazione superano per un periodo di tre mesi consecutivi una media di posizioni aperte giornaliere di 20 000 lotti combinando il mese di scadenza e gli altri mesi.

2. La sede di negoziazione in cui è negoziato il quantitativo più elevato di derivati su merci aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche è la sede di negoziazione che nel corso di un anno registra la media più elevata di posizioni aperte giornaliere.

#### Articolo 6

##### **Contratti OTC economicamente equivalenti a derivati su merci negoziati in sedi di negoziazione**

Un derivato OTC è considerato economicamente equivalente a un derivato su merci negoziato in una sede di negoziazione se ha identiche specifiche contrattuali e identici termini e condizioni, a esclusione delle specifiche delle dimensioni dei lotti, delle date di consegna che si discostano di meno di un giorno di calendario e degli accordi di gestione del rischio post-negoziazione.

#### Articolo 7

##### **Posizioni considerate atte a ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali**

1. Una posizione detenuta da un'entità non finanziaria in un derivato su merci negoziato in sedi di negoziazione o in contratti OTC economicamente equivalenti ai sensi dell'articolo 6 può essere considerata atta a ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali di detta entità non finanziaria in conformità dell'articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), della direttiva 2014/65/UE se da sola o in combinazione con altri strumenti derivati in conformità del paragrafo 3 del presente articolo («posizione in un portafoglio di derivati su merci») soddisfa uno dei seguenti criteri:

- a) riduce i rischi derivanti dalla potenziale variazione del valore di attività, servizi, fattori di produzione, prodotti, materie prime o passività che nel corso normale dell'attività l'entità non finanziaria o il suo gruppo possiede, produce, fabbrica, trasforma, fornisce, acquista, commercializza, noleggia, vende o assume ovvero di cui prevede ragionevolmente possesso, produzione, fabbricazione, trasformazione, fornitura, acquisto, commercializzazione, noleggio, vendita o assunzione;
- b) costituisce un contratto di copertura in conformità dei Principi contabili internazionali (*International Financial Reporting Standards* — IFRS) adottati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(12)</sup>.

2. Una posizione detenuta da un'entità finanziaria in un derivato su merci agricole, in un derivato su merci critico o significativo negoziato in sedi di negoziazione o in contratti OTC economicamente equivalenti a norma dell'articolo 6 può essere considerata atta a ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali delle entità non finanziarie di un gruppo prevalentemente commerciale in conformità dell'articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2014/65/UE se da sola o in combinazione con altri strumenti derivati in conformità del paragrafo 3 del presente articolo (posizione in un portafoglio di derivati su merci) soddisfa uno dei criteri di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), del presente articolo.

3. Ai fini del paragrafo 1, una posizione considerata atta a ridurre i rischi, da sola o in combinazione con altri strumenti derivati, è una posizione per cui l'entità non finanziaria o la persona che detiene la posizione per conto di detta entità:

- a) include quanto segue nelle sue politiche interne:
  - i) le tipologie di derivati su merci compresi nei portafogli utilizzati per ridurre i rischi direttamente connessi all'attività commerciale e i relativi criteri di ammissibilità;
  - ii) il nesso tra il portafoglio e i rischi che il portafoglio attenua;
  - iii) le misure adottate per garantire che le posizioni concernenti tali derivati su merci servano esclusivamente a coprire i rischi direttamente connessi alle attività commerciali dell'entità non finanziaria e che siano chiaramente identificate tutte le posizioni con una diversa finalità;
- b) è in grado di fornire una visione sufficientemente disaggregata dei portafogli in termini di classi di derivati su merci, merce sottostante, orizzonte temporale e di altri fattori pertinenti.

4. Ai fini del paragrafo 2, una posizione considerata atta a ridurre i rischi, da sola o in combinazione con altri strumenti derivati, è una posizione per cui l'entità finanziaria soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).

#### Articolo 8

##### **Richiesta di esenzione dai limiti di posizione per le posizioni considerate atte a ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali**

1. Un'entità non finanziaria che detiene una posizione in un derivato su merci agricole o in un derivato su merci critico o significativo che soddisfa le relative condizioni può chiedere l'esenzione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), della direttiva 2014/65/UE all'autorità competente che stabilisce il limite di posizione sul derivato su merci.

2. La persona di cui al paragrafo 1 presenta all'autorità competente le seguenti informazioni che dimostrano in che modo la posizione riduca i rischi direttamente connessi all'attività commerciale dell'entità non finanziaria:

- a) una descrizione della natura e del valore delle attività commerciali dell'entità non finanziaria per la merce cui si riferisce il derivato su merci per cui si chiede l'esenzione;

<sup>(12)</sup> Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

- b) una descrizione della natura e del valore delle attività dell'entità non finanziaria per le negoziazioni e le posizioni detenute nei derivati su merci pertinenti negoziati in sedi di negoziazione e nei rispettivi contratti OTC economicamente equivalenti;
- c) una descrizione della natura e dell'entità delle esposizioni e dei rischi legati alle merci che l'entità non finanziaria ha o prevede di avere a seguito delle proprie attività commerciali e che sono o sarebbero attenuati dall'uso dei derivati su merci;
- d) una spiegazione del modo in cui l'uso dei derivati su merci da parte dell'entità non finanziaria riduca direttamente l'esposizione e i rischi delle sue attività commerciali.

3. Un'entità finanziaria che detiene una posizione in un derivato su merci agricole o in un derivato su merci critico o significativo che soddisfa le relative condizioni può chiedere l'esenzione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2014/65/UE all'autorità competente che stabilisce il limite di posizione sul derivato su merci.

4. La persona di cui al paragrafo 3 trasmette all'autorità competente:

- a) informazioni adeguate che dimostrano che l'impresa madre ha affidato all'entità finanziaria la negoziazione di derivati su merci negoziati in una sede di negoziazione e dei rispettivi contratti OTC economicamente equivalenti, al fine di ridurre l'esposizione e i rischi delle attività commerciali delle entità non finanziarie del gruppo prevalentemente commerciale;
- b) le seguenti informazioni che dimostrano come la posizione riduca i rischi direttamente connessi all'attività commerciale delle entità non finanziarie dello stesso gruppo prevalentemente commerciale:
  - i) una descrizione della natura e del valore delle attività commerciali delle entità non finanziarie per la merce cui si riferisce il derivato su merci per cui si chiede l'esenzione;
  - ii) una descrizione della natura e dell'entità delle esposizioni e dei rischi legati alle merci che le entità non finanziarie hanno o prevedono di avere a seguito delle attività commerciali delle entità non finanziarie e che sono o sarebbero attenuati dall'uso dei derivati su merci;
  - iii) una descrizione della natura e del valore delle attività dell'entità finanziaria per le negoziazioni e le posizioni detenute nei derivati su merci pertinenti negoziati in sedi di negoziazione e nei rispettivi contratti OTC economicamente equivalenti;
  - iv) una spiegazione del modo in cui l'uso dei derivati su merci da parte dell'entità finanziaria riduca direttamente l'esposizione e i rischi delle attività commerciali delle entità non finanziarie.

5. L'autorità competente approva o respinge la richiesta entro 21 giorni di calendario dal ricevimento della medesima e notifica l'approvazione o il rifiuto dell'esenzione al richiedente.

6. L'entità non finanziaria notifica all'autorità competente se si è verificato un cambiamento significativo della natura o del valore delle sue attività commerciali o delle sue attività di negoziazione in derivati su merci e se tale cambiamento è pertinente ai fini delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), e presenta una nuova richiesta di esenzione, se intende continuare ad avvalersene.

7. L'entità finanziaria notifica all'autorità competente se si è verificato un cambiamento delle informazioni di cui al paragrafo 4, lettera a), o un cambiamento significativo della natura o del valore delle attività commerciali dell'entità non finanziaria o delle attività di negoziazione dell'entità finanziaria in derivati su merci e se tale cambiamento è pertinente ai fini delle informazioni di cui al paragrafo 4, lettera b), punto iii), e presenta una nuova richiesta di esenzione, se intende continuare ad avvalersene.



*Articolo 9***Richiesta di esenzione dai limiti di posizione per la fornitura obbligatoria di liquidità**

1. Una persona che detiene una posizione in un derivato su merci agricole o in un derivato su merci critico o significativo che soddisfa le relative condizioni può chiedere l'esenzione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), della direttiva 2014/65/UE all'autorità competente che stabilisce il limite di posizione sul derivato su merci.
2. La persona di cui al paragrafo 1 trasmette all'autorità competente le seguenti informazioni che dimostrano in che modo le posizioni risultano da operazioni realizzate per ottemperare all'obbligo di fornire liquidità in tale derivato su merci in una sede di negoziazione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, quarto comma, lettera c), della direttiva 2014/65/UE:
  - a) l'elenco dei derivati su merci in cui tale persona fornisce liquidità in una sede di negoziazione in conformità delle lettere b) e c) del presente paragrafo;
  - b) le disposizioni in base alle quali un'autorità di regolamentazione impone a tale persona di fornire liquidità in un derivato su merci in una sede di negoziazione o l'accordo scritto sottoscritto con la sede di negoziazione che stabilisce gli obblighi di fornitura di liquidità che la persona deve rispettare nella sede di negoziazione per ciascun derivato su merci;
  - c) una descrizione della natura e del valore delle attività di fornitura obbligatoria di liquidità della persona nel pertinente derivato su merci e delle posizioni risultanti attese;
  - d) qualsiasi limite di posizione che possa essere stato fissato nella sua politica interna per ciascun derivato su merci per tale fornitura obbligatoria di liquidità.
3. L'autorità competente approva o respinge la richiesta entro 21 giorni di calendario dal ricevimento della medesima e notifica l'approvazione o il rifiuto dell'esenzione alla persona.
4. La persona notifica all'autorità competente se si è verificato un cambiamento significativo della natura o del valore delle sue attività di negoziazione in derivati su merci e se tale cambiamento è pertinente ai fini delle informazioni di cui al paragrafo 2, e presenta una nuova richiesta di esenzione, se intende continuare ad avvalersene.

*Articolo 10***Posizioni considerate risultanti dalla fornitura obbligatoria di liquidità**

1. Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, una posizione detenuta da una persona in un derivato su merci agricole o in un derivato su merci critico o significativo negoziato in una sede di negoziazione è considerata risultante da operazioni effettuate per soddisfare le disposizioni in materia di fornitura obbligatoria di liquidità se la posizione deriva direttamente da operazioni in derivati su merci effettuate in conformità degli obblighi imposti dalle autorità di regolamentazione ai sensi del diritto dell'Unione o delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, o dell'accordo scritto concluso con la sede di negoziazione e identificato come tale dalla sede di negoziazione.
2. Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, una posizione considerata risultante dalla fornitura obbligatoria di liquidità è una posizione per la quale la persona che detiene la posizione include quanto segue nelle sue politiche interne:
  - a) le tipologie di derivati su merci compresi nei portafogli in cui è prevista la fornitura obbligatoria di liquidità;
  - b) il nesso tra la posizione detenuta in un derivato su merci e le operazioni effettuate per soddisfare le disposizioni in materia di fornitura obbligatoria di liquidità in tale derivato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo;
  - c) le misure adottate per garantire che sia chiaramente identificata qualsiasi posizione non risultante da operazioni effettuate per soddisfare le disposizioni in materia di fornitura obbligatoria di liquidità o che persegua una finalità diversa.

## CAPO III

**METODOLOGIA DI CALCOLO DEI LIMITI DI POSIZIONE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI**

## SEZIONE 1

***Determinazione del valore della base di riferimento****Articolo 11***Metodologia di determinazione del valore della base di riferimento per i limiti nel mese di scadenza**

1. Le autorità competenti determinano il valore della base di riferimento per il limite di posizione nel mese di scadenza su un derivato su merci agricole o un derivato su merci critico o significativo calcolando il 25 % dell'offerta consegnabile per il derivato su merci. Se l'offerta consegnabile è notevolmente superiore al totale delle posizioni aperte, le autorità competenti determinano il valore della base di riferimento per il limite nel mese di scadenza calcolando il 25 % delle posizioni aperte nel derivato su merci.

Tale valore della base di riferimento è indicato in lotti.

2. Qualora l'autorità competente stabilisca limiti di posizione diversi per differenti periodi del mese di scadenza, tali limiti di posizione diminuiscono su base incrementale fino alla scadenza del derivato su merci e prendono in considerazione gli accordi di gestione della posizione della sede di negoziazione.

3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti determinano il valore della base di riferimento per il limite di posizione nel mese di scadenza per i derivati su merci con un sottostante considerato alimento destinato al consumo umano con un totale combinato delle posizioni aperte su contratti nel mese di scadenza e negli altri mesi superiore a 50 000 lotti per un periodo di tre mesi consecutivi calcolando il 20 % dell'offerta consegnabile per il derivato su merci. Se l'offerta consegnabile è notevolmente superiore al totale delle posizioni aperte, le autorità competenti determinano il valore della base di riferimento per il limite nel mese di scadenza per tale derivato su merci calcolando il 20 % delle posizioni aperte nel derivato su merci.

*Articolo 12***Offerta consegnabile**

1. Le autorità competenti calcolano l'offerta consegnabile per un derivato su merci agricole o un derivato su merci critico o significativo individuando la quantità della merce sottostante che può essere utilizzata per soddisfare le esigenze di consegna del derivato su merci.

2. Le autorità competenti determinano l'offerta consegnabile per un derivato su merci di cui al paragrafo 1 facendo riferimento alla quantità media mensile della merce sottostante disponibile per la consegna sulla base dei dati più recenti disponibili riferiti a:

- a) un periodo di un anno immediatamente precedente la determinazione per un derivato su merci critico o significativo;
- b) un periodo da uno a cinque anni immediatamente precedente la determinazione per un derivato su merci agricole.

3. Al fine di individuare la quantità della merce sottostante che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti prendono in considerazione i criteri seguenti:

- a) le modalità di stoccaggio della merce sottostante;
- b) i fattori che possono incidere sull'offerta della merce sottostante.

*Articolo 13***Metodologia di determinazione del valore della base di riferimento per i limiti negli altri mesi**

1. Le autorità competenti determinano il valore della base di riferimento per il limite di posizione negli altri mesi su un derivato su merci agricole o un derivato su merci critico o significativo calcolando il 25 % delle posizioni aperte nel derivato su merci.
2. Tale base di riferimento è indicata in lotti.

*Articolo 14***Posizioni aperte**

1. Le autorità competenti calcolano le posizioni aperte nette in un derivato su merci agricole o in un derivato su merci critico o significativo aggregando il numero di lotti di tale derivato su merci in essere nelle sedi di negoziazione e le posizioni notificate in contratti OTC economicamente equivalenti per un periodo di tempo rappresentativo. Le autorità competenti calcolano le posizioni aperte nette nel derivato su merci sulla base dei dati di notifica delle posizioni.
2. In deroga al paragrafo 1, quando la negoziazione di un derivato su merci è trasferita da una sede di negoziazione dell'Unione a un'altra, o da una sede di negoziazione di un paese terzo a una sede di negoziazione dell'Unione, a seguito di una fusione, di un trasferimento di attività o di un altro evento societario, o da uno o più derivati su merci esistenti a un derivato su merci recentemente ammesso alla negoziazione nella stessa sede di negoziazione o in altre circostanze analoghe, l'autorità competente calcola le posizioni aperte in tale derivato su merci tenendo conto delle posizioni aperte nella sede precedente o nei derivati su merci precedenti. Dopo un periodo di sei mesi, l'autorità competente calcola le posizioni aperte conformemente al paragrafo 1.

*Articolo 15***Metodologia di determinazione del valore della base di riferimento per taluni derivati su merci**

1. In deroga all'articolo 11, le autorità competenti determinano il valore della base di riferimento per i limiti di posizione nel mese di scadenza per i derivati su merci critici o significativi nel mese di scadenza regolati in contanti di cui all'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2014/65/UE e per cui non è possibile misurare l'offerta consegnabile delle merci sottostanti calcolando il 25 % delle posizioni aperte su tali derivati su merci.
2. In deroga agli articoli 11 e 13, qualora un derivato su merci stabilisca che il sottostante sia consegnato periodicamente per un determinato periodo di tempo, il valore della base di riferimento calcolato secondo gli articoli 11 e 13 si applica ai derivati su merci connessi per lo stesso sottostante nella misura in cui i loro periodi di consegna si sovrappongono. Il valore della base di riferimento è indicato in unità del sottostante.

## SEZIONE 2

**Fattori pertinenti ai fini del calcolo dei limiti di posizione***Articolo 16***Valutazione dei fattori**

Le autorità competenti stabiliscono i limiti di posizione nel mese di scadenza e negli altri mesi su derivati su merci agricole o su derivati su merci critici o significativi prendendo il valore della base di riferimento determinato in conformità degli articoli 11, 13 e 15 e adeguandolo in funzione dell'impatto potenziale dei fattori di cui agli articoli da 18 a 21 sull'integrità del mercato di detto strumento derivato e della relativa merce sottostante entro uno dei limiti seguenti:

- a) tra il 5 % e il 35 %;
- b) tra il 2,5 % e il 35 % per i contratti derivati con un sottostante considerato alimento destinato al consumo umano con un totale combinato delle posizioni aperte su contratti nel mese di scadenza e negli altri mesi superiore a 50 000 lotti per un periodo di tre mesi consecutivi.

#### Articolo 17

##### **Derivati su merci agricole nuovi e meno liquidi**

1. In deroga all'articolo 16, per i derivati su merci agricole negoziati in una sede di negoziazione il cui totale combinato delle posizioni aperte su contratti nel mese di scadenza e negli altri mesi non supera i 20 000 lotti per un periodo di tre mesi consecutivi, le autorità competenti fissano il limite nel mese di scadenza e negli altri mesi per le posizioni detenute in detti derivati su merci a 10 000 lotti.
2. La sede di negoziazione informa l'autorità competente quando il totale delle posizioni aperte di qualsiasi derivato su merci di cui al paragrafo 1 raggiunge i 20 000 lotti per un periodo di tre mesi consecutivi. Non appena le autorità competenti ricevono tali notifiche riesaminano i limiti di posizione.

#### Articolo 18

##### **Offerta consegnabile della merce sottostante**

Se l'offerta consegnabile della merce sottostante può essere soggetta a restrizioni o controlli o se il livello dell'offerta consegnabile è basso rispetto all'importo richiesto per l'ordinato regolamento, le autorità competenti adeguano il limite di posizione nel mese di scadenza al ribasso. Le autorità competenti valutano in che misura tale offerta consegnabile è utilizzata anche quale offerta consegnabile per altri derivati su merci.

#### Articolo 19

##### **Posizioni aperte complessive**

1. Qualora il valore delle posizioni aperte complessive sia elevato, le autorità competenti adeguano il limite di posizione al ribasso.
2. Qualora le posizioni aperte siano notevolmente superiori rispetto all'offerta consegnabile, le autorità competenti adeguano il limite di posizione negli altri mesi al ribasso.
3. Qualora le posizioni aperte siano notevolmente inferiori all'offerta consegnabile, le autorità competenti adeguano il limite di posizione negli altri mesi al rialzo e, tranne nei casi in cui il valore della base di riferimento per il limite nel mese di scadenza sia basato sulle posizioni aperte, adeguano il limite di posizione nel mese di scadenza al ribasso.

#### Articolo 20

##### **Numero dei partecipanti al mercato**

1. Qualora, per un periodo di un anno, la media giornaliera dei partecipanti al mercato che detengono una posizione nel derivato su merci sia elevata, le autorità competenti adeguano il limite di posizione al ribasso.
2. In deroga all'articolo 16, le autorità competenti adeguano il limite di posizione al rialzo e fissano il limite di posizione nel mese di scadenza e negli altri mesi tra il 5 % e il 50 % dell'importo di riferimento se:
  - a) la media dei partecipanti al mercato che detengono una posizione nel derivato su merci nel periodo che precede la fissazione del limite di posizione è inferiore a 10; o

- b) quando il derivato su merci è un derivato su merci agricole con posizioni aperte nette inferiori a 300 000 lotti, il numero di imprese di investimento che operano come market maker ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 7, della direttiva 2014/65/UE, per il derivato su merci al momento in cui il limite di posizione viene fissato o rivisto è inferiore a tre.

Ai fini del primo comma, le autorità competenti possono stabilire limiti di posizione diversi per differenti periodi all'interno del periodo del mese di scadenza, del periodo degli altri mesi o di entrambi.

#### Articolo 21

##### **Caratteristiche del mercato della merce sottostante**

1. Le autorità competenti devono tenere conto dell'impatto che le caratteristiche del mercato della merce sottostante hanno sul funzionamento e le negoziazioni del derivato su merci e sull'entità delle posizioni detenute dai partecipanti al mercato, comprese in particolare la facilità e la rapidità con cui i partecipanti al mercato hanno accesso alla merce sottostante.
2. La valutazione del mercato della merce sottostante di cui al paragrafo 1 tiene conto dei criteri seguenti:
  - a) se l'offerta di merci è soggetta a restrizioni, compresa la deperibilità delle merci consegnabili;
  - b) le modalità di trasporto e consegna della merce fisica, compreso quanto segue:
    - i) se la merce può essere consegnata solo a determinati punti di consegna;
    - ii) i limiti di capacità di tali punti di consegna;
  - c) la struttura, l'organizzazione e il funzionamento del mercato, inclusa la stagionalità presente sui mercati delle merci estrattive e agricole per cui l'offerta fisica varia nel corso dell'anno civile;
  - d) la composizione e il ruolo dei partecipanti al mercato nel mercato della merce sottostante, inclusa la considerazione del numero di partecipanti al mercato che forniscono servizi specifici che consentono il funzionamento del mercato della merce sottostante, quali servizi di gestione del rischio, consegna, deposito o regolamento;
  - e) i fattori macroeconomici o altri fattori connessi che influenzano il funzionamento del mercato della merce sottostante, inclusi la consegna, il deposito e il regolamento della merce;
  - f) le caratteristiche, le proprietà fisiche e i cicli di vita della merce sottostante.

#### Articolo 22

##### **Abrogazione**

Il regolamento delegato (UE) 2017/591 è abrogato.

I riferimenti al regolamento delegato (UE) 2017/591 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 23***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO

**Tavola di concordanza**

Regolamento delegato (UE) 2017/591	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)
–	Articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c)
–	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 4
–	Articolo 3, paragrafi 5 e 6
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 3, paragrafo 7
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5, paragrafo 1	–
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
–	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 3
–	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 8, paragrafi 1 e 2	Articolo 8, paragrafi 1 e 2
–	Articolo 8, paragrafi 3 e 4
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 5
Articolo 8, paragrafo 4	Articolo 8, paragrafo 6
–	Articolo 8, paragrafo 7
–	Articolo 9
–	Articolo 10
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 11, paragrafo 4
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 1
–	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 2	–
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 12, paragrafo 3

---

Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 12	–
–	Articolo 14
Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 15, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 2	–
Articolo 13, paragrafo 3	Articolo 15, paragrafo 2
Articolo 14	Articolo 16
–	Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 15, paragrafo 1	–
Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 17, paragrafo 2
Articolo 16	–
Articolo 17	Articolo 18
Articolo 18, paragrafi 1 e 2	Articolo 19, paragrafi 1 e 2
–	Articolo 19, paragrafo 3
Articolo 18, paragrafo 3	–
Articolo 19, paragrafo 1	Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 19, paragrafo 2, primo comma, lettera a)	Articolo 20, paragrafo 2, primo comma, lettera a)
–	Articolo 20, paragrafo 2, primo comma, lettera b)
Articolo 19, paragrafo 2, primo comma, lettera b)	–
Articolo 19, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 20, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 20	Articolo 21
Articolo 21	–
–	Articolo 22
Articolo 22	Articolo 23

---



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1303 DELLA COMMISSIONE****del 25 aprile 2022****che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e i requisiti dell'alcole etilico di origine agricola**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/787 stabilisce la definizione e i requisiti dell'alcole etilico di origine agricola, denominato dall'industria anche come alcole agricolo, alcole neutro o alcole rettificato. La definizione tecnica e i requisiti in questione sono stati ripresi senza modifiche sostanziali rispetto a quelle di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) La definizione e i requisiti dell'alcole etilico di origine agricola di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/787 risultano tuttavia parzialmente superati da un punto di vista tecnico e scientifico. In particolare, le quantità massime di alcuni residui devono essere allineate ai parametri tecnici attualmente utilizzati dall'industria e dalla maggior parte dei laboratori di analisi. Il progresso tecnologico in questo settore comporta pertanto la necessità di modificare tale definizione e tali requisiti.
- (3) I riferimenti all'«acidità totale», alle «basi azotate volatili» e all'«estratto secco» di cui all'articolo 5, lettera d), punti i), vi) e vii), del regolamento (UE) 2019/787, non sono più pertinenti in quanto non sono di norma utilizzati come parametri tecnici di processo, dato che la presenza di tali residui in un alcole con un titolo del 96 % in volume è trascurabile e che è poco probabile che sia individuata in un alcole etilico di origine agricola.
- (4) Per quanto riguarda gli «esteri», le «aldeidi» e gli «alcoli superiori», i tenori massimi di cui all'articolo 5, lettera d), punti ii), iii) e iv), del regolamento (UE) 2019/787, non sono sufficientemente specifici e richiedono attualmente analisi per via umida che non sono definite nel diritto dell'Unione. Una definizione più precisa delle sostanze alle quali si applicano i limiti di residui migliorerebbe i risultati delle analisi da effettuare sull'alcole etilico di origine agricola con metodi quali la gascromatografia e sarebbe utile per gli analisti poiché molte delle tecniche di analisi meno recenti richiedono l'uso di sostanze chimiche pericolose.
- (5) In particolare, è opportuno limitare gli esteri unicamente all'«acetato di etile». Nel corso del processo di fermentazione possono formarsi molti esteri, ma quello che si rileva nella concentrazione più elevata è l'acetato di etile; è improbabile invece che gli altri esteri potenzialmente presenti nell'alcole etilico di origine agricola siano individuabili utilizzando tecniche analitiche standard e comunque contribuiscono in misura trascurabile alla quantità totale di esteri. La misurazione dell'acetato di etile dovrebbe basarsi sul metodo di riferimento di cui al regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione <sup>(3)</sup>, in quanto si tratta di un metodo consolidato attualmente utilizzato per l'analisi di una serie di bevande spiritose.

<sup>(1)</sup> GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione, del 19 dicembre 2000, che definisce i metodi d'analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 20).

- (6) Analogamente, l'aldeide che contribuisce maggiormente alle aldeidi totali è l'«acetaldeide». È pertanto opportuno utilizzare solo l'acetaldeide come parametro per questa determinazione. Poiché l'acetaldeide è in equilibrio con l'1,1-dietossietano, ossia le due molecole sono entrambe presenti e si convertono l'una nell'altra per via delle condizioni fisicochimiche, è necessario contabilizzare la frazione di acetaldeide contenuta nell'acetale. La misurazione dell'acetaldeide dovrebbe basarsi sul metodo di riferimento di cui al regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione, in quanto si tratta di un metodo consolidato attualmente utilizzato per l'analisi di una serie di bevande spiritose.
- (7) Gli alcoli superiori sono presenti in quantità considerevoli dopo la fermentazione. Tuttavia, solo una piccola quantità di alcoli superiori è presente nell'alcole etilico di origine agricola, in quanto gli alcoli superiori sono facilmente distillati visti i loro punti di ebollizione più elevati. La misurazione degli alcoli superiori dovrebbe basarsi sul metodo di riferimento di cui al regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione, in quanto si tratta di un metodo consolidato attualmente utilizzato per l'analisi di una serie di bevande spiritose.
- (8) Per quanto riguarda il «furfurolo», l'attuale requisito che stabilisce che non deve essere rilevabile si riferisce a un'analisi per via umida che non è più utilizzata nella maggior parte degli Stati membri; questo requisito impedisce metodi e risultati di analisi uniformi e definiti. Poiché attualmente non esiste un metodo di riferimento definito per l'analisi del furfurolo nell'alcole etilico di origine agricola, è opportuno definire una soglia che possa essere raggiunta con i diversi metodi attualmente utilizzati nella maggior parte dei laboratori degli Stati membri, metodi che sono più precisi da quando è stato incluso tale requisito. La misurazione del furfurolo dovrebbe basarsi sul metodo della cromatografia liquida per i composti del legno di cui al regolamento (CE) n. 2870/2000.
- (9) Inoltre, a fini di completezza e in linea con la definizione di distillato di origine agricola di cui all'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2019/787, è opportuno stabilire che l'alcole etilico di origine agricola è il risultato della distillazione, previa fermentazione alcolica, di prodotti agricoli.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/787,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/787 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

#### **Definizione e requisiti dell'alcole etilico di origine agricola**

Ai fini del presente regolamento, l'alcole etilico di origine agricola è un liquido che soddisfa i requisiti seguenti:

- a) è ottenuto mediante fermentazione alcolica, seguita dalla distillazione esclusivamente dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato;
- b) è privo di gusti rintracciabili estranei alle materie prime utilizzate nella sua produzione;
- c) ha un titolo alcolometrico volumico minimo pari al 96,0 % vol.;
- d) i valori massimi di impurezza non superano i valori seguenti:
  - i) acetato di etile: 1,3 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.;
  - ii) acetaldeide (somma di etanale e 1,1-dietossietano): 0,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.;
  - iii) alcoli superiori (somma di: propan-1-ol, butan-1-ol, butan-2-ol, 2-metilpropan-1-ol, 2-metilbutan-1-ol e 3-metilbutan-1-ol): 0,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.;
  - iv) metanolo: 30 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.;
  - v) furfurolo: 0,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1304 DELLA COMMISSIONE****del 20 luglio 2022****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Valašský frgál» (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Cechia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Valašský frgál», registrata in virtù del regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2013 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa al nome «Valašský frgál» (IGP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2022

*Per la Commissione*  
*a nome della presidente*  
Janusz WOJCIECHOWSKI  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2013 della Commissione, del 28 novembre 2013 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Valašský frgál (IGP)] (GU L 326 del 6.12.2013, pag. 5).

<sup>(3)</sup> GU C 134 del 25.3.2022, pag. 40.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1305 DELLA COMMISSIONE****del 25 luglio 2022****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento di base»), dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDURA****1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore**

- (1) Nel 2010 sono state inizialmente istituite misure antidumping sulle importazioni di cavi di molibdeno dalla Repubblica popolare cinese (la «RPC» o «Cina» o «il paese interessato») con il regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio <sup>(2)</sup> («le misure iniziali»). L'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure iniziali è denominata «l'inchiesta iniziale». Le misure iniziali hanno assunto la forma di un dazio ad valorem del 64,3 %.
- (2) Nel 2012 e nel 2013, in seguito a due inchieste antielusione, le misure iniziali sono state dapprima estese alle importazioni di cavi di molibdeno originari della Malaysia <sup>(3)</sup> e in un secondo momento alle importazioni di cavi di molibdeno originari della RPC contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm <sup>(4)</sup>. Il 30 ottobre 2015, in seguito a una terza inchiesta antielusione, le misure sono state estese ai cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm e uguale o inferiore a 11,0 mm <sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio, del 14 giugno 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese (GU L 150 del 16.6.2010, pag. 17).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 14/2012 del Consiglio, del 9 gennaio 2012, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento d'esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia, dichiarati o no originari della Malaysia, e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite dalla Svizzera (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 22).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 243 del 12.9.2013, pag. 2).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1952 della Commissione, del 29 ottobre 2015, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio sulle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 284 del 30.10.2015, pag. 100).

- (3) Le misure attualmente in vigore sono state istituite il 30 giugno 2016 dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1046 <sup>(6)</sup> a seguito di un riesame in previsione della scadenza («precedente riesame in previsione della scadenza»).

#### 1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (4) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza <sup>(7)</sup>, la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (5) La domanda è stata presentata il 23 marzo 2021 da Plansee SE («il richiedente»), che rappresenta oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di determinati cavi di molibdeno, per conto dell'industria dell'Unione di cavi di molibdeno ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

#### 1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (6) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 28 giugno 2021 la Commissione, sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha aperto un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni nell'Unione di cavi di molibdeno originari della RPC. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(8)</sup> («l'avviso di apertura»).

#### 1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (7) L'inchiesta relativa alla persistenza e alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

#### 1.5. Parti interessate

- (8) Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, così come il secondo produttore noto dell'Unione, gli utilizzatori noti e le autorità della RPC, invitandoli a partecipare.
- (9) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

#### 1.6. Campionamento

- (10) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

a) *Nessun campionamento dei produttori dell'Unione*

- (11) Nell'avviso di apertura la Commissione non ha fatto ricorso al campionamento, ma ha invitato i due produttori noti dell'Unione, ossia Plansee SE e Osram GmbH, a rispondere al questionario entro il termine indicato.

<sup>(6)</sup> GUL 170 del 29.6.2016, pag. 19.

<sup>(7)</sup> GUC 327 del 5.10.2020, pag. 18.

<sup>(8)</sup> GUC 251 del 28.6.2021, pag. 17.

b) *Campionamento degli importatori*

- (12) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.
- (13) Nessun importatore si è manifestato per fornire le informazioni richieste nell'avviso di apertura.

c) *Campionamento dei produttori cinesi*

- (14) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori noti di cavi di molibdeno della RPC a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare altri produttori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. Non è stata tuttavia fornita alcuna risposta.
- (15) Di conseguenza la Commissione ha informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, intendeva ricorrere ai dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base nell'esaminare la persistenza o la reiterazione del dumping. Le autorità della RPC non hanno inviato alcuna risposta.

**1.7. Risposte al questionario**

- (16) I questionari per i produttori dell'Unione, nonché quelli per gli importatori, gli utilizzatori e i produttori della RPC sono stati messi a disposizione online il giorno dell'apertura.
- (17) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base.
- (18) Una risposta al questionario è pervenuta da un produttore dell'Unione, Plansee SE, che è anche il richiedente e rappresenta l'[86-94] % delle vendite totali dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione.
- (19) Il 24 giugno 2021 l'unico altro produttore dell'Unione ha espresso l'intenzione di rimanere neutrale nell'inchiesta e non ha risposto al questionario.
- (20) Né il governo né i produttori della RPC hanno risposto al questionario.
- (21) Il 15 novembre 2021 è stato inviato un questionario sugli indicatori macroeconomici a Plansee SE; le risposte a tale questionario sono pervenute alla Commissione il 29 novembre 2021.

a) *Verifica*

- (22) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Una visita di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base è stata effettuata presso la sede del produttore dell'Unione Plansee SE in Austria.

b) *Fase successiva della procedura*

- (23) Il 9 giugno 2022 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping.
- (24) A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. Non sono pervenute osservazioni.

## 2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

### 2.1. Prodotto oggetto del riesame

- (25) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale e del precedente riesame in previsione della scadenza, ossia cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, classificati con il codice NC ex 8102 96 00 («prodotto oggetto del riesame»).
- (26) Il prodotto oggetto del riesame originario della RPC, non proveniente dalla Malaysia, è attualmente classificato con il codice TARIC 8102 96 00 19. Il prodotto oggetto del riesame proveniente dalla Malaysia, dichiarato o no originario della Malaysia, attualmente classificato con il codice TARIC 8102 96 00 11, non è stato esaminato in quanto non rientrava nella definizione del prodotto dell'inchiesta iniziale.
- (27) I cavi di molibdeno sono utilizzati principalmente nell'industria automobilistica, ad esempio negli anelli sincronizzatori delle autovetture con cambio manuale.

### 2.2. Prodotto simile

- (28) Come stabilito nell'inchiesta iniziale, il prodotto oggetto del riesame e il prodotto simile sono identici in termini di caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche. La presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
- il prodotto oggetto del riesame, originario della Cina, non proveniente dalla Malaysia;
  - il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina; e
  - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (29) Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

## 3. DUMPING

### 3.1. Osservazioni preliminari

- (30) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di cavi di molibdeno dalla RPC sono continuate, anche se a livelli notevolmente inferiori rispetto al precedente riesame in previsione della scadenza.
- (31) Come indicato al considerando 20, nessun produttore della RPC ha collaborato all'inchiesta.
- (32) Il 16 luglio 2021 la Commissione ha quindi informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, essa poteva applicare l'articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni riguardanti la RPC. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione in merito alla sua intenzione di ricorrere ai dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (33) Di conseguenza, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o di reiterazione del dumping sono state basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, combinate con altre fonti di informazioni, quali le statistiche su importazioni ed esportazioni (Comext, Eurostat), Dun & Bradstreet<sup>(9)</sup>, Global Trade Atlas («GTA») <sup>(10)</sup>.

<sup>(9)</sup> Dun & Bradstreet (D&B): <https://sso.dnb.com/>

<sup>(10)</sup> <https://www.gtis.com/gta/>.



### 3.2. Persistenza del dumping delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame

#### 3.2.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

- (34) Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l'esistenza di distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l'inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
- (35) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Inoltre, al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (36) Entro la scadenza fissata non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC né alcuna osservazione in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente, il 16 luglio 2021, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative nella RPC.
- (37) Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili al momento dell'apertura, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, un possibile paese rappresentativo per la RPC era la Turchia. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri paesi rappresentativi eventualmente appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.
- (38) Il 10 marzo 2021 la Commissione ha pubblicato la prima nota al fascicolo («la prima nota») e ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali le materie prime, il lavoro e l'energia, impiegati nella produzione di cavi di molibdeno. Per quanto riguarda la scelta di un paese rappresentativo, la Commissione ha osservato che il prodotto oggetto del riesame era prodotto soltanto in un ristretto numero di paesi nel mondo <sup>(1)</sup> e che soltanto la Thailandia era stata individuata quale paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. Tuttavia, per quanto riguarda la Thailandia, non erano prontamente disponibili sufficienti informazioni a livello di società per stabilire le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti.
- (39) Poiché né la Commissione né il richiedente sono stati in grado di individuare un paese rappresentativo con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC nel quale è fabbricato il prodotto oggetto del riesame e per il quale fossero prontamente disponibili tutte le informazioni necessarie, la Commissione ha tentato di trovare un paese rappresentativo idoneo con lo stesso livello di sviluppo economico della RPC, nel quale si producesse un prodotto analogo appartenente alla stessa categoria generale o al medesimo settore, ma non è stata in grado di individuare un tale prodotto. Inoltre nessuna delle parti interessate aveva proposto un paese rappresentativo idoneo con lo stesso livello di sviluppo economico della RPC in cui si producesse il prodotto oggetto del riesame o un prodotto analogo. Pertanto, nella prima nota, la Commissione ha proposto in via eccezionale, oltre alla Thailandia, anche l'India quale possibile fonte per stabilire i prezzi e i costi esenti da distorsioni e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Solo il richiedente ha inviato commenti su tale nota.
- (40) Il 29 ottobre 2021 con una seconda nota («la seconda nota»), la Commissione ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, indicando l'India quale fonte appropriata e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

<sup>(1)</sup> Austria, Cina, Germania, India, Thailandia e Stati Uniti.

### 3.2.2. Valore normale

- (41) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».
- (42) Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «qualora sia accertato, [...] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti».
- (43) Come ulteriormente illustrato in seguito, la Commissione ha concluso nell'ambito della presente inchiesta, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo e dei produttori della RPC, che fosse opportuno applicare l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

### 3.2.3. Esistenza di distorsioni significative

#### 3.2.3.1. Valore normale

- (44) Nell'ambito di recenti inchieste concernenti il settore del tungsteno nella RPC <sup>(12)</sup> la Commissione ha riscontrato la presenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La maggior parte dei produttori di prodotti di molibdeno lavora anche il tungsteno nei propri impianti. Inoltre il tungsteno e il molibdeno hanno proprietà chimiche e utilizzi industriali simili. Come spiegato in dettaglio in appresso, oltre alle sistematiche distorsioni significative che incidono su tutti i fattori produttivi nella RPC, dall'inchiesta è emerso che nei documenti di pianificazione e orientamento cinesi il tungsteno e il molibdeno sono generalmente menzionati insieme. Nell'ambito della presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili, fosse opportuno applicare l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
- (45) In tali recenti inchieste sul tungsteno la Commissione ha constatato l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC, che falsifica l'efficiente allocazione delle risorse in linea con i principi di mercato <sup>(13)</sup>. In particolare, oltre alle distorsioni sistematiche che interessano l'economia cinese, la Commissione ha concluso che nel settore del tungsteno non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base <sup>(14)</sup>, ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base <sup>(15)</sup>. La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Nel complesso il sistema di pianificazione della RPC comporta che le risorse siano concentrate in settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato <sup>(16)</sup>. La Commissione ha altresì concluso che il diritto fallimentare

<sup>(12)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, del 26 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (GU L 200 del 29.7.2019, pag. 4).

<sup>(13)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, considerando 95 e 96.

<sup>(14)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, considerando 56 e 60.

<sup>(15)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, considerando da 61 a 64: Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà, dall'altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in seno a ogni società occorre creare un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione dello stesso PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività dell'organizzazione del partito. Sembra che, in passato, tale requisito non sia stato sempre seguito o rigorosamente applicato. Tuttavia, almeno dal 2016, il PCC ha rafforzato le sue rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di Stato facendone una questione di principio politico. Si dice inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina del partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell'economia cinese, compreso quello dei produttori di [prodotto oggetto del riesame] e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

<sup>(16)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, considerando 65 e 73.

e patrimoniale cinese non funzionano correttamente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese in stato d'insolvenza e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni nella RPC<sup>(17)</sup>. Analogamente la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore del tungsteno ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base<sup>(18)</sup>, nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l'accesso al capitale da parte delle imprese della RPC<sup>(19)</sup>.

- (46) Come avvenuto nell'ambito della precedente inchiesta riguardante il settore del tungsteno nella RPC, la Commissione ha valutato, nella presente inchiesta riguardante il molibdeno, se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda e nella relazione della Commissione sulle distorsioni significative in Cina<sup>(20)</sup> (la relazione) che si basa su fonti pubblicamente disponibili. Tale analisi ha riguardato l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della RPC in generale, nonché della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l'esistenza di distorsioni significative nella RPC, come constatato anche nell'ambito di precedenti inchieste da essa condotte a tale riguardo.
- (47) La domanda in questo caso ha fatto riferimento alla relazione, in particolare all'influenza dello Stato cinese nel settore dei metalli non ferrosi, che comprende l'industria del molibdeno, tramite il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico della Repubblica popolare cinese (il 13° piano quinquennale generale) e il tredicesimo piano quinquennale per l'industria dei metalli non ferrosi (13° piano quinquennale per i metalli non ferrosi). Nella domanda si specifica inoltre che, in base all'iniziativa Made in China 2025, l'industria del molibdeno può beneficiare di considerevoli finanziamenti statali. Sono menzionati fondi finanziari specifici creati dallo Stato cinese per sostenere l'industria del molibdeno (China Development Bank, National Integrated Circuit Fund, Advanced Manufacturing Fund, diversi fondi locali istituiti dai governi locali e finanziamenti per sostenere e ristrutturare i produttori forniti da China Reform Holdings). Inoltre nella domanda sono citate, a titolo di esempio, due società del settore del molibdeno che beneficiano dei finanziamenti statali: Jiduicheng Molybdenum e Xiamen Tungsten, la società madre di Xiamen Honglu Tungsten.
- (48) Nel settore del molibdeno persiste un elevato livello di proprietà e controllo da parte del governo della RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base. Molti dei maggiori produttori sono di proprietà dello Stato. In assenza di collaborazione da parte dei produttori cinesi del prodotto oggetto del riesame non è stato possibile determinare il rapporto esatto tra i produttori di cavi di molibdeno privati e quelli di proprietà dello Stato. Tuttavia dall'inchiesta è emerso che molti grandi produttori nel settore del molibdeno sono imprese di proprietà dello Stato. Tra queste figurano Jinduicheng Molybdenum, Xiamen Honglu Tungsten, Chengdu Hongbo Industrial e Luoyang Hi-tech Molybdenum & Tungsten Material.
- (49) Quanto alla capacità del governo della RPC di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, nel corso dell'inchiesta la Commissione ha accertato l'esistenza di legami personali tra i fabbricanti del prodotto oggetto del riesame e il partito comunista cinese («PCC»), come ad esempio la presenza di membri del PCC tra gli alti dirigenti o tra i membri del consiglio di amministrazione di numerose società che fabbricano il prodotto oggetto del riesame. A titolo di esempio, il presidente del consiglio di amministrazione di Jinduicheng Molybdenum è al tempo stesso segretario del comitato di partito, il direttore generale è al contempo vice segretario del comitato di partito e il segretario per la commissione disciplinare funge anche da vice segretario del comitato di partito<sup>(21)</sup>. Il presidente del consiglio di amministrazione della holding statale Xiamen Honglu Tungsten è un membro del PCC<sup>(22)</sup>. Sia le imprese pubbliche sia quelle private che operano nel settore dei cavi di molibdeno sono soggette a supervisione e orientamento di tipo strategico.

<sup>(17)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, considerando 74 e 77.

<sup>(18)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, considerando 78 e 80.

<sup>(19)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, considerando 81 e 91.

<sup>(20)</sup> Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017) 483 final/2 del 20.12.2017, disponibile all'indirizzo: [https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc\\_156474.pdf](https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf).

<sup>(21)</sup> Per i dettagli consultare il sito web della società: <http://www.jdcmmc.com/INFO-Single/010102.shtml>

<sup>(22)</sup> [https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCI\\_CorpManagerInfo.php?stockid=600549 &Pcode = 30011851&Name=%BB%C6%B3%A4%B8%FD](https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCI_CorpManagerInfo.php?stockid=600549 &Pcode = 30011851&Name=%BB%C6%B3%A4%B8%FD).

- (50) Gli esempi seguenti illustrano la suddetta tendenza a un aumento del livello di intervento da parte del governo della RPC nel settore dei cavi di molibdeno. Molti produttori del prodotto oggetto del riesame pongono esplicitamente l'accento, nei loro siti web, sulle attività di edificazione del partito, hanno membri del partito nella gestione societaria e sottolineano la loro affiliazione al PCC. Dall'inchiesta sono emerse attività di edificazione del partito presso diversi produttori di cavi di molibdeno, tra i quali Chengdu Hongbo Industrial. Un altro produttore, Jinduicheng Molybdenum, sul proprio sito web afferma quanto segue riguardo al tema dell'edificazione del partito <sup>(23)</sup>: «L'incontro ha evidenziato che nel 2019 il comitato di partito della società ha scrupolosamente attuato le varie prescrizioni del comitato di partito di Shaanxi Non Ferrous Metals Group. [...] [il comitato di partito della società] si è concentrato sul lavoro centrale e la direzione politica ha promosso uno sviluppo di alta qualità; [e] ha continuato a sottoporre la direzione a un controllo rigoroso.»
- (51) Xiamen Honglu Tungsten è un altro produttore di cavi di molibdeno con un comitato di partito. In base all'articolo 96 dello statuto della holding statale Xiamen Tungsten: «[I]a società costituisce il comitato del partito comunista cinese di Xiamen Tungsten Industry Co., Ltd. (di seguito denominato comitato di partito della società) e il comitato di controllo disciplinare del partito comunista cinese di Xiamen Tungsten Industry Co., Ltd. (di seguito denominato il comitato disciplinare della società).» Ai sensi dell'articolo 98 dello statuto, «[i]l comitato di partito della società svolge i propri compiti conformemente alla «costituzione del partito» e agli altri regolamenti interni del partito: 1) garantire la supervisione dei principi e delle politiche del partito e dello Stato, attuare le decisioni e le disposizioni del comitato centrale del partito, del Consiglio di Stato, del comitato provinciale di partito e del governo provinciale in seno alla società; 2) adoperarsi per meglio conciliare la gestione dei quadri del partito con la conformità alla normativa della selezione dei dirigenti aziendali da parte del consiglio di amministrazione [...]; 3) esaminare e dibattere aspetti quali la riforma, lo sviluppo e la stabilità della società, nonché questioni rilevanti di gestione aziendale e i problemi principali riguardanti gli interessi personali dei dipendenti, come pure formulare pareri e suggerimenti; [...] 5) rafforzare lo sviluppo di organizzazioni di base del partito e di squadre di membri del partito in seno all'impresa;» <sup>(24)</sup>.
- (52) Inoltre nel settore del molibdeno sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. L'industria del molibdeno è citata in molti documenti di orientamento, a dimostrazione del fatto che le società che producono cavi di molibdeno beneficiano del sostegno del governo della RPC <sup>(25)</sup>, come confermato nei numerosi piani e nelle direttive, nonché in altri documenti dedicati al molibdeno, pubblicati a livello nazionale, regionale e comunale. Il molibdeno è, ad esempio, citato nei documenti seguenti:
- tredicesimo piano quinquennale per le risorse minerarie;
  - tredicesimo piano quinquennale per l'industria dei metalli non ferrosi;
  - piano nazionale per le risorse minerarie 2016-2020;
  - repertorio dei settori chiave ad alta tecnologia sostenuti dallo Stato (2016) <sup>(26)</sup>, il molibdeno è citato nella sezione IV.1.3 «Nuovi materiali – Terre rare»;
  - versione del 2019 del repertorio di riferimento della strutturazione industriale, il molibdeno è citato nella parte II: «industrie soggette a restrizioni», sezione 7.1 «metalli non ferrosi», pag. 87;

i pareri di indirizzo riguardanti il potenziamento degli investimenti nelle industrie strategiche emergenti e lo sviluppo e il rafforzamento di nuovi punti di crescita e poli di crescita, n. 1409 [2020] della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme <sup>(27)</sup>, recitano: «Attuare un piano di azione per l'innovazione e lo sviluppo di nuovi materiali, migliorare il livello tecnologico dell'estrazione, della fusione e della trasformazione delle terre rare, del vanadio-titano, del tungsteno-molibdeno, del litio, del rubidio, del cesio, della grafite e di altre risorse specifiche».

<sup>(23)</sup> <http://www.jdcmmc.com/INFO/10282.shtml>.

<sup>(24)</sup> Statuto di Xiamen Tungsten: [http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH\\_STOCK/2021/2021-5/2021-05-29/7288169.PDF](http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2021/2021-5/2021-05-29/7288169.PDF).

<sup>(25)</sup> Cfr. la relazione sulla Cina, capitoli sul tredicesimo piano quinquennale per le risorse minerarie e il tredicesimo piano quinquennale per l'industria dei metalli non ferrosi, pagg. 267-282.

<sup>(26)</sup> [http://kj.quanzhou.gov.cn/wsb/xgxz/201703/t20170322\\_431820.htm](http://kj.quanzhou.gov.cn/wsb/xgxz/201703/t20170322_431820.htm).

<sup>(27)</sup> [https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202009/t20200925\\_1239582.html](https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202009/t20200925_1239582.html).

Il molibdeno è inoltre soggetto alla normativa locale, a livello provinciale e comunale. Ad esempio:

- il parere di esecuzione sugli adeguamenti strutturali e sul miglioramento dell'efficienza dell'industria dei metalli non ferrosi del 2017 <sup>(28)</sup>, dispone quanto segue: «Filiera industriale del molibdeno: concentrarsi sui monti del grande e del piccolo Xing'an, migliorare il livello di sviluppo e di utilizzo della miniera di molibdeno di Luming e sviluppare il più possibile il processo di fusione a valle, così come il processo di raffinazione e di trasformazione dei prodotti. Promuovere le opere preliminari per la miniera di molibdeno presso Chalokou, sui monti Daxingan, e il rapido sviluppo e utilizzo delle risorse. Rafforzare l'organizzazione e il coordinamento, riservare particolare attenzione alla realizzazione dei progetti di fusione del molibdeno nel Parco industriale di lavorazione intensiva delle risorse minerarie di Tiel e nel parco industriale dell'economia mineraria di Jiagedaqi, e sviluppare tecnologie chiave quali preparazioni a base di polvere di molibdeno, preparazioni a base di nanopolvere di triossido di molibdeno, metallurgia delle leghe di molibdeno, saldatura, nonché recupero e utilizzo dei catalizzatori industriali; sviluppare prodotti trasformati come ferro molibdeno, ossido di molibdeno, placatura acida in molibdeno, barre di molibdeno, cavi di molibdeno, prodotti di rivestimento in polveri metalliche ultrasottili in molibdeno, molibdato di ammonio; creare la filiera industriale del molibdeno: estrazione e condizionamento - fusione e lavorazione. La leadership sarà assunta rispettivamente dal governo municipale di Yichun e dall'amministrazione regionale di Daxingan»;
- il tredicesimo piano quinquennale della provincia di Shaanxi sullo sviluppo sociale ed economico <sup>(29)</sup>, alle pagine 31 e 32, recita: «Riforma e miglioramento delle industrie tradizionali: promuovere la trasformazione dei metalli preziosi come il titanio, il molibdeno, l'alluminio» e più avanti: «Fare di Weinan (Shaanxi) la capitale del molibdeno»;
- il repertorio della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme riguardante le industrie incentivate nelle regioni occidentali per il 2020 <sup>(30)</sup> tra le industrie incentivate nella provincia di Sichuan elenca le seguenti: «prodotti in tungsteno e molibdeno e materiali per cavi di tungsteno e molibdeno».

- (53) Come si evince dai suddetti esempi, il governo della RPC orienta lo sviluppo del settore del molibdeno in base a un'ampia gamma di strumenti politici e di direttive e controlla praticamente tutti gli aspetti dello sviluppo e del funzionamento del settore. Inoltre l'industria dei cavi di molibdeno beneficia degli orientamenti e degli interventi governativi riguardanti le materie prime, in particolare l'ossido di molibdeno.
- (54) In aggiunta a ciò i produttori di cavi di molibdeno sono anche beneficiari di sovvenzioni statali, a chiara dimostrazione dell'interesse dello Stato per il settore. Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha accertato che diversi produttori di cavi di molibdeno beneficiavano di sovvenzioni dirette dello Stato. Tra questi vi sono Xiamen Honglu Tungsten <sup>(31)</sup> e Luoyang Hi-tech Molybdenum & Tungsten Material <sup>(32)</sup>.
- (55) In sintesi il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori incentivati, tra cui figura la produzione di molibdeno in quanto principale materia prima utilizzata nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.
- (56) Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, come indicato al considerando 45, non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto del riesame.
- (57) Il settore del molibdeno subisce inoltre la distorsione dei costi salariali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 45. Tale distorsione incide sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC).

<sup>(28)</sup> <https://www.hlj.gov.cn/n200/2017/0525/c75-10829703.html>.

<sup>(29)</sup> <https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fzzlgh/dfzgh/201606/P020191104643472060002.pdf>.

<sup>(30)</sup> [http://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content\\_5598119.htm](http://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5598119.htm).

<sup>(31)</sup> Cfr. la relazione annuale sull'esercizio 2020 della holding Xiamen Tungsten, pag. 238: [http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNESH\\_STOCK/2021/2021-3/2021-03-31/7001827.PDF](http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNESH_STOCK/2021/2021-3/2021-03-31/7001827.PDF) (ultima consultazione: 16 maggio 2022).

<sup>(32)</sup> Cfr. la relazione annuale sull'esercizio 2020, pag. 139.

- (58) Nella presente inchiesta non sono stati inoltre presentati elementi di prova che dimostrino che il settore del molibdeno non sia influenzato dall'intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato al considerando 45. L'intervento pubblico sostanziale nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato.
- (59) La Commissione rammenta infine che, per fabbricare il prodotto oggetto del riesame, sono necessari vari fattori produttivi. Quando i produttori del prodotto oggetto del riesame acquistano o appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che hanno pagato (e che sono registrati come costi) sono esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio i fornitori dei fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto alle distorsioni, possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'allocazione del capitale e sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori.
- (60) Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto del riesame ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che è stato a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.
- (61) Nel contesto della presente inchiesta, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che contraddicano tali risultanze.
- (62) In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall'incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale. La Commissione ha pertanto proceduto alla determinazione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come illustrato nella sezione in appresso.

#### 3.2.4. Paese rappresentativo

##### 3.2.4.1. Osservazioni generali

- (63) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si basa, se del caso, sui seguenti criteri:
- un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha preso in esame i paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC, secondo la banca dati della Banca mondiale <sup>(33)</sup>;
  - la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese <sup>(34)</sup>;
  - la disponibilità di dati prontamente disponibili nel paese rappresentativo;
  - nel caso di più paesi rappresentativi possibili, la preferenza dovrebbe essere accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

<sup>(33)</sup> Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto, <https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income>.

<sup>(34)</sup> In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

- (64) Come indicato ai considerando da 38 a 40, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni pervenute dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare l'India quale paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, se fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

#### 3.2.4.2. Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC

- (65) Nella prima nota relativa ai fattori produttivi la Commissione ha individuato l'India e la Thailandia. La Thailandia è classificata dalla Banca mondiale come un paese a reddito medio-alto con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. Tuttavia la Commissione non ha potuto individuare neanche un produttore di cavi di molibdeno in Thailandia e le informazioni necessarie a livello di società non erano prontamente disponibili. L'India è classificata dalla Banca mondiale come paese a reddito medio-basso. La Commissione ha individuato almeno 18 società indiane con una produzione parziale di cavi di molibdeno e ha pertanto deciso di valutare più approfonditamente se, in via eccezionale, l'India potesse essere utilizzata quale fonte per stabilire i costi e i prezzi esenti da distorsioni.
- (66) Sono pervenute osservazioni a tale nota soltanto dal richiedente il quale, pur non opponendosi all'utilizzo dell'India per la definizione dei prezzi e dei costi esenti da distorsioni, ha affermato che anche l'Austria, la Germania e gli Stati Uniti potrebbero essere paesi appropriati. La Commissione ha tuttavia osservato che tali paesi sono classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito alto. L'India invece è classificata come paese a reddito medio-basso e ha pertanto un livello di sviluppo economico inferiore rispetto a quello della RPC. Nei paesi a reddito medio-basso come l'India i fattori produttivi sono probabilmente meno costosi rispetto ai paesi con un livello di sviluppo economico più elevato, come la RPC. Ciò potrebbe comportare una sottostima del valore normale, e di conseguenza, del margine di dumping. Poiché tuttavia la presente inchiesta si configura come un riesame in previsione della scadenza in cui ci si interroga sul rischio di persistenza o di reiterazione del dumping indipendentemente dal livello effettivo, la Commissione ha ritenuto che l'India potesse essere considerata in via eccezionale una fonte appropriata per i costi e i prezzi esenti da distorsioni, malgrado il fatto che il conseguente calcolo del valore normale potesse risultare sottostimato. A tale riguardo la Commissione ha osservato che il valore normale determinato sulla base di questo approccio molto prudente aveva già evidenziato un dumping significativo, come concluso al considerando 87. La Commissione ha concluso che non era pertanto necessario esaminare altre alternative.

#### 3.2.4.3. Disponibilità di dati pertinenti in India

- (67) La Commissione ha analizzato attentamente tutti i dati pertinenti disponibili nel fascicolo relativi ai fattori produttivi in India e ha osservato quanto segue:
- sono state effettuate importazioni dei fattori produttivi che, come indicato nella prima e nella seconda nota, sono necessari per la produzione del prodotto oggetto del riesame;
  - la tariffa dell'energia elettrica a uso industriale durante il periodo dell'inchiesta di riesame era disponibile sotto forma di dati forniti dalla commissione per la regolamentazione dell'energia elettrica del Maharashtra <sup>(35)</sup>;
  - i dati sul lavoro in India sono pubblicati dall'ufficio del lavoro indiano (ossia nella relazione «Indian Labour Statistics 2017») <sup>(36)</sup> del Maharashtra, che è uno stato rappresentativo dell'India;
  - il produttore indiano del prodotto oggetto del riesame, WebFill Ltd, dispone già dei bilanci che possono essere utilizzati come indicatori per determinare un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per i profitti.

#### 3.2.4.4. Conclusioni sull'India come fonte appropriata

- (68) Alla luce dell'analisi che precede, l'India è stata eccezionalmente considerata una fonte appropriata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base per i costi e i prezzi esenti da distorsioni. La società WebFill Ltd è stata selezionata come fonte appropriata per ottenere i dati finanziari necessari. La Commissione ha

<sup>(35)</sup> <https://www.merc.gov.in/>.

<sup>(36)</sup> <http://www.labourbureaunew.gov.in/showdetail>.

deciso inoltre, ai fini della determinazione del valore normale, di avvalersi della banca dati Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni dell'ossido di molibdeno, che è la materia prima necessaria per fabbricare il prodotto oggetto del riesame. Inoltre la Commissione ha dichiarato che si sarebbe avvalsa dei dati ufficiali indiani per stabilire i costi esenti da distorsioni del lavoro <sup>(37)</sup> e dell'energia <sup>(38)</sup>.

### 3.2.5. Fattori produttivi

- (69) Considerate tutte le informazioni contenute nella domanda e le successive informazioni presentate dal richiedente e dalle parti interessate, al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base sono stati individuati i fattori produttivi e le rispettive fonti indicati di seguito.

Tabella 1

#### Fattori produttivi dei cavi di molibdeno

Fattore produttivo	Codice delle merci	Fonte dei dati	EUR/kg di cavi di molibdeno prodotti
<b>Materie prime</b>			
Ossido di molibdeno	28 25 70 10	Global Trade Atlas (GTA) <sup>(39)</sup>	32,44
<b>Materiali di consumo</b>			
Attrezzature, pezzi di ricambio, approvvigionamenti, costi di manutenzione e locazione, infrastruttura e ammortamento	[N/D]	Conti finanziari	Percentuale dei costi di produzione
<b>Manodopera</b>			
Manodopera	[N/D]	Statistiche nazionali (dati dell'ufficio del lavoro indiano sul Maharashtra) e controllo incrociato con i dati della Banca mondiale	0,06
<b>Energia</b>			
Energia elettrica	[N/D]	Statistiche a livello statale/nazionale (commissione per la regolamentazione dell'energia elettrica del Maharashtra)	2,71

#### 3.2.5.1. Materie prime

- (70) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime come consegnate all'ingresso dello stabilimento di un produttore indiano, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all'importazione in India come indicato nella banca dati GTA. Il prezzo all'importazione in India è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell'OMC, elencati nell'allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(40)</sup>. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese appropriato avendo concluso che non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della RPC in ragione dell'esistenza di distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all'esportazione.

<sup>(37)</sup> <https://labour.gov.in/annual-reports>; [http://labourbureau.gov.in/Report\\_PBLs\\_2017.pdf](http://labourbureau.gov.in/Report_PBLs_2017.pdf).

<sup>(38)</sup> <https://www.cicovid19update.in/uploads/1/3/1/3/131362769/maharashtra.pdf>.

<sup>(39)</sup> <http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm>.

<sup>(40)</sup> Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).



- (71) Sono stati analogamente esclusi anche i dati relativi alle importazioni in India da paesi non membri dell'OMC, che figurano nell'allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755. A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale e, in ogni caso, tali dati relativi alle importazioni erano trascurabili. Dopo aver escluso la RPC, le importazioni da altri paesi terzi sono rimaste rappresentative.
- (72) Al fine di stabilire il valore normale secondo il metodo della Commissione, a tali prezzi all'importazione dovrebbero essere di norma aggiunti i dazi all'importazione dei fattori produttivi e degli altri materiali importati in India, nonché le spese di trasporto sul mercato interno. In considerazione della natura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a determinare se le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame piuttosto che a determinarne l'esatta portata, la Commissione ha deciso che gli adeguamenti per i dazi all'importazione e il trasporto interno non erano necessari, dato che tali adeguamenti avrebbero soltanto determinato un aumento del valore normale e, quindi, del margine di dumping, che era già significativo.

#### 3.2.5.2. Manodopera

- (73) L'ufficio del lavoro indiano <sup>(41)</sup> pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici dell'India. La Commissione ha utilizzato le statistiche disponibili e, in base all'ultima analisi disponibile pubblicata (2017) riguardante i dati sul lavoro in India, la retribuzione minima annua dei lavoratori del settore industriale con codice NIC 25 «Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature», allegato A della relazione, era pari a 118 191 INR/anno. Dalle indagini periodiche sulla popolazione attiva condotte dal ministero indiano della Statistica risulta che il salario medio annuo in India nel periodo immediatamente precedente l'inchiesta di riesame era di circa 207 780 INR/anno (cfr. i dati su salari/stipendi dei dipendenti regolari alle pagine A-265 e A-266 (372-373) dell'«Annual Report, PLFS, 2018-19») <sup>(42)</sup>. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha considerato un costo del lavoro di 207 780 INR/anno come sopra determinato. Tale importo è pari a 2 800 USD/anno ed è superiore al salario medio in India compreso il settore agricolo <sup>(43)</sup>, che rappresenta circa la metà degli occupati, in cui, secondo i dati della Banca mondiale, nel 2019 il salario medio era pari a 2 130 USD/anno <sup>(44)</sup>.

#### 3.2.5.3. Energia elettrica

- (74) L'India è costituita da 28 Stati e da 8 territori dell'Unione <sup>(45)</sup>; più del 70 % delle fabbriche e della produzione industriale del settore manifatturiero si concentra in sette stati. Tra i sette Stati più industrializzati, il Maharashtra è uno stato rappresentativo ai fini della presente inchiesta, poiché è lo Stato che ospita complessivamente la percentuale maggiore di fabbriche. Su tale base la Commissione ha utilizzato i dati sul prezzo dell'energia elettrica pubblicati dalla commissione per la regolamentazione dell'energia elettrica del Maharashtra <sup>(46)</sup>. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame nel Maharashtra la tariffa dell'energia elettrica a uso industriale pubblicata dalla commissione per la regolamentazione dell'energia elettrica del Maharashtra era pari a 8,50 INR/kWh, ossia 0,10 EUR/kWh <sup>(47)</sup>.

#### 3.2.5.4. Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti

- (75) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), secondo comma, del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra.
- (76) Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, e alla luce dell'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Pertanto, sulla base dei dati della domanda, la Commissione

<sup>(41)</sup> <https://labour.gov.in/annual-reports>.

<sup>(42)</sup> [https://cse.azimpremjiversity.edu.in/wp-content/uploads/2019/06/Annual\\_Report\\_PLFS\\_2018\\_19\\_HL.pdf](https://cse.azimpremjiversity.edu.in/wp-content/uploads/2019/06/Annual_Report_PLFS_2018_19_HL.pdf).

<sup>(43)</sup> <http://datatopics.worldbank.org/jobs/country/india>.

<sup>(44)</sup> <https://data.worldbank.org/indicator/>.

<sup>(45)</sup> <https://www.india.gov.in/india-glance/profile>.

<sup>(46)</sup> <https://www.merc.gov.in/>.

<sup>(47)</sup> <https://www.ciicovid19update.in/uploads/1/3/1/3/131362769/maharashtra.pdf>.

ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione e del lavoro. Tale percentuale è stata successivamente applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, in funzione del modello prodotto.

- (77) Per stabilire un importo congruo ed esente da distorsioni per le spese generali di produzione, le SGAV, i profitti e gli ammortamenti, la Commissione si è basata sui dati finanziari per il 2020-2021 di WebFill Ltd estrapolati dalla banca dati di Dun & Bradstreet e dei dati contenuti nei rendiconti finanziari della società, disponibili sul sito web della società stessa<sup>(48)</sup>. A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra.

### 3.2.6. Calcolo del valore normale

- (78) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale del prodotto oggetto del riesame a livello franco fabbrica, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
- (79) Innanzitutto la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in merito all'utilizzo di ciascun fattore (materiali e lavoro) necessario per la produzione di cavi di molibdeno. Tali tassi di consumo forniti dal richiedente sono stati appurati nel corso della verifica. La Commissione ha quindi moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati in India quale fonte per la determinazione del valore normale, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base.
- (80) Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV, i profitti e gli ammortamenti, calcolati sulla base dei rendiconti finanziari di WebFill Ltd (cfr. punto 3.2.3.1). La Commissione ha aggiunto al costo di produzione esente da distorsioni le voci indicate di seguito:
- spese generali di produzione e ammortamento (cfr. considerando 75 e 76) che rappresentavano in totale il 17 % dei costi dei materiali sulla base dei dati contenuti nella domanda;
  - SGAV e altri costi, che rappresentavano il 16,3 % del costo dei materiali per WebFill Ltd; e
  - profitti pari al 4,8 % del costo totale di produzione sulla base dei profitti realizzati da WebFill Ltd.

### 3.2.7. Prezzo all'esportazione

- (81) In considerazione dell'omessa collaborazione, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti sulla base dei dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Per determinare i prezzi all'esportazione la Commissione ha utilizzato i dati sulle importazioni cinesi riportati nella banca dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6»).
- (82) Dati i volumi relativamente ridotti di importazioni cinesi (meno dell'1 % del consumo dell'Unione), la Commissione ha valutato se tali prezzi potessero essere considerati attendibili e rappresentativi. A tale riguardo la Commissione ha osservato che il prezzo medio delle esportazioni cinesi verso l'Unione rientrava nello stesso intervallo di prezzi delle esportazioni cinesi verso le altre principali destinazioni in paesi terzi (cfr. considerando 92). Inoltre i prezzi verso l'Unione erano nella fascia più bassa dell'intervallo di prezzi; la Commissione ha pertanto ritenuto che tali prezzi, malgrado i volumi ridotti, fossero sufficientemente attendibili e rappresentativi per costituire la base su cui stabilire il prezzo all'esportazione ai fini del calcolo del dumping.

<sup>(48)</sup> WebFill Limited Annual Report 2021 (WebFillindia.com).

- (83) Poiché tali prezzi sono comunicati su base cif (costo, assicurazione e nolo), essi sono stati adeguati al livello franco fabbrica detraendo un congruo importo per i costi di trasporto e di assicurazione tra la RPC e la frontiera dell'Unione. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato la medesima percentuale di adeguamento di cui all'inchiesta antidumping iniziale <sup>(49)</sup> (1,84 %).

#### 3.2.8. *Confronto*

- (84) La Commissione ha confrontato il valore normale costruito conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica come determinato sopra.
- (85) Data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi non è stato possibile determinare i tipi di prodotto esportati dalla RPC. Non è stato pertanto possibile effettuare un confronto per tipo di prodotto.

#### 3.2.9. *Margine di dumping*

- (86) La Commissione ha ricordato che il margine di dumping è stato stabilito confrontando il valore normale costruito in base ai dati dell'India quale fonte appropriata, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, con i prezzi medi delle esportazioni cinesi verso l'Unione, adeguati al livello franco fabbrica.
- (87) Sulla base dei dati disponibili la Commissione ha calcolato un margine di dumping del 44,98 %.
- (88) La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

### 4. RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING

- (89) Dopo aver constatato l'esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati analizzati i fattori aggiuntivi seguenti:
- (1) la capacità di produzione e la capacità inutilizzata in Cina;
  - (2) l'attrattiva del mercato dell'Unione;
  - (3) la relazione tra i prezzi all'esportazione in paesi terzi e il livello dei prezzi nell'Unione; e
  - (4) le pratiche di elusione.

#### 4.1. **Capacità di produzione e capacità inutilizzata in Cina**

- (90) Secondo quanto riportato nella domanda, la capacità produttiva dei produttori cinesi è di circa 3 500 tonnellate all'anno, cioè oltre 19 volte l'intero consumo dell'Unione.
- (91) In assenza di collaborazione da parte della RPC, la Commissione ha stimato la capacità inutilizzata in Cina sulla base delle risultanze della precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Nell'ambito di tale inchiesta la Commissione ha determinato un tasso di utilizzo degli impianti di circa il 20-25 %. In mancanza di elementi che dimostrino il contrario, la Commissione ha ipotizzato che l'utilizzo degli impianti sia rimasto simile per il periodo della presente inchiesta di riesame. Dato che la capacità produttiva di cavi di molibdeno nella RPC è stimata intorno a 3 500 tonnellate, la Commissione ha stimato che la capacità inutilizzata sia pari almeno a 2 500 tonnellate, vale a dire oltre cinque volte il consumo dell'Unione.

<sup>(49)</sup> Regolamento (UE) n. 1247/2009 della Commissione, del 17 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese (GU L 336 del 18.12.2009, pag. 16).

#### 4.2. Relazione tra i prezzi all'esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell'Unione

- (92) In mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, la Commissione ha analizzato le pratiche tariffarie cinesi sulla base delle statistiche commerciali. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, i prezzi cinesi verso le principali destinazioni di esportazione diverse dall'Unione, cioè India, Corea e Vietnam, erano compresi tra 28 e 41 EUR/kg, mentre il prezzo all'esportazione cinese verso l'UE era di 33,80 EUR/kg (cfr. considerando 107). Si tratta di prezzi notevolmente inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Infatti il prezzo medio di vendita praticato dai produttori esportatori cinesi a tutti i paesi diversi da quelli dell'Unione era di 40 EUR/kg, vale a dire inferiore di circa il [25-35] % rispetto al prezzo medio sul mercato dell'Unione.

#### 4.3. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (93) Come indicato ai considerando da 150 a 152, il mercato dell'Unione è interessante in termini di dimensioni e di prezzi.

#### 4.4. Pratiche di elusione

- (94) Nel 2012 e nel 2013 due inchieste antielusione hanno accertato casi di elusione mediante trasbordo o mediante la leggera modifica del prodotto: il primo riguarda le importazioni di cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia<sup>(50)</sup> e il secondo le importazioni di cavi di molibdeno originari della RPC contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm<sup>(51)</sup>. Il 30 ottobre 2015, in seguito a una terza inchiesta antielusione, le misure sono state estese ai cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm e uguale o inferiore a 11,0 mm<sup>(52)</sup>. Tali sforzi di eludere le misure vigenti dimostrano quanto sia interessante il mercato dell'Unione per i produttori cinesi del prodotto oggetto del riesame.

#### 4.5. Conclusioni

- (95) L'inchiesta ha constatato l'esistenza di pratiche di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame e il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. In caso di scadenza delle misure è probabile che quantitativi significativi di importazioni oggetto di dumping entrerebbero nel mercato dell'Unione, tenuto conto delle capacità inutilizzate di cui dispone la Cina e del fatto che le vendite verso altri paesi terzi potrebbero essere nuovamente dirette verso l'Unione, in ragione dei prezzi più elevati praticati sul mercato dell'Unione.

<sup>(50)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 14/2012 del Consiglio, del 9 gennaio 2012, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento d'esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia, dichiarati o no originari della Malaysia, e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite dalla Svizzera (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 22).

<sup>(51)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 243 del 12.9.2013, pag. 2).

<sup>(52)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1952 della Commissione, del 29 ottobre 2015, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio sulle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 284 del 30.10.2015, pag. 100).

## 5. PREGIUDIZIO

### 5.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (96) Dall'inchiesta iniziale e dall'ultimo riesame in previsione della scadenza non vi sono stati grandi cambiamenti strutturali nell'industria dell'Unione. Durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da due produttori dell'Unione. Essi costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (97) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame ammontava a circa [198 000-232 000] kg. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base dei questionari sugli indicatori macroeconomici compilati dal richiedente.
- (98) Poiché i dati riguardanti la valutazione del pregiudizio sono stati ricavati principalmente dall'unico produttore dell'Unione che ha collaborato, o, se del caso, da questi stimati per l'altro produttore dell'Unione che non ha collaborato, alcune cifre sono presentate in forma indicizzata o sotto forma di intervalli di valori in considerazione della natura riservata dei dati su cui tali cifre sono basate.

### 5.2. Consumo dell'Unione

- (99) Il consumo totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stato stabilito a [148 000-174 000] kg. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili sull'industria dell'Unione: i) tenendo conto delle vendite totali nell'UE dell'industria dell'Unione indicate dal richiedente nelle risposte al questionario sugli indicatori macroeconomici e ii) aggiungendo i volumi delle importazioni nell'UE riportati nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.
- (100) Il consumo dell'Unione ha registrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 2

#### Consumo dell'Unione (in kg)

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Consumo totale dell'Unione	[208 000-243 000]	[207 000-242 000]	[157 000-184 000]	[148 000-174 000]
Indice	100	99	76	72

Fonte: risposte verificate al questionario sugli indicatori macro e microeconomici e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (101) Nel corso dell'intero periodo in esame il consumo dell'Unione ha registrato un forte calo rispetto al 2017, nella misura del 28 %. Più nello specifico è sceso di un punto percentuale nel 2018 e successivamente ha perso 23 punti percentuali nel 2019 e ulteriori quattro punti percentuali nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (102) La diminuzione del consumo dell'Unione di cavi di molibdeno, già osservata nell'ambito dell'inchiesta iniziale e durante il periodo in esame, è dovuta soprattutto agli sviluppi tecnologici dell'industria automobilistica e al progressivo prevalere dei cambi automatici su quelli manuali, che rappresenta la principale applicazione dei cavi di molibdeno.

### 5.3. Importazioni dal paese interessato

#### 5.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

- (103) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dalla RPC verso l'Unione sulla base dei dati disponibili nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata in base a tale volume delle importazioni sotto forma di percentuale del consumo totale dell'Unione.

(104) Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno registrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 3

**Volume delle importazioni (kg) e quota di mercato**

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume delle importazioni dal paese interessato (kg)	[190-220]	[160-190]	[250-290]	[520-610]
Indice	100	84	130	271
Quota di mercato	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,4 %
Indice	100	84	172	380

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 e risposte verificate al questionario sugli indicatori macroeconomici.

(105) Benché il volume delle importazioni dalla RPC nell'UE sia aumentato del 171 % durante tutto il periodo in esame, i volumi del prodotto oggetto del riesame sono bassi e la quota di mercato delle importazioni cinesi è rimasta inferiore all'1 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

5.3.2. *Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi*

(106) A causa dell'omessa collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base dei volumi e dei valori del prodotto oggetto del riesame riguardanti la RPC riportati nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(107) Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 4

**Prezzi all'importazione (in EUR/kg)**

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
RPC	79,05	60,40	33,65	33,80
Indice	100	76	43	43

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(108) Tra il 2017 e il 2019 il prezzo medio all'importazione del prodotto oggetto del riesame dalla RPC verso l'Unione è sceso in modo netto e costante, registrando una diminuzione del 57 %, livello al quale è rimasto durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Malgrado i volumi ridotti, si tratta di un andamento rimasto costante per diversi anni che inoltre è in controtendenza rispetto all'andamento del prezzo della materia prima, l'ossido di molibdeno, che ha registrato un aumento, in particolare tra il 2017 e il 2018-2019 <sup>(33)</sup>.

(109) Il prezzo medio delle importazioni è inferiore del [52-67 %] rispetto al prezzo medio praticato dall'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(110) Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, non è stato tuttavia possibile determinare i tipi di prodotto esportati dalla RPC verso l'Unione e quindi non si è potuto effettuare un confronto per tipo di prodotto.

<sup>(33)</sup> Come evidenziato nell'allegato 25 della domanda di riesame in previsione della scadenza e nella fonte seguente: <https://tradingeconomics.com/commodity/molybden>

#### 5.4. Importazioni originarie di altri paesi terzi diversi dalla RPC

- (111) Il volume (aggregato) delle importazioni nell'Unione, la quota di mercato e l'andamento dei prezzi delle importazioni di cavi di molibdeno provenienti da altri paesi terzi hanno registrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 5

#### Importazioni da paesi terzi

Paese		2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Totale di tutti i paesi terzi esclusa la RPC	Volume (in kg)	[340-400]	[240-280]	[90-110]	[380-450]
	<i>Indice</i>	100	69	27	112
	Quota di mercato	0,2 %	0,1 %	0,1 %	0,3 %
	<i>Indice</i>	100	70	36	157
	Prezzo medio (in EUR/kg)	134,40	96,23	96,14	147,59
	<i>Indice</i>	100	72	72	110

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 e risposte verificate al questionario sugli indicatori macroeconomici.

- (112) Durante tutto il periodo in esame, il volume combinato delle importazioni di cavi di molibdeno da paesi terzi diversi dalla RPC è stato inferiore al volume delle importazioni di cavi di molibdeno provenienti soltanto dalla RPC durante lo stesso periodo, con una quota di mercato che è rimasta di gran lunga inferiore all'1 %. Le quantità provenienti dall'India, da Hong Kong, dall'Ucraina e dagli Stati Uniti sono state esigue. I prezzi all'importazione di tutti i paesi terzi erano molto superiori a quelli praticati dai produttori esportatori della RPC e dall'industria dell'Unione. Ciò è dovuto probabilmente al fatto che si tratta di prodotti di nicchia specializzati venduti in piccole quantità.

#### 5.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

##### 5.5.1. Osservazioni generali

- (113) La valutazione della situazione economica dell'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (114) Le serie di dati di cui disponeva la Commissione ai fini della determinazione del pregiudizio erano differenti per gli indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Per gli indicatori macroeconomici la Commissione si è basata sui dati contenuti nelle risposte al questionario fornite da Plansee SE e, per quanto riguarda l'altro produttore dell'Unione, sulle stime contenute nelle risposte al questionario sui dati macroeconomici. Per quanto riguarda gli indicatori microeconomici la Commissione si è basata sui dati contenuti nelle risposte al questionario fornite da Plansee SE. Poiché nel periodo dell'inchiesta di riesame Plansee SE rappresentava circa l'[86-94] % delle vendite totali dell'Unione, la Commissione ha ritenuto che entrambe le serie di dati fossero rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (115) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

- (116) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

#### 5.5.2. Indicatori macroeconomici

##### 5.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (117) Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali dell'Unione, nonché l'utilizzo degli impianti, hanno registrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 6

#### Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume di produzione (in kg) (indice)	100	111	75	70
Capacità produttiva (in kg) (indice)	100	100	85	80
Utilizzo degli impianti (indice)	100	111	88	87

Fonte: risposte verificate al questionario sugli indicatori macro e microeconomici.

- (118) Il volume di produzione è diminuito del 30 % nel periodo in esame. Nello specifico è aumentato di 11 punti percentuali nel 2018, successivamente ha perso 36 punti percentuali nel 2019 e ulteriori cinque punti percentuali nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tale diminuzione è stata determinata dalla contrazione del consumo dell'Unione, come spiegato al considerando 102.
- (119) Anche la capacità produttiva è diminuita complessivamente del 20 % durante il periodo in esame, principalmente a causa della riduzione della domanda del mercato e del conseguente passaggio delle linee di produzione a prodotti diversi, poiché la stessa linea di produzione è utilizzata per diversi tipi di prodotto, compreso il prodotto oggetto del riesame.
- (120) La diminuzione parallela del volume di produzione e della capacità produttiva durante il periodo in esame ha determinato una lieve diminuzione dell'utilizzo degli impianti, nella misura del 13 % durante il periodo in esame.

##### 5.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (121) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 7

#### Volume delle vendite (in kg) e quota di mercato

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Vendite (indice)	100	99	76	71
Quota di mercato	99,7 %	99,8 %	99,8 %	99,4 %
Indice	100	100	100	100
Vendite sul mercato vincolato	0	0	0	0

Fonte: risposte verificate al questionario sugli indicatori macro e microeconomici.



- (122) Nel periodo in esame le vendite complessive dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione hanno registrato una netta diminuzione, pari al 29 %. Nello specifico le vendite sono rimaste relativamente stabili dal 2017 fino alla fine del 2018 e successivamente sono diminuite di 23 punti percentuali nel 2019 e di ulteriori cinque punti percentuali nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tale calo è stato determinato dalla contrazione della domanda del mercato dell'Unione, come spiegato al considerando 102.
- (123) A causa degli effetti delle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni dalla RPC del prodotto oggetto del riesame e in ragione del fatto che in nessun altro paese, escluse l'UE e la RPC, il prodotto oggetto del riesame è prodotto in quantità significative, per tutto il periodo in esame l'industria dell'Unione ha continuato a detenere una quota predominante del mercato, pari al 99,4 %.

#### 5.5.2.3. Crescita

- (124) Poiché sia il consumo dell'Unione sia il volume delle vendite sono diminuiti del 29 % durante il periodo in esame, la quota di mercato è rimasta invariata.

#### 5.5.2.4. Occupazione e produttività

- (125) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 8

#### Occupazione e produttività

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Numero di dipendenti (indice)	100	133	125	125
Produttività (indice)	100	94	67	64

Fonte: risposte verificate al questionario sugli indicatori macro e microeconomici.

- (126) Durante il periodo in esame l'occupazione dell'industria dell'Unione è aumentata del 25 %. Tuttavia nello stesso periodo la produttività è diminuita del 36 %, a causa della contrazione della domanda del mercato e del conseguente calo della produzione.

#### 5.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (127) Come illustrato ai considerando da 86 a 88, il margine di dumping stabilito era appena al di sotto del 45 %. La Commissione ha pertanto constatato che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel precedente riesame in previsione della scadenza l'industria dell'Unione aveva evidenziato segni di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Durante il periodo in esame nell'ambito della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, il processo di ripresa è proseguito, come dimostrato in particolare dal fatto che i profitti sono stati consistenti per tutto il periodo, come di seguito illustrato, malgrado la contrazione del mercato.

#### 5.5.3. Indicatori microeconomici

##### 5.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (128) Nel periodo in esame il prezzo medio unitario di vendita praticato da Plansee SE ad acquirenti indipendenti nell'UE ha registrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 9

**Prezzi di vendita e costo di produzione nell'Unione (in EUR/kg)**

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo (indice)	100	99	108	100
Costo unitario di produzione (indice)	100	107	118	100

Fonte: risposte verificate al questionario.

- (129) Nel corso del periodo in esame il prezzo medio unitario di vendita praticato dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione è rimasto stabile, tranne nel 2019 quando il prezzo medio è aumentato di otto punti percentuali rispetto al 2017.
- (130) Nel periodo in esame il costo medio di produzione dell'industria dell'Unione è rimasto relativamente stabile, anche se il costo unitario ha registrato aumenti sporadici, nel 2018 di sette punti percentuali e nel 2019 di altri 11 punti percentuali, rispetto al 2017.

## 5.5.3.2. Costo del lavoro

- (131) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha registrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 10

**Costo medio del lavoro per dipendente**

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Costo medio del lavoro per dipendente – indice (in EUR)	100	142	114	115

Fonte: risposte verificate al questionario.

- (132) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 15 %, registrando tuttavia un forte aumento intermittente del 42 % nel 2018.

## 5.5.3.3. Scorte

- (133) Nel periodo in esame il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha registrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 11

**Scorte**

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Scorte finali – indice (in kg)	100	72	142	115
Scorte finali in percentuale della produzione – indice	100	57	171	144

Fonte: risposte verificate al questionario.

- (134) Durante il periodo in esame le scorte rappresentavano soltanto una percentuale molto ridotta del totale della produzione. Questo fattore non è stato quindi ritenuto significativo ai fini della valutazione della situazione economica dell'industria dell'Unione.

#### 5.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

- (135) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione hanno registrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 12

#### Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti - indice (in % del fatturato delle vendite)	100	56	45	83
Flusso di cassa – indice (in EUR)	100	87	61	112
Investimenti – indice (in EUR)	100	728	2 772	4 901
Utile sul capitale investito – indice	100	30	38	60

Fonte: risposte verificate al questionario.

- (136) La Commissione ha stabilito la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite.
- (137) Dal 2017 al 2018 la redditività dell'industria dell'Unione è scesa di 44 punti percentuali, successivamente nel 2019 ha ceduto altri nove punti percentuali e infine, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, è aumentata di 38 punti percentuali. Nel complesso la redditività è diminuita del 17 % durante il periodo in esame.
- (138) Malgrado il calo registrato durante il periodo in esame, la redditività è rimasta a livelli elevati.
- (139) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Nel periodo in esame il flusso di cassa netto ha registrato una tendenza positiva, anche se nel 2018 e nel 2019 è stato inferiore rispettivamente del 13 % e del 39 % rispetto al 2017 e nel periodo dell'inchiesta di riesame è risultato più alto del 12 %.
- (140) Gli investimenti sono notevolmente aumentati rispetto al 2017, in particolare durante il 2019 e il periodo dell'inchiesta di riesame, principalmente a causa della riconversione di una linea di produzione di Plansee SE.
- (141) L'utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Durante il periodo in esame l'utile sul capitale investito derivante dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile è diminuito. Tuttavia la diminuzione è stata più marcata nel 2018 e nel 2019 ed è stata seguita da una notevole ripresa dell'indicatore che alla fine è risultato inferiore del 40 % rispetto al 2017.

#### 5.6. Conclusioni sul pregiudizio

- (142) Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è diminuito del 29 % e, anche se la quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione era prossima al 100 %, tale calo della domanda ha inciso negativamente su diversi indicatori di pregiudizio.

- (143) Benché nel periodo dell'inchiesta di riesame la redditività sia rimasta a livelli soddisfacenti, durante il periodo in esame è diminuita del 17 % e alcuni altri indicatori di pregiudizio, come la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti e il volume delle vendite, hanno registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. In particolare, a causa della contrazione della domanda del mercato dell'Unione, il volume di produzione è sceso del 30 %, la capacità produttiva del 20 %, l'utilizzo degli impianti del 13 % e il volume delle vendite del 29 %. Altri indicatori quali il numero dei dipendenti e il flusso di cassa sono aumentati rispettivamente del 25 % e del 12 % nel periodo in esame.
- (144) Il volume delle importazioni nell'Unione dalla RPC o da altri paesi è stato molto ridotto. Nell'ambito del precedente riesame in previsione della scadenza la quota di mercato delle importazioni dalla Cina era cresciuta principalmente a causa delle pratiche di elusione che nel frattempo sono state interrotte a seguito dell'istituzione di misure antielusione nel 2013 e nel 2015.
- (145) In base a quanto precede, la Commissione è giunta alla conclusione che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (146) La Commissione ha pertanto ulteriormente esaminato il rischio di reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC in caso di abrogazione delle misure.

## 6. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

- (147) La Commissione ha concluso al considerando 145 che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Di conseguenza, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l'eventuale rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.
- (148) A tale riguardo la Commissione ha esaminato la capacità produttiva e le capacità inutilizzate nella RPC, l'attrattiva del mercato dell'Unione, così come i probabili livelli del prezzo delle importazioni dalla RPC in assenza delle misure antidumping e il loro possibile impatto sull'industria dell'Unione.

### 6.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

- (149) Sulla base di quanto indicato nella domanda, la capacità produttiva dei produttori della RPC è di circa 3 500 tonnellate all'anno, oltre 19 volte il consumo dell'Unione.

### 6.2. Attrattiva del mercato dell'Unione e pratiche tariffarie nei paesi terzi

- (150) Il mercato dell'Unione è interessante sia in termini di dimensioni e prezzi sia per l'importanza dell'industria automobilistica dell'UE. In passato i produttori cinesi hanno ripetutamente manifestato il proprio interesse nei confronti del mercato dell'Unione tentando di eludere le misure antidumping. Inoltre nel periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi medi delle importazioni dalla RPC verso l'Unione erano inferiori ai prezzi all'esportazione dalla RPC verso altri paesi.
- (151) Data la mancanza di vendite in quantità significative da parte dei produttori esportatori cinesi verso l'Unione, la Commissione ha esaminato anche le loro pratiche tariffarie riguardanti le esportazioni verso paesi terzi. I produttori della RPC vendono in media a prezzi che sono del [28-37] % inferiori al prezzo medio praticato dall'industria dell'Unione. Pertanto i produttori esportatori hanno un forte interesse a dirigere nuovamente le proprie vendite verso il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure.
- (152) Il mercato dell'Unione è quindi considerato molto interessante dai produttori cinesi e si può concludere che le capacità inutilizzate disponibili in Cina sarebbero, almeno in parte, utilizzate per aumentare in modo significativo le esportazioni verso il mercato dell'Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.

### 6.3. Possibili scenari in caso di scadenza delle misure

- (153) L'attrattiva del mercato dell'Unione, illustrata ai considerando 93 e 150, potrebbe determinare un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. Poiché i cavi di molibdeno sono un prodotto piuttosto omogeneo in termini di qualità, il livello dei prezzi è il fattore più importante per decidere se acquistare dai produttori dell'Unione o dai produttori esportatori cinesi. Inoltre, come analizzato nel precedente riesame in previsione della scadenza, il brusco calo delle importazioni cinesi in risposta alle misure antidumping e antielusione dimostra che gli acquirenti possono facilmente passare al fornitore con il prezzo più competitivo (vale a dire dai produttori esportatori cinesi ai produttori dell'Unione o viceversa in caso di scadenza delle misure).
- (154) L'industria dell'Unione sarà quindi probabilmente costretta a ridurre i propri prezzi di vendita a scapito della redditività o a mantenere i prezzi di vendita allo stesso livello, con la probabile conseguenza di perdere volume di vendite e quote di mercato rispetto agli esportatori cinesi. Una combinazione di questi scenari appare anche più realistica. Sostanzialmente ciò comporterebbe una pressione al ribasso dei prezzi, perdite e la possibilità che la RPC riconquisti la quota di mercato detenuta prima delle misure.
- (155) Per valutare in termini quantitativi il possibile impatto delle importazioni dalla RPC sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione, la Commissione ha condotto una simulazione. Sono stati elaborati due scenari, ossia un'impennata delle importazioni dalla RPC i) al livello dei volumi delle importazioni dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta iniziale nel 2009 (cioè dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2009), ma allo stesso livello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti e ii) al livello delle quote di mercato detenute dai produttori esportatori della RPC durante il periodo dell'inchiesta iniziale nel 2009, con prezzi inferiori del 15 % rispetto a quelli praticati dall'industria dell'Unione. Dato che i prezzi praticati dai produttori esportatori verso paesi terzi erano in media del [28-37] % inferiori ai prezzi praticati dall'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la cifra scelta per l'undercutting (15 %) è molto prudente, poiché l'undercutting effettivo constatato era del [52-67] % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Inoltre, per determinare il costo di produzione ipotetico, la Commissione ha tenuto conto della quota dei costi fissi sul totale dei costi di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (156) Nel primo scenario la redditività dell'industria dell'Unione diminuirebbe del [15-24] %.

Nel secondo scenario la redditività dell'industria dell'Unione calerebbe addirittura fino a -[25-33] %.

- (157) In entrambi gli scenari prudenziali descritti, l'impatto delle importazioni cinesi renderebbe l'industria dell'Unione molto poco redditizia.
- (158) Su tale base la Commissione ha concluso che l'assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo di importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi pregiudizievole che determinerebbe una reiterazione del pregiudizio notevole.

## 7. INTERESSE DELL'UNIONE

- (159) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sia contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
- (160) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (161) Partendo da tali premesse la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio, vi fossero motivi validi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all'interesse dell'Unione,

### 7.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (162) Le misure antidumping in vigore hanno avuto un effetto positivo sull'industria dell'Unione e le hanno consentito di riprendersi dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

- (163) Tuttavia la Commissione è giunta alla conclusione che, in caso di scadenza delle misure, vi sia un forte rischio di reiterazione del pregiudizio in considerazione dell'attrattiva del mercato dell'Unione, delle capacità inutilizzate disponibili nella RPC, delle pratiche tariffarie dei produttori esportatori della RPC e dei precedenti casi di elusione.
- (164) La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure antidumping sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC è nell'interesse dell'industria dell'Unione.

### 7.2. Interesse degli importatori indipendenti, degli operatori commerciali e degli utilizzatori

- (165) La Commissione ha invitato gli importatori indipendenti, gli operatori commerciali e gli utilizzatori a manifestarsi, ma non ha ricevuto alcuna risposta al questionario.
- (166) Alla Commissione non sono pervenute osservazioni indicanti che il mantenimento delle misure avrebbe conseguenze negative di rilievo sugli importatori e sugli utilizzatori superiori all'effetto positivo delle misure per l'industria dell'Unione.
- (167) La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure non avrebbe conseguenze significative sugli importatori, sugli operatori commerciali e sugli utilizzatori dell'Unione.

### 7.3. Conclusioni in merito all'interesse dell'Unione

- (168) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che non vi sono validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento in vigore delle misure esistenti sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC. Il mantenimento delle misure sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione e non danneggerebbe la situazione degli utilizzatori e degli importatori dell'Unione.

## 8. DISPOSIZIONI FINALI

- (169) Dalle considerazioni sopra esposte consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della RPC, istituite con il regolamento (UE) 2016/1046, dovrebbero essere mantenute. Di conseguenza dovrebbe essere mantenuta anche la proroga delle misure a seguito delle inchieste antielusione di cui al considerando 2.
- (170) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(54)</sup> quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (171) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm originari della Repubblica popolare cinese, non provenienti dalla Malaysia, attualmente classificati con il codice NC ex 8102 96 00 (codice TARIC 8102 96 00 19).

<sup>(54)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1, è pari al 64,3 %.

#### *Articolo 2*

Il dazio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, attualmente classificati con il codice NC ex 8102 96 00 (codice TARIC 8102 96 00 11) provenienti dalla Malaysia, dichiarati o no originari della Malaysia.

#### *Articolo 3*

Il dazio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni nell'Unione di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % ma meno del 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con il codice NC ex 8102 96 00 (codice TARIC 8102 96 00 30).

#### *Articolo 4*

Il dazio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm e uguale o inferiore a 11,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con il codice NC ex 8102 96 00 (codici TARIC 8102 96 00 20 e 8102 96 00 40).

#### *Articolo 5*

Salvo disposizioni contrarie, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

#### *Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1306 DELLA COMMISSIONE****del 25 luglio 2022****che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione<sup>(2)</sup> stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione<sup>(3)</sup> stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
- (5) Il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a cinque focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli: un focolaio in prossimità di Buckfastleigh, Teignbridge, Devon, Inghilterra (Regno Unito), confermato il 22 dicembre 2021, tre focolai in prossimità di Woodbridge, East Suffolk, Suffolk, Inghilterra (Regno Unito), confermati il 20, 27 e 30 marzo 2022 e un focolaio in prossimità di Ilminster, South Somerset, Inghilterra (Regno Unito), confermato l'8 aprile 2022. Il Regno Unito ha anche presentato informazioni sulle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione della

<sup>(1)</sup> GUL 84 del 31.3.2016, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GUL 174 del 3.6.2020, pag. 379).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 114 del 31.3.2021, pag. 1).



malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tali focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, il Regno Unito ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia. Il Regno Unito ha inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul suo territorio.

- (6) Anche gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul loro territorio in relazione a dodici focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni stabilimenti avicoli negli Stati del Kentucky, del South Dakota e del Texas, confermati tra il 12 dicembre 2021 e il 3 aprile 2022. Gli Stati Uniti hanno anche presentato informazioni sulle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tali focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia. Gli Stati Uniti hanno inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul suo territorio.
- (7) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e dagli Stati Uniti e ha concluso che i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli stabilimenti avicoli coinvolti risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Regno Unito e degli Stati Uniti dalle quali era stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a causa di tali focolai.
- (8) È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità nel Regno Unito e negli Stati Uniti.
- (9) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:

a) la parte 1 è così modificata:

i) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.77 sono sostituite dalle seguenti:

*GB Regno Unito	GB-2.77	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		22.12.2021	22.7.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		22.12.2021	22.7.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		22.12.2021	22.7.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		22.12.2021	22.7.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		22.12.2021	22.7.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		22.12.2021	22.7.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		22.12.2021	22.7.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		22.12.2021	22.7.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		22.12.2021	22.7.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		22.12.2021	22.7.2022*;

ii) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.110 e GB-2.111 sono sostituite dalle seguenti:

*GB Regno Unito	GB-2.110	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		20.3.2022	22.7.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		20.3.2022	22.7.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		20.3.2022	22.7.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		20.3.2022	22.7.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		20.3.2022	22.7.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		20.3.2022	22.7.2022

		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		20.3.2022	22.7.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		20.3.2022	22.7.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		20.3.2022	22.7.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		20.3.2022	22.7.2022
	GB-2.111	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		27.3.2022	22.7.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		27.3.2022	22.7.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		27.3.2022	22.7.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		27.3.2022	22.7.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		27.3.2022	22.7.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		27.3.2022	22.7.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		27.3.2022	22.7.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		27.3.2022	22.7.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		27.3.2022	22.7.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		27.3.2022	22.7.2022";

iii) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.113 sono sostituite dalle seguenti:

"GB Regno Unito	GB-2.113	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		30.3.2022	22.7.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		30.3.2022	22.7.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		30.3.2022	22.7.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		30.3.2022	22.7.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		30.3.2022	22.7.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		30.3.2022	22.7.2022

		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		30.3.2022	22.7.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		30.3.2022	22.7.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		30.3.2022	22.7.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		30.3.2022	22.7.2022";

iv) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.117 sono sostituite dalle seguenti:

"GB Regno Unito	GB-2.117	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		8.4.2022	22.7.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		8.4.2022	22.7.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		8.4.2022	22.7.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		8.4.2022	22.7.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		8.4.2022	22.7.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		8.4.2022	22.7.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		8.4.2022	22.7.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		8.4.2022	22.7.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		8.4.2022	22.7.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		8.4.2022	22.7.2022";

v) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.5 e US-2.6 sono sostituite dalle seguenti:

"US Stati Uniti	US-2.5	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		12.2.2022	22.7.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		12.2.2022	22.7.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		12.2.2022	22.7.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		12.2.2022	22.7.2022

		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		12.2.2022	22.7.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		12.2.2022	22.7.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		12.2.2022	22.7.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		12.2.2022	22.7.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		12.2.2022	22.7.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		12.2.2022	22.7.2022
	US-2.6	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		15.2.2022	22.7.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		15.2.2022	22.7.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		15.2.2022	22.7.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		15.2.2022	22.7.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		15.2.2022	22.7.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		15.2.2022	22.7.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		15.2.2022	22.7.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		15.2.2022	22.7.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		15.2.2022	22.7.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		15.2.2022	22.7.2022";

vi) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.15 sono sostituite dalle seguenti:

"US Stati Uniti	US-2.15	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		5.3.2022	22.7.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		5.3.2022	22.7.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		5.3.2022	22.7.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		5.3.2022	22.7.2022

		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		5.3.2022	22.7.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		5.3.2022	22.7.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		5.3.2022	22.7.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		5.3.2022	22.7.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		5.3.2022	22.7.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		5.3.2022	22.7.2022";

vii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.24 sono sostituite dalle seguenti:

"US Stati Uniti	US-2.24	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		12.3.2022	22.7.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		12.3.2022	22.7.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		12.3.2022	22.7.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		12.3.2022	22.7.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		12.3.2022	22.7.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		12.3.2022	22.7.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		12.3.2022	22.7.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		12.3.2022	22.7.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		12.3.2022	22.7.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		12.3.2022	22.7.2022";

viii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.31 sono sostituite dalle seguenti:

"US Stati Uniti	US-2.31	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		18.3.2022	22.7.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		18.3.2022	22.7.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		18.3.2022	22.7.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		18.3.2022	22.7.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		18.3.2022	22.7.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		18.3.2022	22.7.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		18.3.2022	22.7.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		18.3.2022	22.7.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		18.3.2022	22.7.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		18.3.2022	22.7.2022";

ix) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.36 sono sostituite dalle seguenti:

"US Stati Uniti	US-2.36	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		22.3.2022	22.7.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		22.3.2022	22.7.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		22.3.2022	22.7.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		22.3.2022	22.7.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		22.3.2022	22.7.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		22.3.2022	22.7.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		22.3.2022	22.7.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		22.3.2022	22.7.2022

		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		22.3.2022	22.7.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		22.3.2022	22.7.2022";

x) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.40 sono sostituite dalle seguenti:

"US Stati Uniti	US-2.40	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		23.3.2022	22.7.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		23.3.2022	22.7.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		23.3.2022	22.7.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		23.3.2022	22.7.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		23.3.2022	22.7.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		23.3.2022	22.7.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		23.3.2022	22.7.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		23.3.2022	22.7.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		23.3.2022	22.7.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		23.3.2022	22.7.2022";

xi) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.42 sono sostituite dalle seguenti:

"US Stati Uniti	US-2.42	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		24.3.2022	22.7.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		24.3.2022	22.7.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		24.3.2022	22.7.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		24.3.2022	22.7.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		24.3.2022	22.7.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		24.3.2022	22.7.2022



	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		24.3.2022	22.7.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		24.3.2022	22.7.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		24.3.2022	22.7.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		24.3.2022	22.7.2022";

xii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.51 e US-2.52 sono sostituite dalle seguenti:

"US Stati Uniti	US-2.51	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		27.3.2022	22.7.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		27.3.2022	22.7.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		27.3.2022	22.7.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		27.3.2022	22.7.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		27.3.2022	22.7.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		27.3.2022	22.7.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		27.3.2022	22.7.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		27.3.2022	22.7.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		27.3.2022	22.7.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		27.3.2022	22.7.2022
	US-2.52	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		27.3.2022	22.7.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		27.3.2022	22.7.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		27.3.2022	22.7.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		27.3.2022	22.7.2022
Pulcini di un giorno diversi dai ratiti		DOC	N, P1		27.3.2022	22.7.2022	
Pulcini di un giorno di ratiti		DOR	N, P1		27.3.2022	22.7.2022	

		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		27.3.2022	22.7.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		27.3.2022	22.7.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		27.3.2022	22.7.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		27.3.2022	22.7.2022";

xiii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.71 sono sostituite dalle seguenti:

"US Stati Uniti	US-2.71	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		1.4.2022	22.7.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		1.4.2022	22.7.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		1.4.2022	22.7.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		1.4.2022	22.7.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		1.4.2022	22.7.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		1.4.2022	22.7.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		1.4.2022	22.7.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		1.4.2022	22.7.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		1.4.2022	22.7.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		1.4.2022	22.7.2022";

xiv) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.86 sono sostituite dalle seguenti:

"US Stati Uniti	US-2.86	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		3.4.2022	22.7.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		3.4.2022	22.7.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		3.4.2022	22.7.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		3.4.2022	22.7.2022

		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		3.4.2022	22.7.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		3.4.2022	22.7.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		3.4.2022	22.7.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		3.4.2022	22.7.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		3.4.2022	22.7.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		3.4.2022	22.7.2022";

2) nell'allegato XIV, la parte 1 è così modificata:

i) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.77 sono sostituite dalle seguenti:

"GB Regno Unito	GB-2.77	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		22.12.2021	22.7.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		22.12.2021	22.7.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		22.12.2021	22.7.2022";

ii) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.110 e GB-2.111 sono sostituite dalle seguenti:

"GB Regno Unito	GB-2.110	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		20.3.2022	22.7.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		20.3.2022	22.7.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		20.3.2022	22.7.2022
	GB-2.111	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		27.3.2022	22.7.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		27.3.2022	22.7.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		27.3.2022	22.7.2022";

iii) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.113 sono sostituite dalle seguenti:

"GB Regno Unito	GB-2.113	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		30.3.2022	22.7.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		30.3.2022	22.7.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		30.3.2022	22.7.2022";

iv) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.117 sono sostituite dalle seguenti:

"GB Regno Unito	GB-2.117	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		8.4.2022	22.7.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		8.4.2022	22.7.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		8.4.2022	22.7.2022";

v) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.5 e US-2.6 sono sostituite dalle seguenti:

"US Stati Uniti	US-2.5	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		12.2.2022	22.7.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		12.2.2022	22.7.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		12.2.2022	22.7.2022
	US-2.6	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		15.2.2022	22.7.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		15.2.2022	22.7.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		15.2.2022	22.7.2022";

vi) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.15 sono sostituite dalle seguenti:

"US Stati Uniti	US-2.15	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		5.3.2022	22.7.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		5.3.2022	22.7.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		5.3.2022	22.7.2022";

vii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.24 sono sostituite dalle seguenti:

"US Stati Uniti	US-2.24	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		12.3.2022	22.7.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		12.3.2022	22.7.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		12.3.2022	22.7.2022";

viii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.31 sono sostituite dalle seguenti:

"US Stati Uniti	US-2.31	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		18.3.2022	22.7.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		18.3.2022	22.7.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		18.3.2022	22.7.2022";

ix) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.36 sono sostituite dalle seguenti:

"US Stati Uniti	US-2.36	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		22.3.2022	22.7.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		22.3.2022	22.7.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		22.3.2022	22.7.2022";

x) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.40 sono sostituite dalle seguenti:

"US Stati Uniti	US-2.40	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		23.3.2022	22.7.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		23.3.2022	22.7.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		23.3.2022	22.7.2022";

xi) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.42 sono sostituite dalle seguenti:

"US Stati Uniti	US-2.42	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		24.3.2022	22.7.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		24.3.2022	22.7.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		24.3.2022	22.7.2022";

xii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.51 e US-2.52 sono sostituite dalle seguenti:

"US Stati Uniti	US-2.51	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		27.3.2022	22.7.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		27.3.2022	22.7.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		27.3.2022	22.7.2022
	US-2.52	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		27.3.2022	22.7.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		27.3.2022	22.7.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		27.3.2022	22.7.2022";

xiii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.71 sono sostituite dalle seguenti:

"US Stati Uniti	US-2.71	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		1.4.2022	22.7.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		1.4.2022	22.7.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		1.4.2022	22.7.2022";

xiv) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.86 sono sostituite dalle seguenti:

"US Stati Uniti	US-2.86	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		3.4.2022	22.7.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		3.4.2022	22.7.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		3.4.2022	22.7.2022".

# DECISIONI

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1307 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2022

**che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(2022) 5098]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8 *ter*, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8 *ter*, paragrafo 1, della direttiva 2008/105/CE prevede la costituzione di un elenco di controllo delle sostanze per le quali è necessario raccogliere dati di monitoraggio a livello di Unione allo scopo di facilitare i futuri esercizi di definizione delle priorità d'intervento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>. Il primo elenco di controllo prevedeva per ciascuna sostanza l'indicazione delle matrici per i controlli e dei metodi possibili di analisi che non comportassero costi eccessivi.
- (2) Le sostanze nell'elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico, ma per le quali l'insufficienza dei dati di monitoraggio non consente di giungere a una conclusione circa i rischi reali che esse presentano. Le sostanze altamente tossiche, impiegate in molti Stati membri e scaricate in ambiente acquatico ma raramente o mai monitorate, dovrebbero essere prese in considerazione ai fini della loro inclusione nell'elenco di controllo. Il processo di selezione dovrebbe tener conto delle informazioni indicate all'articolo 8 *ter*, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 2008/105/CE, prestando particolare attenzione agli inquinanti emergenti.
- (3) Il monitoraggio delle sostanze figuranti nell'elenco di controllo dovrebbe generare dati di elevata qualità sulla loro concentrazione nell'ambiente acquatico, adatti a suffragare la valutazione del rischio che sta alla base dell'individuazione delle sostanze prioritarie, nel corso di un esercizio di riesame separato conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE. Nell'ambito di tale riesame, le sostanze che comportano un rischio significativo dovrebbero essere prese in considerazione ai fini della loro inclusione nell'elenco delle sostanze prioritarie. In seguito, verrebbe stabilito anche uno standard di qualità ambientale che gli Stati membri dovrebbero soddisfare. La proposta di inclusione di una sostanza nell'elenco delle sostanze prioritarie dovrebbe essere soggetta a una valutazione d'impatto.
- (4) Il primo elenco di controllo delle sostanze è stato istituito dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/495 della Commissione <sup>(3)</sup> e conteneva dieci sostanze o gruppi di sostanze, oltre ad un'indicazione delle matrici per i controlli, dei metodi possibili di analisi che non comportassero costi eccessivi e i limiti massimi ammissibili di rilevazione del metodo.

<sup>(1)</sup> GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/495 della Commissione, del 20 marzo 2015, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 78 del 24.3.2015, pag. 40).

- (5) Conformemente all'articolo 8 *ter*, paragrafo 2, della direttiva 2008/105/CE, la Commissione è tenuta ad aggiornare l'elenco di controllo ogni due anni. In sede di aggiornamento dell'elenco, la Commissione elimina dallo stesso tutte le sostanze per le quali si può concludere la valutazione dei rischi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE senza dati di monitoraggio supplementari.
- (6) L'elenco di controllo è stato aggiornato nel 2018 come stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2018/840 della Commissione <sup>(4)</sup> con l'eliminazione di cinque sostanze e l'aggiunta di tre, di conseguenza l'elenco conteneva otto sostanze o gruppi di sostanze.
- (7) L'elenco di controllo è stato ulteriormente aggiornato nel 2020 come stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1161 della Commissione <sup>(5)</sup> con l'eliminazione di cinque sostanze o gruppi di sostanze e l'aggiunta di sei, di conseguenza l'elenco conteneva nove sostanze o gruppi di sostanze.
- (8) A norma dell'articolo 8 *ter*, paragrafo 2, della direttiva 2008/105/CE, la durata del periodo continuo di monitoraggio dell'elenco di controllo per ogni singola sostanza non supera i quattro anni. Pertanto l'obbligo di monitoraggio dell'elenco di controllo per le tre sostanze o gruppi di sostanze che figuravano nell'elenco dal 2018, vale a dire metaflumizone, amoxicillina e ciprofloxacina, è cessato nel 2022. I dati di monitoraggio ottenuti saranno presi in considerazione nell'ambito dell'esercizio di attribuzione delle priorità di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE.
- (9) Sulla base dei dati di monitoraggio ottenuti dal 2020 per le altre sei sostanze o gruppi di sostanze, ossia il sulfametossazolo, il trimetoprim, la venlafaxina e il suo metabolita O-desmetilvenlafaxina, il gruppo di dieci composti azolici (i prodotti farmaceutici clotrimazolo, fluconazolo e miconazolo e i pesticidi imazalil, ipconazolo, metconazolo, penconazolo, procloraz, tebuconazolo e tetraconazolo) e i fungicidi famoxadone e dimossistrobina, la Commissione ha concluso che non erano stati ottenuti sufficienti dati di monitoraggio di alta qualità e che, pertanto, tali sostanze o gruppi di sostanze dovrebbero rimanere nell'elenco di controllo.
- (10) Nel corso del 2021 la Commissione ha raccolto dati su una serie di altre sostanze che potrebbero essere incluse nell'elenco di controllo. Essa ha tenuto conto dei diversi tipi di informazioni pertinenti di cui all'articolo 8 *ter*, paragrafo 1, della direttiva 2008/105/CE e consultato esperti degli Stati membri e gruppi di portatori di interesse. Le sostanze in merito alla tossicità sussistono dubbi o per le quali la sensibilità, l'affidabilità o la comparabilità dei metodi di monitoraggio disponibili non sono adeguate, non dovrebbero essere incluse nell'elenco di controllo. Il fungicida azossistrobina, l'erbicida diflufenican, l'insetticida e la sostanza farmaceutica ad uso veterinario fipronil, gli antibiotici clindamicina e ofloxacina, il medicinale per uso umano metformina e il suo metabolita guanilurea e un gruppo di tre agenti di protezione solare (butil metossidibenzoilmetano, noto anche come avobenzone; octocrilene; e benzofenone-3, noto anche come ossibenzone) sono stati individuati come candidati idonei. L'aggiunta dei prodotti farmaceutici è coerente con l'approccio strategico dell'Unione europea riguardo all'impatto ambientale dei farmaci <sup>(6)</sup> e l'inclusione dei due antibiotici è inoltre coerente con il piano d'azione europeo «One Health» contro la resistenza antimicrobica <sup>(7)</sup>, che incoraggia l'uso dell'elenco di controllo per «migliorare le conoscenze sulla comparsa e sulla diffusione degli antimicrobici nell'ambiente».
- (11) Conformemente all'articolo 8 *ter*, paragrafo 1, della direttiva 2008/105/CE, la Commissione ha individuato possibili metodi di analisi per le sostanze proposte. Per ogni sostanza mantenuta nell'elenco, inclusa ogni singola sostanza di un gruppo, nella matrice corrispondente il limite di rilevazione del metodo dovrebbe essere pari o inferiore alla concentrazione prevedibile priva di effetti per ogni sostanza specifica. Per le nuove sostanze aggiunte nell'elenco, inclusa ogni singola sostanza di un gruppo, nella matrice rilevante il limite di quantificazione del metodo dovrebbe essere pari o inferiore alla concentrazione prevedibile priva di effetti per ogni sostanza specifica.

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/840 della Commissione, del 5 giugno 2018, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/495 della Commissione (GU L 141 del 7.6.2018, pag. 9).

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2020/1161 della Commissione, del 4 agosto 2020, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 257 del 6.8.2020, pag. 32).

<sup>(6)</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo — Approccio strategico dell'Unione europea riguardo all'impatto ambientale dei farmaci, COM(2019) 128 final.

<sup>(7)</sup> Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Piano d'azione europeo «One Health» contro la resistenza antimicrobica, COM(2017) 339 final.



- (12) Il sulfametossazolo e il trimetoprim sono comunemente, ma non sempre, usati in associazione in virtù degli effetti sinergici indicati; essi possono e dovrebbero continuare ad essere analizzati insieme anche se non sono raggruppati nell'elenco. La venlafaxina e il suo metabolita sono raggruppati a causa dei loro effetti potenzialmente additivi; essi possono e dovrebbero continuare ad essere analizzati insieme. Le sostanze azoliche sono raggruppate perché hanno la stessa modalità d'azione e potrebbero anche avere effetti additivi; anch'esse possono e dovrebbero continuare ad essere analizzate insieme.
- (13) L'azossistrobina è inclusa insieme alla dimossistrobina perché ha la stessa modalità d'azione; queste sostanze possono e dovrebbero essere analizzate insieme. La metformina e il suo metabolita potrebbero avere effetti additivi; essi possono e dovrebbero essere analizzati insieme. I tre agenti per la protezione solare sono raggruppati perché hanno la stessa modalità d'azione e potrebbero avere effetti additivi; anch'essi possono e dovrebbero essere analizzati insieme.
- (14) Si ritiene che i metodi analitici indicati nell'elenco di controllo non comportino costi eccessivi. Se nuove informazioni porteranno, in futuro, a una riduzione della concentrazione prevedibile priva di effetti per le nuove sostanze aggiunte, per queste ultime potrebbe essere necessario abbassare il limite massimo ammissibile di quantificazione del metodo finché rimangono nell'elenco.
- (15) L'articolo 8 *ter* della direttiva 2008/105/CE precisa, tra l'altro, le condizioni e le modalità per il monitoraggio delle sostanze incluse nell'elenco di controllo e per la comunicazione dei risultati del monitoraggio da parte degli Stati membri. Specifica in particolare che, nel selezionare le stazioni di monitoraggio rappresentative, la frequenza e le tempistiche dei monitoraggi per ciascuna sostanza, gli Stati membri devono tenere conto degli usi e dell'eventuale frequenza di ritrovamento della stessa. Anche se la frequenza minima dei monitoraggi è una volta all'anno, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione, per tutte le sostanze, una frequenza di monitoraggio di almeno due volte l'anno per tenere conto della fluttuazione del loro uso, al fine di garantire che siano raccolti dati di qualità sufficientemente elevata e che il meccanismo dell'elenco di controllo possa quindi essere adeguato a fornire un sostegno efficace ai successivi processi di valutazione dei rischi.
- (16) Ai fini della comparabilità, tutte le sostanze dovrebbero essere monitorate nell'intero campione d'acqua.
- (17) Per motivi di chiarezza giuridica, è opportuno sostituire l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1161 nella sua interezza. È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2020/1161.
- (18) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

L'elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione di cui all'articolo 8 *ter* della direttiva 2008/105/CE figura nell'allegato della presente decisione.

#### *Articolo 2*

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1161 è abrogata.

#### *Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2022

*Per la Commissione*  
Virginijus SINKEVIČIUS  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

**Elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione di cui all'articolo 8 ter della direttiva 2008/105/CE**

Denominazione della sostanza o del gruppo di sostanze	Numero CAS <sup>(1)</sup>	Numero EU <sup>(2)</sup>	Metodi di analisi indicativi <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>	Limite massimo ammissibile di rilevazione o quantificazione del metodo (ng/l)
Sulfametossazolo <sup>(5)</sup>	723-46-6	211-963-3	SPE-LC-MS-MS	100 <sup>(11)</sup>
Trimetoprim <sup>(5)</sup>	738-70-5	212-006-2	SPE-LC-MS-MS	100 <sup>(11)</sup>
Venlafaxina e O-desmetilvenlafaxina <sup>(6)</sup>	93413-69-5 93413-62-8	618-944-2 700-516-2	SPE-LC-MS-MS	6 <sup>(11)</sup>
<i>Composti azolici <sup>(7)</sup></i>			SPE-LC-MS-MS	
Clotrimazolo	23593-75-1	245-764-8		20 <sup>(11)</sup>
Fluconazolo	86386-73-4	627-806-0		250 <sup>(11)</sup>
Imazalil	35554-44-0	252-615-0		800 <sup>(11)</sup>
Ipconazolo	125225-28-7	603-038-1		44 <sup>(11)</sup>
Metconazolo	125116-23-6	603-031-3		29 <sup>(11)</sup>
Miconazolo	22916-47-8	245-324-5		200 <sup>(11)</sup>
Penconazolo	66246-88-6	266-275-6		1 700 <sup>(11)</sup>
Procloraz	67747-09-5	266-994-5		161 <sup>(11)</sup>
Tebuconazolo	107534-96-3	403-640-2		240 <sup>(11)</sup>
Tetraconazolo	112281-77-3	407-760-6		1 900 <sup>(11)</sup>
Dimossistrobina <u>Azossistrobina</u> <sup>(8)</sup>	149961-52-4 <u>131860-33-8</u>	604-712-8 <u>603-524-3</u>	SPE-LC-MS-MS	32 <sup>(11)</sup> <u>200</u> <sup>(12)</sup>
Famoxadone	131807-57-3	603-520-1	SPE-LC-MS-MS	8,5 <sup>(11)</sup>
Diflufenican	83164-33-4	617-446-2	SPE-LC-MS-MS	10 <sup>(12)</sup>
Fipronil	120068-37-3	424-610-5	SPE-HPLC-MS-MS	0,77 <sup>(12)</sup>
Clindamicina	18323-44-9	242-209-1	SPE-LC-MS-MS	44 <sup>(12)</sup>
Ofloxacina	82419-36-1	680-263-1	SPE-UPLC-MS-MS	26 <sup>(12)</sup>
Metformina e guanilurea <sup>(9)</sup>	657-24-9 141-83-3	211-517-8 205-504-6	SPE-LC-MS-MS	156 000 <sup>(12)</sup> 100 000 <sup>(12)</sup>
<i>Agenti di protezione solare <sup>(10)</sup></i>				
Butil metossidibenzoilmetano	70356-09-1	274-581-6	SPE-LC-MS-MS/ESI	3 000 <sup>(12)</sup>
Octocrilene	6197-30-4	228-250-8		266 <sup>(12)</sup>
Benzofenone-3	131-57-7	205-031-5		670 <sup>(12)</sup>

---

(<sup>1</sup>) Chemical Abstracts Services.

(<sup>2</sup>) Numero Unione europea – non disponibile per tutte le sostanze.

(<sup>3</sup>) Per garantire la comparabilità dei risultati provenienti da diversi Stati membri, tutte le sostanze sono monitorate nell'intero campione d'acqua.

(<sup>4</sup>)

Metodi di estrazione:

SPE – estrazione in fase solida.

Metodi di analisi:

HPLC-MS-MS – Cromatografia liquida ad alta prestazione, spettrometria di massa (tandem) a triplo quadripolo;

LC-MS-MS – Cromatografia liquida, spettrometria di massa (tandem) a triplo quadripolo;

LC-MS-MS/ESI – Cromatografia liquida, spettrometria di massa (tandem) a triplo quadripolo con ionizzazione elettrospray positiva;

UPLC-MS-MS – Cromatografia liquida a ultra prestazione, spettrometria di massa (tandem) a triplo quadripolo.

(<sup>5</sup>) Il sulfametossazolo e il trimetoprim, sebbene non raggruppati, sono analizzati insieme negli stessi campioni ma comunicati come concentrazioni individuali.

(<sup>6</sup>) La venlafaxina e l'O-desmetilvenlafaxina sono analizzate insieme negli stessi campioni ma comunicate come concentrazioni individuali.

(<sup>7</sup>) I composti azolici sono analizzati insieme negli stessi campioni ma comunicati come concentrazioni individuali.

(<sup>8</sup>) La dimossistrobina e l'azossistrobina sono analizzate insieme negli stessi campioni ma comunicate come concentrazioni individuali.

(<sup>9</sup>) La metformina e la guanilurea sono analizzate insieme negli stessi campioni ma comunicate come concentrazioni individuali.

(<sup>10</sup>) Gli agenti di protezione solare sono analizzati insieme negli stessi campioni ma comunicati come concentrazioni individuali.

(<sup>11</sup>) Limite massimo accettabile di rilevazione.

(<sup>12</sup>) Limite massimo accettabile di quantificazione.

---



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT